



Berna, 12 giugno 2026

Ordinanza sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull'identificazione degli aventi economicamente diritto

Commento

Indice

1 Situazione iniziale	4
1.1 Generalità	4
1.1.1 Legge sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull'identificazione degli aventi economicamente diritto	4
1.1.2 Legge sul riciclaggio di denaro	5
1.2 Disposizioni di esecuzione	5
1.2.1 Ordinanza sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull'identificazione degli aventi economicamente diritto	5
1.2.2 Modifica dell'ordinanza sul riciclaggio di denaro e dell'ordinanza sull'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro	6
1.2.3 Modifica di altri atti normativi	7
1.2.4 Delega a organismi di autodisciplina e autorità cantonali	7
2 Procedura di consultazione e valutazione	7
2.1 Sintesi dei risultati della procedura di consultazione	7
2.2 Adeguamenti materiali significativi	8
2.3 Richieste emerse dalla consultazione non considerate	10
3 Commento ai singoli articoli	12
3.1 Ordinanza sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull'identificazione degli aventi economicamente diritto	12
3.2 Ordinanza SIMIC del 12 aprile 2006	50
3.3 Ordinanza del 17 novembre 1999 sull'organizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia (Org-DFGP)	50
3.4 Ordinanza del 17 febbraio 2010 sull'organizzazione del Dipartimento federale delle finanze (Org-DFF)	50
3.5 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC)	51
3.6 Ordinanza dell'11 novembre 2015 sul riciclaggio di denaro (ORD)	51
3.7 Ordinanza del 25 agosto 2004 sull'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro	61
4 Ripercussioni	67
4.1 Ripercussioni per la Confederazione	67
4.2 Ripercussioni per i Cantoni	70
4.2.1 Ordinanza sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull'identificazione degli aventi economicamente diritto	70
4.2.2 Modifica dell'ordinanza sul riciclaggio di denaro	70
4.3 Ripercussioni sull'economia	71
4.3.1 Ordinanza sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull'identificazione degli aventi economicamente diritto	71
4.3.2 Modifica dell'ordinanza sul riciclaggio di denaro	71
5 Aspetti giuridici	72
5.1 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera	72
5.2 Forma dell'atto	72
5.3 Subdelega di competenze legislative	72
5.4 Protezione dei dati	72
Allegato: Esempi per l'identificazione dell'avente economicamente diritto	74
1 Controllo diretto	75
1.1 Controllo diretto tramite partecipazione (capitale)	75
1.2 Controllo indiretto tramite partecipazione (misto, capitale e voti)	76
1.3 Controllo diretto in altro modo	77

1.4	Controllo diretto (identificazione parziale degli aventi economicamente diritto)	78
1.5	Partecipazione inferiore alla soglia determinante	79
2	Controllo indiretto	80
2.1	Controllo indiretto tramite partecipazione (catena di controllo verticale)	80
2.2	Controllo indiretto o tramite una partecipazione in diversi enti giuridici (catena di controllo orizzontale)	82
2.3	Controllo indiretto tramite partecipazione (catena di controllo verticale)	83
2.4	Controllo indiretto con rapporto fiduciario	84
2.5	Controllo indiretto con rapporto fiduciario (compresa una società supplementare nella catena di controllo)	85
2.6	Controllo indiretto con un trust (catena di controllo verticale)	86
3	Controlli misti	87
3.1	Controlli diretti e indiretti	87
3.2	Partecipazione inferiore alla soglia determinante	88

1 Situazione iniziale

1.1 Generalità

1.1.1 Legge sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull'identificazione degli aventi economicamente diritto

Il 26 settembre 2025 il Parlamento ha adottato la legge sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull'identificazione degli aventi economicamente diritto¹ (LTPG). La LTPG mira a rafforzare il dispositivo svizzero di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Prescrive nuovi requisiti in materia di trasparenza per le persone giuridiche e intende consentire alle autorità competenti l'accesso a informazioni corrette, complete e aggiornate sugli aventi economicamente diritto, vale a dire sulle persone fisiche che controllano effettivamente una persona giuridica. Una maggiore trasparenza riduce il rischio che vengano utilizzate strutture opache allo scopo di dissimulare fondi di provenienza illecita o di finanziare attività criminali.

I nuovi obblighi di annuncio si applicano a tutte le persone giuridiche di diritto svizzero, fatta eccezione per le associazioni e le fondazioni, e si estendono anche a determinate categorie di persone giuridiche di diritto estero che presentano legami sufficientemente stretti con la Svizzera (possesso di un immobile, succursale o amministrazione effettiva in Svizzera).

Secondo la LTPG, le persone giuridiche ad essa assoggettate sono tenute a identificare i loro aventi economicamente diritto e a verificare le informazioni che ricevono dagli azionisti, dai soci o dagli aventi economicamente diritto stessi con la dovuta diligenza.

È considerata avente economicamente diritto una persona fisica che, in definitiva, detiene una partecipazione pari ad almeno il 25 per cento del capitale o dei diritti di voto dell'ente giuridico o che lo controlla in altro modo. Questa definizione corrisponde a quella dell'articolo 2a capoverso 3 della legge del 10 ottobre 1997² sul riciclaggio di denaro (LRD).

Dopo aver identificato i suoi aventi economicamente diritto e verificato queste informazioni, la persona giuridica è tenuta ad annunciare le informazioni raccolte al nuovo registro per la trasparenza. Questo registro, tenuto dall'Ufficio federale di giustizia (UFG), contiene le informazioni sugli aventi economicamente diritto di tutti gli enti giuridici che rientrano nel campo d'applicazione della LTPG. Il registro non è pubblico e possono accedervi l'autorità di controllo, le autorità elencate nell'articolo 26 LTPG nonché gli intermediari finanziari e i consulenti, nell'ambito dell'adempimento dei loro obblighi di diligenza (art. 27 LTPG).

Un'autorità di controllo aggregata al Dipartimento federale delle finanze (DFF) ha il compito di effettuare controlli in funzione dei rischi. Nella scelta degli enti giuridici da controllare, l'autorità di controllo si basa sulle segnalazioni ricevute da intermediari finanziari o altre autorità in merito a differenze tra le informazioni in loro possesso e quelle contenute nel registro, ma può anche effettuare controlli a campione. Se rileva violazioni degli obblighi di legge, l'autorità di controllo adotta provvedimenti o inoltra il caso al servizio competente per l'eventuale avvio di una procedura penale.

Gli enti giuridici devono essere accompagnati nell'adempimento dei loro obblighi attraverso provvedimenti mirati e offerte di sostegno pratiche. È prevista, in particolare, l'istituzione di un sistema di supporto per questioni tecniche e giuridiche.

Inoltre, sul sito Internet del registro per la trasparenza verranno messe a disposizione degli enti giuridici raccolte di casi di studio, che saranno costantemente integrate in base alle

¹ RS ...

² RS 955.0

necessità, nonché «*frequently asked questions*» (FAQ) relative a diversi argomenti riguardanti il registro per la trasparenza.

1.1.2 Legge sul riciclaggio di denaro

Il 26 settembre 2025 il Parlamento, insieme alla LTPG, ha approvato anche una revisione parziale della LRD, che prevede in particolare l'estensione del suo campo d'applicazione ai consulenti, ovvero alle persone che esercitano determinate attività di consulenza comportanti un rischio elevato in materia di riciclaggio di denaro, segnatamente nel settore giuridico. Tale revisione introduce inoltre ulteriori misure volte a rafforzare il dispositivo di lotta contro il riciclaggio di denaro, tra cui in particolare la riduzione a 15 000 franchi della soglia dei pagamenti in contanti, oltre la quale i commercianti di metalli preziosi o pietre preziose sono tenuti a soddisfare gli obblighi di diligenza. Oltre a questo, sono state aggiunte disposizioni volte ad armonizzare il regime di sanzioni degli organismi di autodisciplina riconosciuti (OAD).

I consulenti che dall'entrata in vigore della revisione saranno sottoposti alla normativa dovranno rispettare obblighi di diligenza, per cui in futuro dovranno identificare (e verificare) i loro partner contrattuali così come gli aventi economicamente diritto. In più, dovranno affiliarsi a un OAD, incaricato di verificare il rispetto degli obblighi antiriciclaggio. Sono previste poi norme speciali in materia di vigilanza volte a garantire la tutela del segreto professionale degli avvocati e dei notai. Il Parlamento ha introdotto in aggiunta prescrizioni specifiche per i notai pubblici. Questi non sono sottoposti alla vigilanza di un OAD, ma a quella di un'autorità cantonale, che è anche responsabile della concretizzazione degli obblighi di diligenza dei notai pubblici. A prescindere da queste specificità, nel rispetto del principio della parità di trattamento occorre garantire che l'applicazione della legge ai notai pubblici conduca ai medesimi risultati riscontrati per i notai indipendenti. Se necessario, ciò deve essere garantito per via di interpretazione teleologica.

1.2 Disposizioni di esecuzione

1.2.1 Ordinanza sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull'identificazione degli aventi economicamente diritto

L'ordinanza sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull'identificazione degli aventi economicamente diritto (OTPG) contiene le disposizioni di esecuzione della LTPG. Definisce in modo più dettagliato determinati termini della LTPG, precisa i diritti e gli obblighi degli enti giuridici, regola la procedura per gli annunci al registro per la trasparenza, l'accesso al registro da parte delle autorità, degli intermediari finanziari e dei consulenti così come la tenuta del registro e specifica determinate prescrizioni relative ai compiti dell'autorità di controllo.

Per prima cosa l'OTPG chiarisce il concetto di «avente economicamente diritto». Stabilisce in che modo può essere esercitato il controllo su un ente giuridico e disciplina anche chi deve essere identificato in determinati casi speciali, per esempio quando un ente giuridico è controllato da una fondazione.

Definisce inoltre in modo più preciso, in particolare, le informazioni che l'ente giuridico deve raccogliere e annunciare al registro per la trasparenza. L'OTPG fissa, in particolare, i valori soglia determinanti per il controllo sull'ente giuridico. Queste disposizioni si applicano agli enti giuridici di diritto svizzero e, per analogia, anche a quelli di diritto estero, come già previsto dall'articolo 17 capoverso 1 LTPG. L'ordinanza contiene, inoltre, singole disposizioni speciali per gli enti giuridici di diritto estero, per esempio per specificare le informazioni che questi devono annunciare in aggiunta a quelle richieste per gli enti giuridici di diritto svizzero.

L'ente giuridico annuncia al registro per la trasparenza le informazioni sugli aventi economicamente diritto nell'ambito di una procedura elettronica. Se sono soddisfatte determinate condizioni, però, l'annuncio può anche essere effettuato tramite l'ufficio cantonale

del registro di commercio competente. L'OTPG precisa entrambe le procedure così come le informazioni e i documenti giustificativi necessari per l'annuncio. Inoltre, per determinate categorie di enti giuridici prevede delle semplificazioni.

L'OTPG stabilisce il contenuto del registro per la trasparenza e precisa le disposizioni della LTPG concernenti l'accesso al registro. Indica le informazioni che devono essere iscritte nel registro dall'autorità cui spetta la sua tenuta e che possono essere consultate da intermediari finanziari, consulenti, altre autorità e direttamente dagli enti giuridici interessati, sia mediante un accesso vero e proprio al registro sia sotto forma di attestati di iscrizione o estratti del registro.

L'ordinanza contiene poi ulteriori disposizioni che precisano l'obbligo degli intermediari finanziari e delle autorità di segnalare eventuali differenze tra le informazioni contenute nei loro dossier e quelle iscritte nel registro. Altre disposizioni riguardano la procedura di controllo o l'analisi dei rischi eseguita dall'autorità di controllo al fine di orientare i propri controlli in base al rischio. L'ordinanza disciplina, inoltre, l'ammontare degli emolumenti di cui all'articolo 41 LTPG.

1.2.2 Modifica dell'ordinanza sul riciclaggio di denaro e dell'ordinanza sull'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro

Per dare attuazione alle nuove disposizioni della LRD, l'ordinanza dell'11 novembre 2015³ sul riciclaggio di denaro (ORD) deve essere riveduta.

La revisione parziale dell'ORD precisa, in particolare, il campo d'applicazione delle norme a cui sono assoggettati i consulenti. Concretizza la natura dell'attività assoggettata e chiarisce diversi casi di applicazione al fine di facilitare l'attuazione pratica della nuova normativa, segnatamente in relazione alle vendite di immobili. Vengono poi introdotte determinate eccezioni in aggiunta a quelle già previste dalla legge.

L'ORD stabilisce inoltre i valori oltre i quali l'attività di un consulente è da considerarsi a titolo professionale. In più, le nuove disposizioni disciplinano per i consulenti anche l'affiliazione e l'uscita da un OAD.

Oltre a questo, l'ORD determina i metalli preziosi e le pietre preziose soggetti alla nuova soglia di 15 000 franchi per i commercianti in caso di ricevimento di denaro contante nell'ambito di un'operazione commerciale.

Tra le norme sottoposte a revisione vi è anche l'ordinanza del 25 agosto 2004⁴ sull'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (OURD). In svariate disposizioni vengono aggiunti anche i consulenti. Questi ultimi sono tenuti a comunicare i propri sospetti all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS) (art. 9 cpv. 1^{ter} LRD), salvo nel caso in cui si applichino le eccezioni (p. es. per gli avvocati e i notai). MROS dovrà quindi esaminarli e, se le condizioni sono soddisfatte, trasmetterli alle autorità di perseguimento penale competenti. Diverse disposizioni rilevanti, inoltre, fanno ora riferimento anche alle autorità cantonali menzionate all'articolo 22b LRD, competenti per la vigilanza ai sensi della LRD sul notariato pubblico.

L'OURD riflette anche ulteriori modifiche alla LRD, tra cui lo scambio di informazioni tra MROS e le future autorità incaricate dell'applicazione della LTPG nonché la Segreteria di Stato dell'economia (SECO).

³ RS 955.01

⁴ RS 955.23

Le restanti modifiche dell'OURD mirano essenzialmente ad armonizzare le diverse versioni linguistiche tra loro.

1.2.3 Modifica di altri atti normativi

L'adozione della LTPG comporta anche la revisione puntuale di altre ordinanze, in particolare l'ordinanza del 17 ottobre 2007⁵ sul registro di commercio (ORC).

1.2.4 Delega a organismi di autodisciplina e autorità cantonali

Una parte delle nuove disposizioni della LRD dovrà essere attuata dagli OAD o dalle autorità cantonali competenti nel caso dei notai pubblici.

Gli OAD sono tenuti a definire il modo in cui gli obblighi di diligenza applicabili ai loro affiliati devono essere adempiuti (cfr. art. 25 cpv. 2 LRD). L'articolo 8c capoverso 2 LRD, in particolare, impone agli OAD di disciplinare l'estensione degli obblighi di diligenza a carico dei consulenti, prevedendo obblighi allentati o inaspriti a seconda che il rischio associato alla transazione o al cliente sia debole o elevato, nonché definendo i casi in cui il consulente deve chiarire le circostanze e lo scopo della transazione prospettata. Gli OAD dovranno pertanto modificare i propri regolamenti per precisare gli obblighi di diligenza dei consulenti e prevedere le modalità di controllo del rispetto di tali obblighi. Dovranno dunque definire in particolare le misure atte ad assicurare la vigilanza sugli avvocati e sui notai nel rispetto del segreto professionale e gli indizi oggettivi di una violazione degli obblighi di diligenza (art. 18a cpv. 3 LRD).

Inoltre, gli OAD sono tenuti ad adeguare i propri regolamenti per tenere conto delle modifiche della LRD relative al regime delle sanzioni e, in particolare, a stabilire tra di essi un quadro di sanzioni uniforme. Infine, dovranno assicurarsi che le condizioni di affiliazione previste dai propri regolamenti rispettino i principi della parità di trattamento e della libertà economica (art. 25 cpv. 3 lett. a e c LRD).

Gli OAD dovranno inoltre istituire un tribunale arbitrale permanente comune, cui spetterà di statuire in merito alle contestazioni riguardanti le loro decisioni (art. 25a LRD). A decorrere dall'entrata in vigore della LRD riveduta, avranno un anno per modificare i propri regolamenti al fine di consentire la contestazione delle loro decisioni dinanzi al tribunale arbitrale (art. 42a LRD). Entro tale termine, quindi, dovrà essere stato istituito il tribunale arbitrale e dovrà essere stato emesso un regolamento idoneo.

Secondo l'articolo 22b capoverso 3 LRD gli obblighi di diligenza per i notai pubblici non saranno definiti dagli OAD, bensì dalle autorità competenti designate dai Cantoni interessati, le quali vigileranno inoltre sull'adempimento di tali obblighi (art. 22b cpv. 1 LRD).

2 Procedura di consultazione e valutazione

2.1 Sintesi dei risultati della procedura di consultazione

La consultazione si è svolta dal 15 ottobre 2025 al 30 gennaio 2026. Sono pervenuti 80 pareri (25 Cantoni, 2 partiti politici, 6 associazioni mantello, 8 rappresentanti di ambienti interessati invitati alla consultazione e 39 ulteriori partecipanti).

In generale, 45 partecipanti (AI, BS, FR, GE, GR, LU, NW, SH, SO, SZ, UR, ZG, ZH, PS, AGN, Centre Patronal, DIDAS, EXPERTsuisse, GCO, GLEIF, Forum PMI, Lenz & Staehelin, Public Eye, SATC, FSA, USS, SLTA, FSN, SPA, OAD FSA/FSN, OAD-FIDUCIARI|SUISSE, OAD-ASA, STEP, SUVA, Szimfoni, ASB, SwissAccounting, Swiss Startup Association,

⁵ RS 221.411

FIDUCIARI|SUISSE, Transparency, ABG, Verband Schwyzer Notare, ABPS, ASG, Wuestpartner) hanno espresso un giudizio positivo sugli obiettivi del progetto, ma hanno richiesto alcuni adeguamenti su punti specifici, soprattutto per agevolarne l'attuazione da parte delle autorità e degli attori dell'economia. 23 partecipanti si sono pronunciati unicamente su aspetti puntuali, senza formulare una valutazione generale sul progetto o sulle sue finalità (AG, AR, BL, BE, GL, JU, OW, SG, TI, VD, AMAS, Bär & Karrer, COPTIS, Eurospider, Homburger, KONSENTO, MLL, ASA, SVIT, UNIL, ANB, VISCHER, VPAG). 10 partecipanti hanno fornito un parere complessivamente negativo sull'avamprogetto di ordinanza o sullo scopo del registro per la trasparenza o respingono esplicitamente il progetto nella forma posta in consultazione (TG, VS, UDC, Alliance finance, economiesuisse, HIVBE, HEV, usam, SwissHoldings, USPI). Le critiche sono rivolte in primo luogo ai compiti che la legge introduce per gli uffici del registro di commercio nell'annuncio al registro per la trasparenza, nonché all'assoggettamento delle attività dei notai pubblici, deciso dal Parlamento a livello di legge.

Nel corso della consultazione e durante i lavori successivi, l'Amministrazione ha organizzato riunioni con i settori interessati, le loro associazioni mantello, gli OAD e i rappresentanti di organizzazioni non governative. Le commissioni degli affari giuridici (CAG-S e CAG-N) sono state a loro volta consultate sul progetto, come da esse auspicato.

2.2 Adeguamenti materiali significativi

I progetti di OTPG e ORD sono stati oggetto di numerosi commenti e proposte da parte dei partecipanti alla consultazione. Su tale base, e tenuto conto delle raccomandazioni delle CAG-S e CAG-N, il Consiglio federale ha apportato diverse modifiche sostanziali.

Le disposizioni relative al concetto di «controllo» sono state adeguate nel senso delle proposte emerse dalla consultazione. In particolare, è stata introdotta una nuova disposizione per precisare anche il concetto di «controllo diretto»; i criteri del controllo esercitato in altro modo sono stati riveduti in accezione più ristretta e la disposizione è stata riformulata per chiarire la distinzione tra l'oggetto del controllo e il modo in cui è esercitato. Il valore soglia del controllo indiretto è stato fissato a oltre il 50 per cento (anziché almeno il 50 %) per allinearli alla prassi nel settore della lotta contro il riciclaggio di denaro. La disposizione relativa ai rapporti fiduciari è stata precisata. Sono state introdotte nuove regole per disciplinare alcuni casi speciali, in particolare le modalità secondo cui l'ente giuridico deve identificare gli aventi economicamente diritto di un trust o di una fondazione che ne hanno il controllo indiretto. Le norme relative agli enti giuridici di diritto estero sono state raggruppate in una sezione distinta e ne sono stati chiariti alcuni aspetti.

OTPG

Per quanto riguarda la procedura di annuncio tramite gli uffici del registro di commercio, è stata adeguata la norma secondo cui gli enti giuridici saranno ora obbligatoriamente tenuti a utilizzare lo strumento di aiuto alla registrazione elettronica o un modulo cartaceo, qualora intendano effettuare un annuncio tramite l'ufficio del registro di commercio. Tale strumento e il modulo saranno messi a disposizione dall'autorità che tiene il registro. L'ordinanza precisa, inoltre, che l'annuncio deve essere effettuato nella stessa forma della richiesta di iscrizione nel registro di commercio. Nell'ambito della procedura di annuncio tramite gli uffici del registro di commercio, la procedura di annuncio semplificata sarà disponibile solo per le società a garanzia limitata (Sagl) e le società anonime (SA) unipersonali iscritte *ex novo* nel registro di commercio (nuove costituzioni o trasferimenti di sede dall'estero alla Svizzera). Per tutte le altre società, in caso di annuncio tramite gli uffici del registro di commercio, i dati dovranno essere registrati integralmente. In caso di annuncio illeggibile o incompleto, gli uffici del registro di commercio avranno ora l'obbligo di segnalazione, anziché la mera facoltà. In questo modo si garantisce che l'autorità che tiene il registro possa invitare l'ente giuridico a presentare un annuncio completo e leggibile. Per contro, resta inteso che gli uffici del registro di commercio potranno segnalare facoltativamente all'autorità che tiene il registro il fatto di aver constatato,

al momento della registrazione dell'annuncio, che quest'ultimo è manifestamente errato, contraddittorio o altrimenti lacunoso. Ciò in quanto agli uffici del registro di commercio non spetta l'obbligo di verificare l'esattezza e la completezza delle informazioni annunciate (cfr. art. 11 cpv. 3 LTPG).

Le disposizioni concernenti le informazioni da annunciare al registro per la trasparenza sono state oggetto di modifiche puntuali, per esempio per precisare le informazioni da comunicare se nella catena di controllo è interposto un trust. L'ordinanza prevede ora che gli enti giuridici annuncino la catena di controllo anche nei casi di misure di blocco fondate sulla legge del 18 dicembre 2015⁶ sui valori patrimoniali di provenienza illecita (LVP), oltre che sulla legge del 22 marzo 2002⁷ sugli embarghi (LEmb).

È stata accolta la richiesta di diversi partecipanti di poter trasmettere il proprio annuncio al registro per la trasparenza tramite un'interfaccia direttamente dai propri sistemi esistenti, senza dover passare attraverso la piattaforma di comunicazione elettronica o l'ufficio del registro di commercio. L'ordinanza prevede ora che il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) possa mettere a disposizione un'interfaccia apposita. Questa interfaccia è in fase di pianificazione, ma potrà essere realizzata solo in un secondo momento e non sarà quindi ancora disponibile al momento dell'entrata in vigore della legge.

Per quanto concerne l'obbligo di segnalazione di differenze, alcune eccezioni sono state rivedute e precisate in linea con le richieste emerse dalla procedura di consultazione ed è stata indicata anche la decorrenza del termine per la segnalazione.

Le norme relative all'accesso delle autorità, dei consulenti e degli intermediari finanziari sono state rielaborate e precisate. L'ordinanza prevede ora che le autorità, gli intermediari finanziari e i consulenti possano richiedere una conferma per ciascun accesso. La regola relativa al controllo effettuato dall'autorità che tiene il registro in caso di abuso dell'accesso è stata precisata; il concetto di «abuso» è stato chiarito ed è fatto salvo il segreto professionale degli avvocati e dei notai.

Le categorie di rischio utilizzate dall'autorità di controllo sono state rivedute e limitate a tre. Si tratta di categorie di rischio interne dell'autorità che tiene il registro.

ORD

Su richiesta dei partecipanti, sono state introdotte due modifiche all'articolo 2 capoverso 3 ORD per quanto riguarda la cerchia delle persone che non sono considerate consulenti. L'esclusione non si limita più ai soli impiegati di una società appartenente a un gruppo, ma è stata ora estesa a ogni persona (fisica o giuridica) che fornisce prestazioni all'interno di un gruppo. Inoltre, è stata introdotta un'eccezione per gli intermediari nel settore delle assicurazioni che adempiono già obblighi di diligenza in forza di una delega nell'ambito di un'attività svolta per un'impresa di assicurazione.

La formulazione dell'articolo 12d ORD nel progetto posto in consultazione corrispondeva esattamente a quella di una proposta della FSA, ripresa nel rapporto esplicativo della CAG-S. Tuttavia, nell'ambito della procedura di consultazione, la FSA e le associazioni partner hanno espresso un nuovo sostegno a favore di una formulazione diversa e più restrittiva. Il Consiglio federale mantiene in linea di massima la formulazione utilizzata dalla commissione nel proprio rapporto esplicativo relativamente all'articolo di legge in questione. A seguito delle richieste emerse dalla procedura di consultazione, ha tuttavia apportato un leggero adeguamento volto a chiarire il necessario nesso tra il negozio giuridico e una transazione finanziaria. Inoltre, è stato accolto l'auspicio della maggioranza dei partecipanti alla procedura di consultazione e

⁶ RS 196.1

⁷ RS 946.231

sono stati introdotti valori soglia per l'esercizio a titolo professionale dell'attività di consulenza (art. 12f). La disposizione relativa alla vendita e all'acquisto di un fondo (art. 12e) è stata altresì adeguata in modo da includervi soltanto le situazioni a rischio sotto il profilo della lotta contro il riciclaggio di denaro.

La maggioranza dei partecipanti alla procedura di consultazione ritiene troppo ravvicinata l'entrata in vigore della riveduta legislazione in materia di riciclaggio di denaro nel secondo semestre del 2026. Una tale tempistica risulta particolarmente difficile per le norme relative ai notai pubblici, che richiedono nuove disposizioni a livello cantonale o, in alcuni Cantoni, l'istituzione di una nuova autorità di vigilanza. Il Consiglio federale ha pertanto deciso di posticipare l'entrata in vigore delle norme concernenti i notai pubblici a una data ulteriore, in merito alla quale deciderà in seguito. Allo stato attuale, si prevede che queste disposizioni entrino in vigore al più presto a inizio 2028, non appena saranno state designate le autorità cantonali competenti e saranno state adeguate le rispettive legislazioni cantonali. Quanto alle altre disposizioni della LRD, è previsto che entrino in vigore il 1° ottobre 2026 con un termine transitorio di due mesi per la richiesta di affiliazione a un OAD; anche in questo caso, il calendario è stato adeguato e l'entrata in vigore è stata posticipata per tenere conto delle posizioni espresse nell'ambito della consultazione. Un'entrata in vigore rapida rimane tuttavia necessaria in vista della prossima valutazione del Gruppo d'azione finanziaria (GAFI).

2.3 Richieste emerse dalla consultazione non considerate

Al termine dell'esame delle proposte emerse dalla consultazione il Consiglio federale non ha ripreso segnatamente le richieste esposte di seguito⁸.

OTPG

Le richieste, provenienti principalmente dai Cantoni, di rivedere interamente la procedura di annuncio effettuata tramite gli uffici del registro di commercio, limitarne fortemente l'accesso o stralciare del tutto tale modalità di annuncio non hanno potuto essere accolte. La LTPG prevede espressamente questa modalità di annuncio; una limitazione o uno stralcio per via di ordinanza non sarebbe conforme alla legge. Analogamente, non è stato possibile dare seguito alle richieste volte a compensare finanziariamente le prestazioni degli uffici cantonali del registro di commercio, per esempio attraverso una partecipazione alle entrate da emolumenti del registro per la trasparenza. In tal senso manca una base legale corrispondente in una legge formale. Anche altre richieste relative alla procedura di annuncio tramite gli uffici del registro di commercio non hanno potuto essere attuate, in particolare perché in parte non erano conformi alla legge. Contrariamente all'auspicio di alcuni partecipanti alla procedura di consultazione, è stato confermato l'obbligo per gli uffici del registro di commercio di trasmettere i dati in forma strutturata all'autorità che tiene il registro. Non è stato stralcio neppure l'obbligo per gli uffici del registro di commercio di informare l'ente giuridico se un annuncio non è trasmesso al registro per la trasparenza. Inoltre, nell'ordinanza non è stata inserita alcuna disposizione che consenta di pubblicare informazioni sugli aventi economicamente diritto che figurano erroneamente nei documenti giustificativi relativi all'iscrizione al registro di commercio. Una simile disposizione non sarebbe compatibile con la LTPG.

La richiesta di diversi partecipanti alla procedura di consultazione di estendere l'accesso alle procedure semplificate non è stata accolta per ragioni di fattibilità tecnica. La procedura semplificata presuppone che tutte le informazioni sugli aventi economicamente diritto siano immediatamente disponibili e identificabili nel registro di commercio, il che non sarebbe il caso, per esempio, per le società anonime con più di un azionista.

⁸ Sono menzionate solo le proposte espresse da un numero rappresentativo di partecipanti. Nell'ambito del presente commento non è possibile soffermarsi su tutte le proposte pervenute e non accolte.

Alcune delle richieste relative alle disposizioni che precisano il concetto di «controllo» non sono state accolte, in particolare quando si scostavano dalle disposizioni della LTPG o dalla legislazione in materia di riciclaggio di denaro (p. es. la limitazione del controllo esercitato in altro modo a un numero ristretto ed esaustivo di criteri).

Nel contesto dell'obbligo di segnalazione di differenze, si è rinunciato a prevedere un'eccezione per le differenze dovute a dati inesatti dell'intermediario finanziario; tale eccezione non è necessaria, poiché la segnalazione deve in ogni caso indicare soltanto le differenze che fanno sorgere dubbi in merito all'esattezza delle informazioni del registro.

Le proposte finalizzate a rafforzare le regole che disciplinano l'accesso al registro oppure a introdurre la possibilità di denunciare abusi a un'autorità penale o disciplinare sono state scartate. Le richieste tese a limitare la visibilità di alcuni dati del registro sono state respinte nella misura in cui eccedevano l'ambito della LTPG. In particolare, la LTPG disciplina, infatti, la visibilità delle annotazioni, delle informazioni inerenti alla segnalazione, incluso dell'autore della segnalazione, o dei dati cancellati.

Il dettaglio delle proposte pervenute è disponibile nel rapporto sui risultati della consultazione.

ORD

Le seguenti proposte emerse dalla consultazione non sono state considerate.

- Esclusione per l'intermediazione immobiliare: il Parlamento ha deciso di non escludere l'attività di intermediazione immobiliare. Il Consiglio nazionale ha respinto *in toto* una proposta maggioritaria della CAG-N che prevedeva un'esclusione per l'intermediazione immobiliare ove il prezzo di acquisto sia versato e ricevuto esclusivamente tramite intermediazione di banche o altri intermediari finanziari assoggettati alla legge. Un'esclusione per via di ordinanza non rispetterebbe la volontà del legislatore. Tuttavia, il Consiglio federale ha introdotto una disposizione precisando da quale momento l'attività di consulenza associata alla vendita o all'acquisto di un fondo rientra nella LRD, evitando così che siano assoggettate attività di consulenza troppo a monte della vendita effettiva.
- Esclusione delle società holding dal concetto di «ente giuridico non operativo» ai sensi dell'articolo 2a capoverso 6 LRD: il legislatore non ha inteso coprire soltanto i negozi giuridici legati alle società di sede, da cui sarebbero stati esclusi quelli legati alle società holding, dal momento che queste ultime non sono considerate società di sede (cfr. art. 2 lett. a n. 2 dell'ordinanza FINMA del 3 giugno 2015⁹ sul riciclaggio di denaro [ORD-FINMA]). Il legislatore ha scelto invece di disciplinare le operazioni legate a «enti giuridici non operativi», categoria in cui le società holding possono rientrare in funzione delle loro attività (in particolare le società holding passive, la cui unica attività è quella di detenere partecipazioni).
- Prolungamento da due a sei mesi del termine per richiedere l'affiliazione a un OAD in caso di passaggio, dopo l'entrata in vigore della legge, a un'attività di consulenza a titolo professionale (art. 12g). Va evitato di introdurre a tale riguardo, senza ragione, una disparità di trattamento tra i consulenti e gli intermediari finanziari (cfr. art. 11 ORD). Occorre inoltre menzionare che questo termine non si riferisce all'affiliazione a un OAD, bensì unicamente alla presentazione della relativa richiesta.
- Estensione dell'eccezione all'obbligo di comunicazione (art. 9 cpv. 2 LRD) alle informazioni protette dal segreto professionale dei notai pubblici: questa non è prevista dall'articolo 9 capoverso 2 LRD e non può quindi essere introdotta per via di ordinanza. Si osserverà, tuttavia, che i notai pubblici sono tenuti a effettuare una comunicazione

⁹ RS 955.033.0

di sospetto soltanto se effettuano una transazione finanziaria in nome o per conto di un cliente.

- Adeguamenti del concetto di «attività di consulenza» (art. 12d): a questo proposito sono pervenute da parte dei partecipanti alla procedura di consultazione diverse proposte, talvolta contrastanti. Come indicato sopra, la relativa disposizione è stata riveduta per tenere conto di alcune critiche, senza tuttavia poter includere tutte le proposte e nel rispetto dei materiali e del quadro normativo previsto dalla LRD.
- Stralcio della definizione di «attività esercitata a titolo professionale» e assenza di valori soglia: a questo proposito si è dato seguito alle richieste dei partecipanti alla procedura di consultazione che chiedevano valori soglia.

Infine, il Consiglio federale ha ritenuto che non fosse necessaria alcuna modifica dell'OURD sulla base della procedura di consultazione. Il commento è stato tuttavia precisato in alcuni punti per tenere conto dei pareri o delle proposte ricevuti nell'ambito della consultazione.

3 Commento ai singoli articoli

3.1 Ordinanza sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull'identificazione degli aventi economicamente diritto

Art. 1 Controllo tramite partecipazione diretta

Secondo l'articolo 4 capoverso 1 LTPG è avente economicamente diritto di un ente giuridico ogni persona fisica che, in definitiva, lo controlla partecipandovi con almeno il 25 per cento del capitale o dei voti oppure lo controlla in altro modo. Poiché questa definizione coincide con quella di cui all'articolo 2a capoverso 3 LRD, in linea di principio è possibile concretizzare il concetto di «avente economicamente diritto» facendo riferimento alla prassi di applicazione delle prescrizioni sul riciclaggio di denaro. Restano salve alcune disposizioni derogatorie (cfr. in particolare l'art. 3 sull'assenza di uno schema a «cascata» nella determinazione della natura del controllo secondo la LTPG).

L'avente economicamente diritto può quindi controllare l'ente giuridico sulla base di una partecipazione (diretta, cfr. art. 1, o indiretta, cfr. art. 2) di almeno il 25 per cento o in altro modo (diretto o indiretto, cfr. art. 3). Il controllo può essere esercitato anche tramite operazioni effettuate d'intesa (cfr. art. 4).

L'articolo 1 precisa il concetto del controllo diretto. L'allegato contiene vari esempi di tale controllo diretto (cfr. all. 1 n. 1).

Art. 2 Controllo tramite partecipazione indiretta

Il capoverso 1 definisce il controllo indiretto attraverso la partecipazione. Un avente economicamente diritto controlla un ente giuridico indirettamente quando controlla altre persone fisiche, enti giuridici o trust che detengono direttamente o indirettamente una partecipazione determinante. Tra l'ente giuridico che effettua l'annuncio e l'avente economicamente diritto possono esserci una o più persone fisiche (p. es. nel caso di rapporto fiduciario), enti giuridici o trust. Insieme questi costituiscono la catena di controllo, che crea un collegamento tra l'ente giuridico e l'avente economicamente diritto. A seconda della complessità della struttura che mette in collegamento l'ente giuridico e il suo avente economicamente diritto, la catena di controllo può constare di due o più livelli. Si parla di una catena di controllo verticale quando una persona fisica detiene una partecipazione in un ente giuridico che a sua volta detiene, tramite partecipazioni maggioritarie in altri enti giuridici interposti, almeno il 25 per cento delle quote. Si ha una catena di controllo orizzontale quando una persona fisica esercita il controllo su diversi enti giuridici che insieme detengono almeno

il 25 per cento delle quote di un ente giuridico (v. gli esempi nell'all. 1, tra l'altro il n. 2.1 sulla catena di controllo verticale e il n. 2.2 sulla catena di controllo orizzontale).

Il capoverso 2 indica il valore soglia per il controllo indiretto tramite partecipazioni in diversi enti giuridici: un avente economicamente diritto controlla un ente giuridico indirettamente se detiene almeno il 50 per cento del capitale o dei diritti di voto di uno o più enti giuridici interposti che a loro volta detengono, direttamente o indirettamente, almeno il 25 per cento del capitale o dei diritti di voto dell'ente giuridico interessato. In altre parole, vi sono dunque due valori soglia applicabili: al primo livello (ossia per l'ente giuridico, la persona o il trust che detiene direttamente partecipazioni nell'ente giuridico soggetto agli obblighi di annuncio) si applica il valore soglia pari o superiore al 25 per cento; a partire dal secondo livello (ossia per gli enti giuridici, le persone o i trust che detengono indirettamente partecipazioni nell'ente giuridico soggetto agli obblighi di annuncio) si applica il valore soglia o superiore al 50 per cento. La soglia dal 50 per cento a partire dal secondo livello corrisponde alla prassi di applicazione della LRD e si applica indipendentemente dall'entità delle partecipazioni ad altri livelli della catena di controllo. Non è quindi necessaria alcuna moltiplicazione delle partecipazioni ai vari livelli di partecipazione per determinare l'entità complessiva della partecipazione stessa.

In una società anonima di diritto svizzero, il capitale determinante secondo la vigente prassi di applicazione della LRD è quello risultante dalla somma del capitale azionario e del capitale di partecipazione iscritti nel registro di commercio. Per il calcolo dell'ammontare del capitale devono essere prese in considerazione tutte le componenti del capitale proprio che sono durevolmente a disposizione dell'azienda. I buoni di godimento o i diritti di successiva acquisizione di azioni o di titoli di partecipazione, come per esempio i diritti di conversione o d'opzione in base all'articolo 653b del Codice delle obbligazioni¹⁰ (CO), possono essere esclusi; in determinate circostanze, questi possono essere rilevanti per il controllo esercitato in altro modo, per esempio se permettono di esercitare il controllo sull'ente giuridico. Le disposizioni si applicano per analogia agli enti giuridici di diritto estero. Anche nel loro caso, quindi, per il calcolo dei valori soglia devono essere sommati i diversi tipi di capitale.

Il controllo tramite partecipazione si considera di regola acquisito appena l'avente economicamente diritto diventa titolare della partecipazione determinante. Non è sufficiente la mera conclusione di un contratto per l'acquisto o per l'alienazione di titoli di partecipazione o di diritti che permettono di controllare l'ente giuridico. Oltre al negozio obbligatorio (contratto), è necessario anche l'atto di disposizione (trasferimento). Per esempio, se le azioni nominative di una società anonima possono essere trasferite solo con l'approvazione della società (art. 685a CO), il nuovo azionista maggioritario diventa avente economicamente diritto non già al momento della conclusione del contratto per il trasferimento delle partecipazioni determinanti, ma solo una volta che ha ricevuto i titoli di partecipazione, gli è stata accordata l'approvazione della società e risulta iscritto nel libro delle azioni (art. 685c e 686 CO). Su questo punto, la norma diverge dall'articolo 13 capoverso 1 dell'ordinanza FINMA del 3 dicembre 2015¹¹ sull'infrastruttura finanziaria (OInFi-FINMA), secondo cui l'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 120 capoverso 1 della legge del 19 giugno 2015¹² sull'infrastruttura finanziaria (LInFi) sorge già con la costituzione del diritto all'acquisto o all'alienazione di titoli di partecipazione (negozio obbligatorio), indipendentemente dall'esistenza di un vincolo relativo a tale diritto. Il diritto sulle borse ha un altro obiettivo e dispone infatti che la creazione di una nuova posizione e il superamento di un valore limite determinante venga comunicato senza indugio.

L'allegato contiene vari esempi di controlli indiretti (cfr. all. 1 n. 2).

¹⁰ RS 220

¹¹ RS 958.111

¹² RS 958.1

Art. 3 Controllo esercitato in altro modo

Il controllo può essere esercitato tramite una partecipazione oppure in altro modo (cfr. art. 4 LTPG). Di conseguenza, l'ente giuridico non può limitarsi a identificare le persone fisiche che detengono, direttamente o indirettamente, una partecipazione di controllo. Deve anche verificare se vi siano altre persone che dispongono di strumenti di controllo indipendenti da una partecipazione di almeno il 25 per cento del capitale o dei diritti di voto. Entrambe le questioni (controllo tramite partecipazione e controllo esercitato in altro modo) devono essere chiarite in contemporanea (cumulativamente). L'identificazione dell'avente economicamente diritto in base alla LTPG diverge su questo punto dall'approccio a cascata previsto nell'articolo 2a capoverso 3 LRD. Questa divergenza è giustificata dal fatto che l'ente giuridico non si trova nella stessa situazione di un intermediario finanziario: l'ente giuridico deve essere in grado di stabilire in qualsiasi momento da chi è effettivamente controllato, e può farlo in quanto sa sempre da chi e in che modo vengono prese le decisioni determinanti.

L'articolo 3 precisa il concetto di «controllo esercitato in altro modo». Si tratta di persone che non sono già state identificate come aventi economicamente diritto sulla base di una partecipazione. Devono dunque essere identificate ulteriori persone che controllano l'ente giuridico in altro modo.

Il controllo esercitato in altro modo si basa su mezzi che permettono di esercitare un controllo di diritto o di fatto sull'ente giuridico. Esistono vari mezzi di controllo possibili. Questi derivano generalmente da contratti o statuti oppure da rapporti economici o personali tra diverse persone in relazione con l'ente giuridico. Questi mezzi permettono di esercitare un controllo, ossia un'influenza significativa su decisioni importanti dell'ente giuridico, in particolare per quanto riguarda la distribuzione degli utili, anche mediante diritti di veto. Un controllo di questo genere si ha, per esempio, quando una persona esercita un'influenza significativa sulle decisioni della direzione perché in precedenza ha fatto parte del consiglio di amministrazione e ha trasferito le proprie azioni ai propri figli, senza però ritirarsi davvero. Nell'ordinanza sono elencate le manifestazioni più frequenti del controllo esercitato in altro modo, che coincidono con quelle identificate dalla prassi, dalla dottrina e dalla giurisprudenza in relazione all'applicazione dell'articolo 2a capoverso 3 LRD nonché con quelle elencate nelle linee guida del GAFI a proposito della Raccomandazione 24 in materia di trasparenza delle persone giuridiche¹³. Gli esempi di natura del controllo con altri mezzi elencati nell'ordinanza non sono comunque esaustivi. Per determinare il controllo esercitato in altro modo è sempre necessario analizzare nel dettaglio ogni singolo caso. In particolare, occorre considerare la struttura dell'ente giuridico e altre circostanze rilevanti, come l'organizzazione del suo capitale o di un gruppo a cui appartiene.

Nel capoverso 1 sono menzionati i casi in cui si deve sempre presumere un controllo esercitato in altro modo. Si tratta di situazioni in cui una persona, pur non detenendo una partecipazione determinante nell'ente giuridico, esercita comunque un controllo determinante, per esempio perché ha il diritto o la possibilità effettiva di nominare più della metà dei membri dell'organo direttivo o amministrativo, di opporre il proprio veto alle decisioni importanti dell'ente giuridico o di far adottare decisioni che comportano la distribuzione degli utili dell'ente giuridico. Il controllo esercitato in altro modo può fondarsi su un rapporto di diritto o di fatto. Si noti che il solo diritto di proporre una distribuzione degli utili o di convocare l'assemblea generale che delibera su tale distribuzione non è sufficiente ai fini di un controllo ai sensi del capoverso 1 lettera c; la persona deve potere, di fatto o di diritto, determinare la distribuzione degli utili, anche se non appartiene formalmente all'organo decisionale.

Il capoverso 2 indica le modalità in cui una persona può esercitare il controllo in altro modo. Si tratta, per esempio, dell'accordo che consente a più persone di decidere in comune in merito

¹³ GAFI, Guidance on beneficial ownership of legal persons, marzo 2023, consultabile all'indirizzo: www.fatf-gafi.org/en/publications/Fatfrecommendations/Guidance-Beneficial-Ownership-Legal-Persons.html.

alla distribuzione degli utili dell'ente giuridico; tale accordo permette loro di controllare l'ente giuridico, anche se le singole partecipazioni non raggiungono né superano la soglia del 25 per cento del capitale. Una persona potrebbe anche agire su mandato di un terzo e detenere le azioni o le quote di un ente giuridico in nome proprio ma per conto del terzo (mandato fiduciario); il terzo in questo caso è l'avente economicamente diritto effettivo dell'ente giuridico e deve essere identificato come tale. Analogamente, nell'accertare se una o più persone che non detengono una quota della società pari o superiore al 25 per cento esercitino comunque un'influenza significativa, devono essere considerati anche gli strumenti di prestito, le regole speciali previste negli statuti o i rapporti tra familiari. L'esame delle modalità di controllo elencate nel capoverso 2 dipende sempre dal singolo caso; occorre analizzare se permettono di avere un'influenza comparabile a quella esercitabile in virtù di una partecipazione nella società pari o superiore al 25 per cento.

Possono essere rilevanti anche altre forme di controllo effettivo. Il fatto che qualcuno, in virtù di una procura, abbia la facoltà di disporre dei conti dell'ente giuridico o di conferire ordini bancari per lo stesso, senza esercitare alcuna funzione al suo interno, non è di per sé sufficiente a giustificare una forma di controllo esercitato in altro modo, ma può essere indicativo del fatto che la persona in questione eserciti un controllo sull'ente giuridico, per esempio in virtù di rapporti personali con i membri del consiglio di amministrazione o con gli aventi economicamente diritto. È anche possibile che una persona con una partecipazione inferiore al 25 per cento controlli un ente giuridico, segnatamente quando la cerchia degli azionisti è molto diffusa e tale persona esercita di fatto un'influenza significativa sulle decisioni dell'ente giuridico in virtù della sua posizione dominante. I rapporti tra persone vicine di cui alla lettera f comprendono la cerchia di persone di cui all'articolo 7 capoverso 5 ORD.

Il capoverso 3 chiarisce che il controllo esercitato in altro modo può anche essere indiretto. Per esempio, se una persona avesse il diritto di nominare il consiglio di amministrazione di una società che, a sua volta, detiene una partecipazione superiore al 25 per cento in un ente giuridico soggetto agli obblighi di annuncio, questa persona controllerebbe indirettamente l'ente giuridico in questione e sarebbe il suo avente economicamente diritto (come anche della società nella catena di controllo). Una persona può esercitare il controllo in altro modo da sola (p. es. una persona che esercita un'influenza determinante in virtù del suo diritto di nominare più della metà del consiglio di amministrazione) oppure d'intesa (p. es. più persone che esercitano d'intesa il controllo su un gruppo aziendale a conduzione familiare, sebbene nessuna di loro disponga di una quota pari ad almeno il 25 per cento).

All'interno di una struttura complessa è altresì possibile che coesistano diverse forme di controllo (controllo tramite partecipazione e controllo esercitato in altro modo). L'ente giuridico deve quindi esaminare, a ogni livello della catena di controllo, chi sono le persone, gli enti giuridici o i trust che esercitano un controllo. A tal fine deve risalire la catena di controllo fino ad aver identificato tutte le persone fisiche che in ultima istanza lo controllano.

L'allegato contiene esempi sul controllo esercitato in altro modo (cfr. all. 1 n. 1.3 e 2.3).

Art. 4 Operazioni effettuate d'intesa

L'articolo 4 capoverso 1 LTPG recepisce la definizione di cui all'articolo 2a capoverso 3 LRD e prevede che l'avente economicamente diritto possa detenere una partecipazione determinante da solo o d'intesa con terzi.

Come descritto nel messaggio del 22 maggio 2024¹⁴, il concetto di «agire d'intesa» ha qui lo stesso significato a esso attribuito nel diritto sulle borse (cfr. art. 12 OInFi-FINMA). Agisce

¹⁴ FF 2024 1607, pag. 83 seg.

d'intesa chi, per esercitare il controllo su un ente giuridico tramite partecipazione o in altro modo, si accorda con terzi.

L'agire d'intesa presuppone una minima finalità interna e organizzazione verso l'esterno. Può basarsi in modo giuridicamente vincolante segnatamente su un comportamento concludente. L'agire concertato deve essere finalizzato al controllo dell'ente giuridico; ciò si verifica quando l'acquisto congiunto delle azioni permette oggettivamente di esercitare il controllo e le circostanze suggeriscono che tale acquisto abbia proprio tale finalità. I patti parasociali, in particolare, devono pertanto essere presi in considerazione solo se consentono effettivamente di esercitare il controllo sull'ente giuridico. L'accordo tra le persone in questione non deve necessariamente essere formalizzato sotto forma di patto parasociale. Anche un accordo informale può essere rilevante se permette a più persone di esercitare i loro diritti di voto in modo coordinato.

Si può essere di fronte a operazioni effettuate d'intesa in base all'articolo 4 LTPG in particolare quando più persone collaborano nell'ambito di una società semplice. Se una tale società semplice detiene una partecipazione pari o superiore al 25 per cento o la controlla in altro modo, tutti i suoi soci sono considerati aventi economicamente diritto.

Un altro esempio è dato dalla comunione ereditaria: gli eredi esercitano il controllo d'intesa.

Art. 5 Controllo sul trust

Il trust non è un ente giuridico e non è assoggettato alla LTPG (cfr. art. 2 LTPG e *contrario*). Il trustee ha tuttavia l'obbligo di conservare le informazioni sugli aventi economicamente diritto del trust (secondo la LRD se agisce a titolo professionale, o secondo l'articolo 16 LTPG se non agisce a titolo professionale). Non deve effettuare annunci al registro per la trasparenza.

È tuttavia possibile che un ente giuridico sottoposto alla LTPG sia controllato da un trust, per esempio perché il trustee detiene, per conto del trust, una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale di tale ente giuridico. In tal caso l'ente giuridico dovrà risalire la catena di controllo per determinare chi sono i suoi aventi economicamente diritto. A tal fine dovrà identificare gli aventi economicamente diritto del trust. Nel fare questo applicherà la definizione dell'articolo 15 LTPG, come precisata dagli articoli 5 e 6 OTPG.

Conformemente all'articolo 15 LTPG, gli aventi economicamente diritto del trust sono innanzitutto le parti presenti nel trust, ossia il disponente, il guardiano e i beneficiari (al riguardo cfr. anche art. 6 OTPG). Oltre a tali parti, un terzo può esercitare il controllo in ultima istanza sul trust ed esserne l'avente economicamente diritto. L'articolo 5 OTPG precisa questi altri casi di controllo.

In primo luogo, il controllo su un trust può essere esercitato da una persona fisica che, pur non facendo parte del trust, lo controlla attraverso una catena di controllo. Ciò si verifica, per esempio, quando una persona giuridica viene nominata trustee del trust: la persona giuridica stessa non è mai l'avente economicamente diritto, dal momento che, per definizione, deve trattarsi di una persona fisica (cfr. art. 4 cpv. 1 e art. 15 cpv. 1 LTPG). In tal caso, le persone fisiche che controllano il trustee sono considerate gli aventi economicamente diritto del trust. Se, per esempio, la società anonima B SA, interamente controllata dall'azionista A, è stata nominata trustee del trust C, A è l'avente economicamente diritto sia della società B SA sia del trust C. Questo caso è espressamente disciplinato dall'articolo 15 capoverso 1 lettera e LTPG. Analogamente, se la persona X viene nominata beneficiaria di un trust, ma in realtà agisce a titolo fiduciario in nome di una persona vicina P che riceve le distribuzioni del trust, P esercita in definitiva il controllo sul trust attraverso una catena di controllo e, di conseguenza, ne è l'avente economicamente diritto.

In secondo luogo, il controllo su un trust può essere esercitato da ogni altra persona che disponga di una delle facoltà indicate al capoverso 2. Si tratta ad esempio della facoltà di disporre dei beni del trust o di nominare il trustee. Tali facoltà possono risultare dalla legge o dall'atto costitutivo del trust. Possono anche derivare da una situazione di fatto (cfr. per analogia il concetto di «controllo esercitato in altro modo» di un ente giuridico, che può fondarsi su un rapporto di fatto, p. es. se una persona detiene un'influenza determinante sul modo in cui sono distribuiti gli utili in virtù dei suoi legami familiari con altre persone legate all'ente giuridico) e fare capo a una singola persona o a più persone che agiscono d'intesa.

Va precisato che il capoverso 2 lettera a riguarda le persone che prendono la decisione di principio riguardo al collocamento degli averi del trust, e non i terzi incaricati della gestione operativa di tali averi, quali i gestori patrimoniali o le banche.

Art. 6 Beneficiari del trust

Sono considerate beneficiari del trust (art. 15 cpv. 1 lett. d LTPG) tutte le persone che hanno diritti sul patrimonio del trust o sui suoi redditi, sia che tali diritti siano fissi o che le distribuzioni ai beneficiari siano lasciate alla discrezione del trustee (beneficiari discrezionali).

Tutti i beneficiari nominalmente indicati alla data pertinente devono essere identificati. Le persone che possono acquisire un diritto sul patrimonio del trust o sui suoi redditi solo dopo il verificarsi di una condizione sospensiva o alla scadenza di un determinato termine devono essere identificate soltanto dopo che la condizione si è verificata o che il termine è scaduto.

Il trust può designare, anziché singoli beneficiari, una categoria di persone che potranno entrare in considerazione come beneficiari alla scadenza di un determinato termine o a seguito dell'esercizio del potere discrezionale del trustee (che può riguardare il principio della distribuzione o l'importo attribuito a ogni beneficiario). In tal caso non è necessario identificare tutti i beneficiari potenziali. Piuttosto, bisogna ottenere le informazioni rilevanti per identificare chiaramente la cerchia dei beneficiari potenziali per categoria. Questa regola corrisponde perfettamente a quella stabilita dall'articolo 64 capoverso 1 lettera d ORD-FINMA.

Se il beneficiario è un ente giuridico, vanno identificate le persone fisiche che controllano in ultima istanza tale ente giuridico e sono gli aventi economicamente diritto (dell'ente giuridico e quindi del trust).

Art. 7 Avente economicamente diritto di un ente giuridico controllato da una fondazione svizzera

Le fondazioni di diritto svizzero non sono tenute a iscriversi nel registro per la trasparenza (cfr. art. 2 cpv. 1 LTPG e *contrario*). È tuttavia possibile che un ente giuridico assoggettato alla LTPG sia a sua volta controllato da una fondazione di diritto svizzero. In tale eventualità, la LTPG non disciplina specificamente chi deve essere identificato a titolo di avente economicamente diritto dell'ente giuridico in questione. La fondazione stessa non può essere un avente economicamente diritto, poiché l'articolo 4 LTPG prevede di identificare, in linea di principio, una persona fisica e di risalire la catena di controllo fino alle persone fisiche che controllano, effettivamente e in ultima istanza, la struttura.

L'articolo 7 mira, dunque, a chiarire chi sono gli aventi economicamente diritto di un ente giuridico controllato da una fondazione di diritto svizzero. Il suo contenuto è allineato alle categorie del formulario S, previsto dalla convenzione del 13 giugno 2018 relativa all'obbligo di diligenza delle banche (cfr. art. 35 ORD-FINMA) per l'identificazione degli aventi economicamente diritto se una fondazione di diritto svizzero è controparte di un intermediario finanziario. L'intento è dunque di preservare l'allineamento tra la LTPG e la legislazione in materia di riciclaggio di denaro.

In primo luogo, l'ente giuridico deve identificare il fondatore effettivo della fondazione, ossia la persona fisica che l'ha creata in nome proprio (e non in qualità di fiduciario) (cfr. cpv. 1 lett. a). In secondo luogo, deve identificare i beneficiari nominalmente indicati (cfr. cpv. 1 lett. b) o i gruppi di beneficiari previsti dall'atto costitutivo (cfr. cpv. 1 lett. c). Infine, deve identificare ogni altra persona che potrebbe controllare la fondazione poiché può designarne i rappresentanti e disporre dei valori patrimoniali della fondazione o modificare la loro attribuzione o la designazione dei beneficiari (cfr. cpv. 1 lett. d).

Se il fondatore, il beneficiario o un'altra persona che dispone del controllo sulla fondazione è un ente giuridico, devono essere identificate le persone fisiche che controllano in ultima istanza tale ente giuridico e ne sono gli aventi economicamente diritto.

Art. 8 Avente economicamente diritto di un ente giuridico controllato da un'associazione svizzera

Le associazioni di diritto svizzero non sono tenute a iscriversi nel registro per la trasparenza (cfr. art. 2 cpv. 1 LTPG *e contrario*). È tuttavia possibile che un ente giuridico assoggettato alla LTPG sia a sua volta controllato da un'associazione di diritto svizzero. In tale eventualità, la LTPG non disciplina specificamente chi deve essere identificato a titolo di avente economicamente diritto dell'ente giuridico in questione. L'associazione stessa non può essere un avente economicamente diritto, poiché l'articolo 4 LTPG prevede di identificare, in linea di principio, una persona fisica e di risalire la catena di controllo per pervenire alle persone fisiche che controllano, effettivamente e in ultima istanza, la struttura.

L'articolo 8 mira, dunque, a chiarire chi sono gli aventi economicamente diritto di un ente giuridico controllato da un'associazione. Si tratta innanzitutto delle persone fisiche che esercitano in ultima istanza il controllo effettivo sulle decisioni dell'associazione. È questo il caso, per esempio, se una persona detiene, di fatto o di diritto, un potere di maggioranza sulle decisioni dell'associazione e può in particolare disporre dei beni dell'associazione. In assenza di tali persone, l'avente economicamente diritto che deve essere identificato è il membro superiore del suo organo direttivo. Tale disposizione corrisponde a quella dell'articolo 4 capoverso 2 LTPG, che prevede di identificare a titolo sussidiario il membro superiore dell'organo direttivo dell'ente giuridico.

Art. 9 Avente economicamente diritto di una società in accomandita per investimenti collettivi di capitale

La società in accomandita per investimenti collettivi di capitale (SAcCol) è una forma di società prevista specificamente dagli articoli 98–109 della legge del 23 giugno 2006¹⁵ sugli investimenti collettivi (LlCol). Tenuto conto delle particolarità legate alla sua struttura, è opportuno prevedere una regola speciale per precisare chi ne è l'avente economicamente diritto.

All'interno di una SAcCol si distinguono due categorie di soci: la prima è quella dei soci illimitatamente responsabili, che per legge devono essere società anonime di diritto svizzero (cfr. art. 98 cpv. 2 LlCol): gestiscono i fondi, prendono le decisioni d'investimento e rispondono dei debiti della società. La seconda è quella dei soci accomandanti, che devono essere investitori qualificati ai sensi dell'articolo 10 capoverso 3 o 3^{ter} LlCol: si limitano ad apportare il capitale e non partecipano alla gestione.

Il capoverso 1 precisa che solo soci illimitatamente responsabili possono controllare la SAcCol; poiché si tratta sempre di società anonime, sarà necessario risalire la catena di

¹⁵ RS 951.31

controllo per identificare chi esercita in ultima istanza il controllo sulla società anonima e, tramite quest'ultima, sulla SAcCol.

Per contro, i soci accomandanti non sono considerati aventi economicamente diritto, anche se detengono una partecipazione superiore al 25 per cento nella società, in quanto non possono esercitare alcun controllo sulla SAcCol.

Il capoverso 2 precisa che, se la o le società che sono soci illimitatamente responsabili non hanno aventi economicamente diritto ai sensi dell'articolo 4 capoverso 1 LTPG, per esempio perché si tratta di una società anonima con azionariato disperso, si applica la disposizione dell'articolo 4 capoverso 2 LTPG: è il membro superiore dell'organo direttivo della SAcCol che dovrà essere identificato quale avente economicamente diritto.

Art. 10 Informazioni per l'identificazione di una persona fisica

Questo articolo disciplina in modo sostanziale quali informazioni deve ottenere l'ente giuridico su una persona fisica. Sono ridotte al minimo indispensabile al fine di consentire alle autorità che consultano il registro (p. es. l'autorità penale o l'autorità di controllo) di procedere a un'identificazione della persona e, al tempo stesso, ridurre il più possibile per l'ente giuridico interessato l'onere relativo all'aggiornamento di tali dati.

Capoverso 1: oltre al cognome e a tutti i nomi, devono essere raccolte anche la data di nascita e la/e cittadinanza/e della persona da annunciare. Inoltre, è necessario richiedere il Comune di domicilio (non il luogo di domicilio), il numero postale di avviamento dell'indirizzo del domicilio e lo Stato in cui la persona è domiciliata.

Il numero postale di avviamento è necessario poiché solo il numero postale di avviamento consente di identificare in modo univoco i Comuni con lo stesso toponimo. La via non deve essere specificata, perché non è necessaria per l'identificazione.

Le ulteriori disposizioni di questa ordinanza stabiliscono in quali casi è necessario integrare queste informazioni di base (p. es. art. 15 cpv. 2 lett. d n. 2, che richiede anche il ruolo della persona nel trust).

Capoverso 2: l'ente giuridico deve chiarire, per ogni persona fisica annunciata, se quest'ultima dispone di un numero AVS. Non è tuttavia necessario procurarsi il numero AVS stesso. Se emerge che la persona non dispone di un numero AVS, l'ente giuridico deve procurarsi una copia del passaporto svizzero o straniero, della carta d'identità svizzera o straniera o della carta di soggiorno svizzera di tale persona.

Art. 11 Informazioni per l'identificazione di un ente giuridico

Questa disposizione stabilisce quali informazioni l'ente giuridico che effettua l'annuncio deve raccogliere sugli enti giuridici all'interno della sua catena di controllo e quali deve fornire su se stesso. Tali informazioni servono a identificare in modo univoco gli enti giuridici.

Le ulteriori disposizioni di questa ordinanza stabiliscono in quali casi è necessario integrare queste informazioni di base (p. es. art. 23, che richiede informazioni aggiuntive per gli enti giuridici di diritto estero).

Art. 12 Informazioni sulla natura del controllo

Secondo l'articolo 7 LTPG, gli enti giuridici devono identificare i propri aventi economicamente diritto. Da un lato, devono verificarne l'identità (cfr. art. 10), dall'altro, devono definire la natura e l'estensione (cfr. art. 13) del controllo da questi esercitato.

La natura del controllo esercitato da un avente economicamente diritto definisce il rapporto, di diritto o di fatto, su cui si basa il controllo. L'ente giuridico constata innanzitutto se l'avente economicamente diritto esercita il controllo da solo o d'intesa con terzi (cfr. art. 4). Poi determina se il controllo è esercitato in modo diretto o indiretto (tramite una catena di controllo, cfr. art. 2). Infine, deve stabilire se il controllo è esercitato tramite partecipazione (art. 1 e 2) o in altro modo (art. 3). All'interno di una struttura complessa, il primo livello della catena di controllo determina la natura del controllo.

Art. 13 Informazioni sull'entità della partecipazione

Una volta che l'ente giuridico ha definito la natura della partecipazione (cfr. art. 12), deve determinare l'estensione del controllo, vale a dire l'entità della partecipazione in questione. Non è necessario specificare il numero esatto di azioni o la percentuale di partecipazione dell'avente economicamente diritto. L'ente giuridico deve unicamente determinare se tale partecipazione raggiunge o supera determinati valori soglia. Si dovrà quindi stabilire se il controllo esercitato dall'avente economicamente diritto si basa su una partecipazione al capitale o ai diritti di voto pari o superiore al 25 % e inferiore o pari al 50 % ($\geq 25\%$ e $\leq 50\%$), superiore al 50 % e inferiore o pari al 75 % ($> 50\%$ e $\leq 75\%$) o superiore al 75 % ($> 75\%$).

In linea di principio, la partecipazione da annunciare è la quota del capitale dell'ente giuridico detenuta dall'avente economicamente diritto. In via d'eccezione, se la quota di controllo basata sui diritti di voto è maggiore e consente di raggiungere una soglia di controllo determinante più elevata, la partecipazione da annunciare è quella ai diritti di voto.

Le soglie di partecipazione indicate nel capoverso 1 non comportano alcun obbligo supplementare per gli intermediari finanziari. L'intermediario finanziario può limitarsi a identificare l'avente economicamente diritto in caso di partecipazione pari ad almeno il 25 per cento del capitale o dei diritti di voto ai sensi dell'articolo 4 in combinato disposto con l'articolo 2a capoverso 3 LRD.

Secondo il capoverso 3, in una struttura complessa con diversi livelli di controllo la partecipazione da determinare è quella del primo livello, ossia la partecipazione detenuta direttamente nell'ente soggetto agli obblighi di annuncio. Se per esempio una persona detiene il 100 per cento di una società holding, che a sua volta detiene il 51 per cento di un ente giuridico, quest'ultimo ente giuridico determina che la persona in questione è un avente economicamente diritto e che detiene, indirettamente e tramite partecipazione, una quota nell'ente superiore al 50 per cento ma inferiore al 75 per cento.

Se un ente giuridico è controllato da più aventi economicamente diritto che agiscono d'intesa tra loro (riguardo a questo concetto cfr. art. 4), l'ente giuridico accerta l'identità di ciascun avente economicamente diritto e raccoglie le informazioni necessarie per l'identificazione di ognuno (cittadinanza/e, Comune di domicilio ecc.). La partecipazione detenuta dalle persone che agiscono d'intesa viene invece determinata in modo globale in base al capoverso 2. In altre parole, l'ente giuridico non deve indicare le singole partecipazioni detenute da ciascuna persona.

Art. 14 Informazioni sul controllo esercitato in altro modo

Se un ente giuridico è controllato in altro modo (cfr. art. 3), deve raccogliere determinate informazioni supplementari su come è esercitato il controllo. Tali informazioni sono stabilite nell'articolo 14.

Per prima cosa, l'ente giuridico deve chiarire le modalità con cui è esercitato il controllo sulla base delle categorie indicate nell'articolo 3. Deve precisare, per esempio, se il controllo è esercitato attraverso un'intesa tra gli azionisti, un diritto di veto o rapporti tra persone vicine.

Se il controllo è esercitato attraverso un rapporto fiduciario (cfr. art. 3 cpv. 2 lett. e), l'ente giuridico dovrà identificare il mandante o il fiduciario (cfr. art. 15 cpv. 2 lett. c). Se il mandante coincide con l'avente economicamente diritto, oltre alle informazioni sull'avente economicamente diritto, l'ente giuridico dovrà raccogliere quelle necessarie riguardo al fiduciario che detiene una partecipazione significativa nell'ente giuridico (fiduciario). Questo obbligo vale anche se la catena di controllo è più lunga e comprende un rapporto fiduciario su un altro livello. Strutture di questo tipo rappresentano in ogni caso una forma indiretta di controllo, dal momento che tra l'ente giuridico e l'avente economicamente diritto c'è sempre una persona interposta. Se, per esempio, l'avente economicamente diritto controlla una società anonima che ha affidato a un fiduciario l'incarico di detenere una quota pari almeno al 25 per cento di una società a garanzia limitata (Sagl) soggetta agli obblighi di annuncio, quest'ultima deve identificare non solo l'avente economicamente diritto, ma anche il mandante (la società anonima) e il fiduciario (cfr. all. 1 n. 2.4 e 2.5).

Infine, il capoverso 2 precisa che, nel caso l'ente giuridico sia controllato in altro modo, ma comunque sulla base di una partecipazione determinabile, esso deve definire anche l'entità di tale quota in base ai valori soglia di cui all'articolo 13 capoverso 1 (25 %, 50 % o 75 %). Se, per esempio, un fiduciario detiene per il mandante il 60 per cento di un ente giuridico, l'ente giuridico soggetto agli obblighi di annuncio comunica di essere controllato in altro modo e che questo controllo si basa su una quota superiore al 50 per cento.

Art. 15 Informazioni sulla catena di controllo

L'avente economicamente diritto può controllare l'ente giuridico attraverso persone fisiche, enti giuridici o costrutti giuridici (in particolare trust). La totalità delle relazioni, di diritto e di fatto, che esistono tra le diverse persone e gli enti giuridici interessati e che consentono all'avente economicamente diritto di esercitare un controllo effettivo sull'ente giuridico costituisce la catena di controllo.

In alcune configurazioni in cui è più difficile creare trasparenza o in cui sussiste un rischio elevato che l'ente giuridico sia utilizzato per scopi illegali, quest'ultimo deve raccogliere informazioni non solo sull'avente economicamente diritto (ossia sulla persona che esercita in definitiva il controllo), ma anche sulle persone, gli enti giuridici e i trust che fanno parte della catena di controllo e che, quindi, rappresentano i livelli di controllo tra l'avente economicamente diritto e l'ente giuridico soggetto agli obblighi di annuncio. Acquisendo queste informazioni, l'ente giuridico sarà più sicuro di aver identificato correttamente gli aventi economicamente diritto. Le informazioni relative alla catena di controllo vengono iscritte nel registro e rivestono grande importanza sotto il profilo operativo per le autorità incaricate del riconoscimento e del perseguimento dei casi di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo, come MROS e le autorità di perseguimento penale federali e cantonali. Esse servono anche da base per l'analisi dei rischi svolta dalle autorità competenti nell'ambito della valutazione nazionale dei rischi.

Secondo il capoverso 1 lettera a è necessario raccogliere informazioni su una catena di controllo se la struttura è considerata complessa per il numero di livelli di controllo, ovvero se tra l'ente giuridico soggetto agli obblighi di annuncio e l'avente economicamente diritto vi sono almeno due livelli. Tale disposizione non riguarda quindi i casi in cui l'avente economicamente diritto controlla una società madre che controlla direttamente la filiale soggetta agli obblighi di annuncio (livello interposto).

Inoltre, secondo la lettera b è necessario raccogliere informazioni anche sulle strutture che includono un rapporto fiduciario o un trust, ovvero le strutture di cui spesso non si conosce la trasparenza e che in molti casi sono attive a livello transnazionale. Per queste ultime sussiste un rischio particolare che possano essere utilizzate da criminali per dissimulare la propria identità di aventi economicamente diritto.

Infine, secondo la lettera c è necessario raccogliere informazioni sulle catene di controllo anche se nei confronti di almeno un avente economicamente diritto dell'ente giuridico (tra cui rientrano anche a titolo sussidiario gli aventi economicamente diritto annunciati come membri superiori dell'organo direttivo [cfr. art. 4 cpv. 2 LTPG]) è stata emanata una misura coercitiva in base alla LEmb o alla LVP¹⁶.

Nei casi di cui alle lettere b e c non ha importanza il numero di livelli di cui si compone la catena di controllo. Appena si è in presenza, per esempio, di un trust o di un rapporto fiduciario, è necessario raccogliere le informazioni sulla catena di controllo.

Le categorie qui definite servono esclusivamente all'applicazione dell'articolo 15 OTPG e non fungono da base per l'analisi dei rischi che viene richiesta agli intermediari finanziari secondo la LRD.

Il capoverso 2 stabilisce le informazioni che l'ente giuridico è tenuto a raccogliere sugli anelli della catena di controllo.

Per le persone fisiche (lett. a) e gli enti giuridici (lett. b) si può fare riferimento ai commenti agli articoli 10 e 11.

Nel caso si debba identificare un ente giuridico o una persona che opera a titolo fiduciario, deve essere indicato anche il ruolo nel rapporto fiduciario (lett. c), ovvero se si tratta di mandanti o fiduciari.

In caso di identificazione di un trust (cpv. 2 lett. d), devono essere raccolte in particolare le informazioni sul diritto applicabile al trust. Inoltre, in tutti i casi, devono essere ottenute informazioni sul trustee, poiché svolge un ruolo centrale all'interno della struttura del trust, in quanto è la persona che esercita il controllo legale sui beni in trust e il suo indirizzo corrisponde a quello utilizzato per il trust.

In una fase successiva è necessario definire gli aventi economicamente diritto del trust in applicazione dell'articolo 15 LTPG, ovvero le persone fisiche che partecipano al trust, nonché qualsiasi altra persona che eserciti un controllo sul trust (cfr. art. 5 e 6). Anche il trustee è l'avente economicamente diritto, qualora si tratti di una persona fisica. Per ogni persona fisica identificata, inoltre, deve essere indicato il suo ruolo all'interno della struttura del trust, per esempio se è disponente, guardiano o beneficiario. Se le parti del trust sono persone giuridiche, è necessario determinare chi sono gli aventi economicamente diritto di questa persona giuridica. Queste persone saranno considerate anche l'avente economicamente diritto del trust (cfr. art. 15 cpv. 1 lett. e LTPG). Ad esempio, una persona fisica è considerata l'avente economicamente diritto del trust se detiene una partecipazione superiore al 50 per cento della società anonima che funge da trustee.

Infine, occorre accertare l'eventuale discrezionalità del trust. Ciò è importante, in quanto permette di stabilire se i beneficiari hanno già diritti fissi sui beni in trust o se il trustee può decidere a propria discrezione circa le distribuzioni. Questa distinzione può essere rilevante in particolare per l'identificazione degli aventi economicamente diritto, in quanto se il trust è discrezionale i beneficiari non possono essere obbligatoriamente identificati per nome. Dal punto di vista della lotta contro il riciclaggio di denaro, i trust discrezionali sono considerati molto più rischiosi rispetto ai trust non discrezionali.

¹⁶ RS 196.1

Art. 16 Informazioni su enti giuridici controllati parzialmente da un ente giuridico quotato in borsa

L'articolo 16 disciplina la situazione in cui un ente giuridico nella catena di controllo è detenuto in parte da un ente giuridico quotato in borsa in Svizzera o all'estero. Il valore soglia del 25 per cento è dato dal fatto che per le partecipazioni al di sotto di questo valore non si parla di «controllo» in base alla LTPG (cfr. art. 4 cpv. 1 LTPG). Il limite superiore del 75 per cento deriva a sua volta dall'articolo 3 lettera a LTPG, secondo cui le filiali detenute per oltre il 75 per cento da uno o più enti giuridici i cui diritti di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in borsa sono escluse dal campo d'applicazione della legge.

In questo senso, un ente giuridico che sia controllato in parte da un ente giuridico quotato in borsa non deve identificare una persona fisica a titolo di avente economicamente diritto per la partecipazione detenuta da tale ente giuridico quotato. Deve unicamente raccogliere le informazioni sull'ente giuridico quotato in questione (cfr. art. 7 cpv. 3 LTPG). La trasparenza sui detentori dell'ente giuridico quotato deriva infatti dalle prescrizioni del diritto sulle borse; non è pertanto necessario che l'ente giuridico identifichi di nuovo le persone che detengono una partecipazione di controllo all'interno dell'ente giuridico quotato o che il registro contenga tali persone.

Art. 17 Informazioni su enti giuridici controllati da un istituto di previdenza professionale o un istituto dedito alla previdenza

Gli istituti di previdenza professionale e gli istituti dediti alla previdenza soggetti a vigilanza secondo gli articoli 61 e 64a della legge federale del 25 giugno 1982¹⁷ sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità non sono assoggettati alla LTPG (cfr. art. 3 lett. b LTPG). Sono contemplati da questa eccezione soltanto gli istituti svizzeri; questi ultimi presentano solo un rischio ridotto di riciclaggio di denaro. Non sono pertanto tenuti a identificare i propri aventi economicamente diritto e ad effettuare annunci al registro per la trasparenza.

La legge non stabilisce tuttavia chi debba essere identificato a titolo di avente economicamente diritto se un tale istituto controlla un altro ente giuridico assoggettato. In tal caso, vanno considerati i limitati rischi di abuso associati agli istituti di previdenza e l'impossibilità pratica di registrare, accertare e annunciare tutti i beneficiari delle prestazioni dell'istituto (cfr. art. 19 LTPG, che consente al Consiglio federale di prevedere regole semplificate in caso di rischi limitati per determinate categorie di persone giuridiche). Se l'ente giuridico è controllato in ultima istanza da un istituto di previdenza, per la partecipazione detenuta da quest'ultimo è quindi tenuto soltanto a raccogliere e annunciare al registro i dati identificativi dell'istituto.

L'ordinanza in questo caso si basa sulle regole previste per gli enti giuridici quotati in borsa (cfr. art. 3 lett. a LTPG e art. 16 OTPG).

Art. 18 Informazioni su enti giuridici controllati da un fondo contrattuale di investimento

Un fondo contrattuale di investimento è un contratto stipulato tra la direzione del fondo, la banca depositaria e gli investitori del fondo. Per la gran parte, gli investimenti effettuati dalla direzione del fondo in nome proprio ma per conto degli investitori del fondo sono diversificati e le quote detenute per conto degli investitori sono inferiori alla soglia determinante del 25 per cento (art. 4 LTPG). Non è tuttavia escluso che la direzione del fondo possa detenere, a titolo temporaneo o più permanente, una partecipazione rilevante all'interno di un ente giuridico tenuto a iscriversi nel registro per la trasparenza. L'articolo 18 precisa che in tale

¹⁷ RS 831.40

eventualità l'ente giuridico può limitarsi a raccogliere le informazioni relative alla direzione del fondo.

Art. 19 Informazioni sull'ente giuridico soggetto agli obblighi di annuncio

Per consentire l'identificazione in modo univoco dell'ente giuridico soggetto agli obblighi di annuncio, la lettera a prevede che nell'annuncio vengano riportate le informazioni di cui all'articolo 11. L'autorità che tiene il registro verifica le informazioni annunciate in base ai dati presenti nel registro di commercio e del registro IDI e a quelli nella banca dati centrale degli enti giuridici (cfr. art. 59 cpv. 1).

Affinché l'autorità che tiene il registro o l'autorità di controllo abbia una persona di contatto nel caso di un eventuale controllo dei dati presenti nel registro per la trasparenza, in base alla lettera b dovranno essere forniti anche i dati di contatto della persona fisica che effettua l'annuncio. Il termine «funzione» è intenzionalmente definito in modo ampio e può includere qualsiasi funzione presente in un ente giuridico, per esempio il presidente del consiglio di amministrazione, l'amministratore, il segretario, il capodivisione ecc. Lo stesso termine può inoltre comprendere funzioni esterne all'ente giuridico, per esempio nel caso in cui l'esecuzione dell'annuncio sia delegata a terzi. In questi casi, come funzione è possibile indicare anche «fiduciario», «consulente fiscale» o definizioni analoghe.

La comunicazione tra l'autorità che tiene il registro e l'ente giuridico avviene tramite la piattaforma di comunicazione elettronica di cui all'articolo 26 capoverso 1 OTPG, a meno che l'ente giuridico non richieda esplicitamente la comunicazione per posta. Se desidera la comunicazione per posta dovrà indicarlo nell'annuncio al registro per la trasparenza come stabilito alla lettera c. Diversamente, riceverà tutte le eventuali informazioni dall'autorità che tiene il registro solo tramite la piattaforma di comunicazione elettronica.

Il canale di comunicazione scelto dall'ente giuridico ha valore soltanto nei confronti dell'autorità che tiene il registro. Per la comunicazione dell'autorità di controllo con l'ente giuridico o le persone interessate nell'ambito di una procedura di controllo non è possibile scegliere il canale di comunicazione. Nel caso di procedure amministrative, per le modalità di trasmissione delle informazioni si applicano le norme della procedura amministrativa (cfr. art. 21a e 34 segg. della legge federale del 20 dicembre 1968¹⁸ sulla procedura amministrativa [PA] nonché l'ordinanza del 18 giugno 2010¹⁹ sulla comunicazione per via elettronica nell'ambito di procedimenti amministrativi [OCE-PA]).

Art. 20 Informazioni sull'avente economicamente diritto

Capoverso 1: per ogni avente economicamente diritto l'ente giuridico trasmette le informazioni previste dalla legge (art. 9 cpv. 1–3 LTPG), comprese le informazioni concernenti la natura e l'estensione del controllo e quelle per l'identificazione degli aventi economicamente diritto. Le informazioni da annunciare includono pure i dati raccolti riguardo alla catena di controllo, in particolare quelli per l'identificazione delle persone fisiche all'interno della catena di controllo. Per ogni persona fisica annunciata come avente economicamente diritto o all'interno della catena di controllo deve essere chiarito se dispone di un numero AVS. In caso negativo, l'ente giuridico deve trasmettere una copia del passaporto svizzero o straniero, della carta d'identità svizzera o straniera o della carta di soggiorno svizzera di tale persona (cfr. art. 10 cpv. 2).

Capoverso 2: se nessuna persona fisica raggiunge il valore soglia di cui all'articolo 13 capoverso 1 o non controlla in altro modo l'ente giuridico che effettua l'annuncio, quale avente economicamente diritto dovrà essere annunciato a titolo sussidiario il membro superiore

¹⁸ RS 172.02

¹⁹ RS 272.1

dell'organo direttivo (art. 4 cpv. 2 LTPG). Al capoverso 2 sono stabilite le informazioni che devono essere annunciate in questo caso.

Un possibile esempio di applicazione di questa regola sono le cooperative. Nelle cooperative si applica il principio capitario («una testa, un voto»; art. 885 CO) e non è obbligatorio emettere certificati di quota (cfr. art. 833 n. 1 CO), per cui nella prassi capita spesso che nessuno soddisfi i criteri di cui all'articolo 4 capoverso 1 LTPG. In questi casi si applica dunque l'articolo 4 capoverso 2 LTPG in combinato disposto con l'articolo 20 capoversi 2 e 3 dell'ordinanza e a titolo sussidiario deve essere annunciato il membro superiore dell'organo direttivo.

Capoverso 3: secondo la lettera a si considera quale membro superiore dell'organo direttivo, in linea di principio, la persona che detiene la presidenza della gestione, sempre che l'ente giuridico disponga di un organo di gestione separato. Se la forma giuridica consente la delega della gestione (come p. es. nel caso della società anonima svizzera, art. 716 cpv. 2 CO) e se l'ente giuridico si è avvalso di questa possibilità, dovrà essere annunciata la persona che presiede tale gestione. Nella pratica, i ruoli corrispondenti sono spesso designati con i concetti di «CEO» oppure di «presidente della gestione» (o «presidente dei gerenti») o «presidente della direzione». Se l'ente giuridico non ha esercitato il diritto di delega della gestione a un organo esterno all'amministrazione, si applica la lettera b. Si ricorda che, diversamente dalla società anonima svizzera, la Sagl di diritto svizzero prevede sempre un organo di gestione. I gerenti della Sagl devono essere iscritti nel registro di commercio (cfr. art. 73 cpv. 1 lett. p ORC). In generale deve essere identificata la persona che decide in merito all'attività corrente dell'ente giuridico. In caso di liquidazione o moratoria deve essere annunciato il liquidatore o il commissario secondo le lettere c e d; se questo è una persona giuridica, l'ente giuridico deve annunciare solo la sua ditta. In questi casi, quindi, non deve risalire la catena di controllo fino all'identificazione delle persone fisiche che in definitiva controllano questa persona giuridica.

Capoverso 4: se più persone esercitano congiuntamente le funzioni (p. es. se vi è una co-gestione o vi sono più liquidatori), queste dovranno essere dichiarate insieme nello stesso annuncio. Non si ha un esercizio congiunto delle funzioni unicamente perché le persone hanno diritto di firma collettiva, deve trattarsi effettivamente di una co-gestione o di una co-presidenza.

Art. 21 Informazioni in caso di mancata identificazione o verifica degli aventi economicamente diritto

L'articolo 21 precisa quali informazioni devono essere annunciate quando esistono aventi economicamente diritto, ma non è possibile identificarli o verificarne l'identità sulla base delle informazioni ricevute (art. 9 cpv. 3 LTPG). In questo caso, il membro superiore dell'organo direttivo secondo l'articolo 20 capoverso 3 deve essere annunciato come persona soggetta all'obbligo di informazione. In tale eventualità, la persona soggetta all'obbligo di informazione non è considerata avente economicamente diritto, ma funge esclusivamente da interlocutore per le autorità.

Questa situazione deve essere chiaramente distinta dal caso in cui il membro superiore dell'organo direttivo deve essere annunciato a titolo sussidiario quale avente economicamente diritto (art. 20 cpv. 2), perché nessuna persona fisica soddisfa i criteri di un avente economicamente diritto (art. 4 cpv. 1 e 2 LTPG).

Il capoverso 1 definisce le informazioni da annunciare sulla persona soggetta all'obbligo di informazione, nonché sugli accertamenti effettuati in merito agli aventi economicamente diritto non identificati.

Il capoverso 2 precisa il modo in cui l'annuncio deve essere effettuato se l'ente giuridico ha potuto effettuare l'identificazione (o la verifica dell'identità) soltanto per una parte degli aventi economicamente diritto. In tal caso l'ente giuridico deve annunciare l'identità di quegli aventi economicamente diritto che ha potuto identificare. Per gli aventi economicamente diritto che non ha potuto identificare o verificare, annuncia in via complementare le informazioni rilevanti, ivi inclusi il nome e i dati identificativi della persona tenuta a fornire informazioni.

Art. 22 Principio

In generale le regole per gli enti giuridici di diritto privato svizzero si applicano per analogia anche agli enti giuridici di diritto estero, a meno che, data la loro natura, non siano previste disposizioni speciali a livello di legge o di ordinanza.

Art. 23 Ulteriori informazioni sull'ente giuridico soggetto agli obblighi di annuncio

Oltre alle informazioni previste dall'articolo 11 dell'ordinanza, gli enti giuridici di diritto estero devono annunciare determinate informazioni supplementari.

Inoltre, al momento dell'annuncio, gli enti giuridici devono indicare quali caratteristiche di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera b LTPG che comportano il loro obbligo di annuncio sono ad essi applicabili (p. es. se si tratta di un ente giuridico secondo l'art. 2 cpv. 1 lett. b n. 1 LTPG con una filiale in Svizzera iscritta nel registro di commercio).

Per poter assicurare che la corrispondenza dell'autorità che tiene il registro o dell'autorità di controllo pervenga anche all'ente giuridico di diritto estero, quest'ultimo dovrà indicare un rappresentante o un recapito in Svizzera. Se l'ente giuridico ha scelto la comunicazione per posta con l'autorità che tiene il registro, questa avverrà tramite il rappresentante indicato o il recapito in Svizzera.

Art. 24

In base all'articolo 2 capoverso 3 in combinato disposto con l'articolo 18 LTPG, le persone giuridiche di diritto estero con amministrazione effettiva in Svizzera devono tenere un elenco dei loro titolari nel luogo dell'amministrazione effettiva. Il concetto di «amministrazione effettiva» è disciplinato dal diritto tributario (cfr. art. 50 della legge federale del 14 dicembre 1990²⁰ sull'imposta federale diretta [LIFD]).

Tale obbligo non riguarda soltanto le persone giuridiche di diritto estero. Si applica anche ad altri enti giuridici designati dal Consiglio federale tenendo conto delle raccomandazioni internazionali in materia di trasparenza a fini fiscali (cfr. art. 2 cpv. 3 LTPG).

L'articolo 24 dà esecuzione a questa delega al Consiglio federale disponendo che sono enti giuridici in base all'articolo 2 capoverso 3 e all'articolo 18 LTPG, oltre alle persone giuridiche di diritto estero, anche gli altri enti giuridici di diritto estero a cui, sulla base delle raccomandazioni del Forum globale sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni a fini fiscali (Forum globale), si applicano i requisiti di trasparenza (cpv. 1). L'articolo 2 capoverso 3 in combinato disposto con l'articolo 18 LTPG attua una raccomandazione del Forum globale²¹ e coincide anche con la Raccomandazione 24 del GAFI, che chiede agli Stati di garantire un accesso alle informazioni sugli aventi economicamente diritto delle persone giuridiche che presentano sufficienti legami con il rispettivo Stato. In veste di organismo internazionale, il Forum globale si occupa di monitorare in modo approfondito e di verificare, nell'ambito di valutazioni tra pari («peer review»), l'attuazione degli standard in materia di trasparenza fiscale

²⁰ RS 642.11

²¹ Cfr. rapporto di valutazione tra pari («peer review») del Forum globale relativo alla Svizzera, 2020, n. 126.

e scambio di informazioni su domanda («exchange of information on request»)²² nonché in materia di scambio automatico di informazioni a fini fiscali. Lo scambio di informazioni su domanda consiste nello scambio internazionale di informazioni su richiesta prevedibilmente rilevanti per l'amministrazione o l'esecuzione delle leggi fiscali nazionali della giurisdizione richiedente. Tutti i membri del Forum globale (dati al 2025: 171 Stati e territori²³) hanno acconsentito a sottoporsi a una valutazione tra pari in vista dell'attuazione dello standard per lo scambio di informazioni su domanda. Anche Stati non membri, ma considerati rilevanti per il lavoro del Forum globale, sono sottoposti a verifica. I singoli Stati e territori vengono controllati al fine di valutare l'applicazione del quadro legale e regolamentare e le modalità di implementazione nella prassi. La verifica si basa sui «terms of reference» stilati nel 2016 per valutare lo scambio di informazioni su domanda, i quali suddividono gli standard in tre categorie, per un totale di dieci criteri di valutazione: disponibilità (A), accesso dell'autorità competente (B) e scambio (C) di informazioni bancarie e contabili nonché di informazioni sui rapporti di proprietà. Se viene rilevata una necessità di miglioramento, al termine della verifica vengono formulate delle raccomandazioni. L'esito finale è composto da un giudizio per ogni criterio e da un giudizio complessivo. La situazione dei singoli Stati e territori, i fattori su cui si basa la verifica e i risultati sono riportati in un rapporto finale. Questi rapporti vengono pubblicati e gli Stati e i territori oggetto di verifica sono tenuti a seguire le raccomandazioni in essi contenute. Lo scopo ultimo è che i Paesi attuino in modo efficiente gli standard internazionali in materia di trasparenza e scambio di informazioni a fini fiscali.

Il capoverso 2 esplicita quali sono i capitoli rilevanti dei rapporti di valutazione tra pari²⁴ pubblicati dal Forum globale per i singoli Stati. Questi rapporti sono completi e contengono analisi dettagliate relative ai principali aspetti della verifica. L'obiettivo è spiegare agli altri Stati aderenti in che modo lo Stato sottoposto a verifica attua gli standard. Le informazioni contenute nei rapporti, in particolare le spiegazioni relative a persone giuridiche e altri enti giuridici, provengono innanzitutto dagli Stati sottoposti a verifica e possono quindi essere considerate accurate e affidabili. Gli sviluppi in questo ambito vengono documentati nel quadro delle procedure di monitoraggio e di eventuali rapporti di follow-up. Le spiegazioni al riguardo sono puntuali e quindi di immediata utilità per l'identificazione degli aventi economicamente diritto. Nella parte A (disponibilità di informazioni) dei rapporti sono contenute informazioni sulla costituzione e sull'iscrizione al registro degli enti giuridici rilevanti in base al diritto civile e fiscale, statistiche, spiegazioni specifiche sulle diverse persone giuridiche, sugli enti giuridici e sui costrutti giuridici nonché dati relativi alla disponibilità di informazioni sugli aventi economicamente diritto. Questi dati permettono di tratteggiare un quadro della situazione nei singoli Stati e di identificare le persone giuridiche di diritto estero nonché altri enti giuridici di diritto estero che rientrano nel campo d'applicazione della LTPG. Per eventuali dubbi è possibile contattare l'autorità competente del Paese in questione tramite il segretariato del Forum globale. Il fatto di basarsi sui rapporti del Forum globale consente pertanto una determinazione affidabile, semplice e univoca delle categorie di enti giuridici interessate.

Il capoverso 3 regola il caso di un ente giuridico di diritto estero con amministrazione effettiva in Svizzera che proviene da uno Stato non aderente al Forum globale e, di conseguenza, è privo di rapporti di valutazione. Gli Stati aderenti al Forum globale sono 173, pertanto si tratta di un'eventualità piuttosto rara, che deve però essere chiarita nell'ottica di una regolamentazione esaustiva. In un caso di questo genere possono essere utilizzati i rapporti di altri organismi nazionali o internazionali competenti, per esempio i rapporti di valutazione del GAFI, studi di diritto comparato o analisi specifiche dell'Istituto svizzero di diritto comparato.

²² [Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes | OECD](#)

²³ <https://web.archive.oecd.org/fr/fiscalite/transparence/a-propos/membres/>

²⁴ I rapporti possono essere consultati agli indirizzi: 1) www.oecd-ilibrary.org > Browse by Theme and Country > Taxation + nome dello Stato > Peer Review Report on the Exchange of Information on Request; 2) [Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes | OECD](#) (i rapporti sono ordinati in base all'anno della verifica).

Occorre sottolineare che l'articolo 24 è applicato solo in combinato disposto con l'articolo 18 LTPG, che ha recepito l'attuale disposizione dell'articolo 22^{bis} della legge del 28 settembre 2012²⁵ sull'assistenza amministrativa fiscale (LAAF) e prescrive che nel luogo dell'amministrazione effettiva venga tenuto un elenco dei titolari. Tale disposizione non riguarda gli altri obblighi previsti dalla LTPG, compresi gli obblighi di annuncio al registro per la trasparenza.

Art. 25

Per poter raccogliere tutte le informazioni necessarie secondo gli articoli 10–18 (p. es. identità della persona da annunciare, natura ed estensione del controllo esercitato dall'avente economicamente diritto, catena di controllo, controllo esercitato in altro modo) e annunciarle al registro per la trasparenza, l'ente giuridico deve ottenerle dai titolari di quote sociali sottoposti agli obblighi di annuncio secondo l'articolo 13 LTPG. Di conseguenza, le informazioni che tali persone devono annunciare corrispondono come minimo alle informazioni che l'ente giuridico deve annunciare al registro per la trasparenza.

Dal punto di vista dell'autorità di controllo, i titolari di quote di un ente giuridico soggetto agli obblighi di annuncio costituiscono importanti fonti di informazione e sono pertanto tenuti a fornire informazioni nell'ambito dei controlli (cfr. art. 37 cpv. 1 lett. b e art. 43 lett. c LTPG). In caso di violazione ripetuta degli obblighi di annuncio, l'autorità di controllo può sospendere, a titolo di provvedimento, i diritti societari e patrimoniali dell'azionista o del socio interessato (cfr. art. 38 cpv. 2 LTPG).

Art. 26 Principio

In generale, secondo il capoverso 1 gli annunci devono essere effettuati attraverso la piattaforma di comunicazione elettronica EasyGov²⁶ gestita dalla SECO. Attraverso tale piattaforma, gli enti giuridici possono sbrigare già oggi in modo semplice, rapido ed efficiente un gran numero di procedure amministrative. Per poter annunciare gli aventi economicamente diritto attraverso la piattaforma di comunicazione elettronica, gli enti giuridici devono prima registrarsi sulla piattaforma, se non hanno ancora provveduto.

Inoltre, secondo il capoverso 2 il DFGP può anche fornire un'interfaccia attraverso la quale gli enti giuridici o terzi da essi incaricati possono trasmettere l'annuncio al registro per la trasparenza. Questa ulteriore possibilità di trasmettere gli annunci al di fuori della piattaforma di comunicazione elettronica durante la consultazione è stata richiesta soprattutto dai fornitori di servizi che intendono supportare gli enti giuridici nell'adempimento dei loro obblighi di annuncio. L'interfaccia deve consentire la trasmissione di informazioni strutturate dai propri sistemi al registro per la trasparenza. Tuttavia, per motivi di risorse, al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza l'interfaccia non sarà ancora disponibile.

Art. 27–28 Conferimento di procura e registrazione

Affinché un ente giuridico possa trasmettere un annuncio al registro per la trasparenza tramite la piattaforma di comunicazione elettronica, è necessario che almeno una persona fisica si registri sulla piattaforma per conto dell'ente stesso. Dopo la registrazione, la persona potrà selezionare sulla piattaforma di comunicazione elettronica gli enti giuridici per conto dei quali desidera effettuare procedure amministrative tramite la piattaforma stessa, sia in relazione al registro per la trasparenza sia con riferimento ad altri servizi offerti sulla piattaforma di comunicazione elettronica (p. es. la modifica delle iscrizioni nel registro di commercio, la richiesta di un titolo di protezione per un marchio ecc.). Gli enti giuridici selezionati riceveranno quindi nel giro di pochi giorni, per posta, un modulo con cui saranno invitati a conferire alla

²⁵ RS 651.1

²⁶ www.easygov.swiss

persona registrata la procura a effettuare le loro procedure amministrative. Il modulo firmato (procura) potrà quindi essere rispedito per posta al gestore della piattaforma di comunicazione elettronica, la SECO, oppure caricato direttamente sulla piattaforma stessa.

Art. 29 Autenticazione

Le persone a beneficio di una procura devono autenticarsi ogni volta che effettuano l'accesso alla piattaforma di comunicazione elettronica. Tale autenticazione può avvenire tramite il Servizio di autenticazione standard della Confederazione AGOV.

La carta di soggiorno è disciplinata secondo le disposizioni degli articoli 71 e 71a dell'ordinanza del 24 ottobre 2007²⁷ sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa.

Art. 30 Numero IDI

Tutti gli enti giuridici iscritti nel registro di commercio dispongono di un IDI. Gli utenti possono presentare una richiesta di assegnazione dell'IDI per conto di essi direttamente tramite la piattaforma di comunicazione elettronica (a meno che non dispongano già di un IDI per altri motivi).

Art. 31 Trattamenti dei dati

I dati salvati comprendono le informazioni necessarie alle persone per la registrazione e per i successivi accessi sulla piattaforma ai fini della loro autenticazione. Vengono inoltre salvate le informazioni relative agli enti giuridici per conto dei quali le persone possono agire tramite la piattaforma di comunicazione elettronica sulla base di una procura. L'identificatore del servizio di autenticazione utilizzato indica l'identificativo tecnico del servizio di autenticazione tramite il quale una persona ha effettuato l'accesso alla piattaforma di comunicazione elettronica. Esso serve a poter tracciare il servizio attraverso il quale è avvenuta l'autenticazione (p. es. AGOV) e qual era il livello di qualità dell'autenticazione (QoA).

Inoltre, sulla piattaforma sono salvate le informazioni che consentono l'identificazione dell'ente giuridico. In particolare, l'indirizzo di domicilio è necessario per recapitare all'ente giuridico il modulo per il conferimento della procura.

Art. 32 Contenuto

L'ordinanza precisa le informazioni che devono essere contenute in un annuncio trasmesso tramite l'ufficio cantonale del registro di commercio competente (cfr. art. 11 LTPG). Queste corrispondono sostanzialmente alle informazioni che devono essere fornite in caso di annuncio diretto al registro per la trasparenza (art. 19 e 20).

Lettera d: dal momento che l'annuncio attraverso l'ufficio del registro di commercio è possibile solo se tutti gli aventi economicamente diritto sono iscritti nel registro di commercio in qualità di soci o di organi dell'ente giuridico, quest'ultimo deve dare conferma di ciò nell'annuncio. L'ente giuridico deve inoltre confermare che non esistono altri aventi economicamente diritto, oltre a quelli annunciati.

Lettera e: anche le modifiche di fatti già iscritti nel registro per la trasparenza possono essere annunciate tramite l'ufficio del registro di commercio se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 11 LTPG. In tal caso l'ente giuridico può trasmettere un nuovo annuncio completo o può limitarsi a trasmettere solo le informazioni da modificare. In quest'ultimo caso, è importante che l'ente giuridico indichi sul modulo che desidera modificare, per esempio, solo

²⁷ RS 142.201

il nome dell'avente economicamente diritto e che le restanti informazioni inserite devono rimanere invariate. Se nell'annuncio non è presente questa indicazione, l'autorità che tiene il registro presume che si tratti di un nuovo annuncio completo. Potrebbe quindi sovrascrivere i fatti già iscritti con il nuovo annuncio, creando così un'iscrizione incompleta.

Art. 33 Modalità

Capoverso 1: l'annuncio all'ufficio del registro di commercio secondo l'articolo 11 capoverso 1 LTPG deve essere allegato all'iscrizione nel registro di commercio come documento separato perché, in caso contrario, le informazioni annunciate per il registro per la trasparenza verrebbero pubblicate nei documenti giustificativi relativi all'iscrizione nel registro di commercio insieme ai documenti di tale registro. Tuttavia, se l'ufficio del registro del commercio rileva che nell'iscrizione al suo registro sono contenuti dati relativi agli aventi economicamente diritto, non può includerli nei documenti giustificativi relativi all'iscrizione nel registro di commercio e pubblicarli. In tal caso, l'ufficio del registro di commercio deve rifiutare tali documenti giustificativi.

Capoverso 2: l'annuncio deve essere presentato o tramite il modulo cartaceo fornito o utilizzando lo strumento di aiuto alla registrazione elettronica. Sia il modulo cartaceo che lo strumento di aiuto alla registrazione elettronica sono forniti dall'autorità che tiene il registro. L'aiuto alla registrazione è un'applicazione Internet che guida l'ente giuridico durante la presentazione dell'annuncio. Una volta che l'ente giuridico ha registrato tutte le informazioni necessarie nell'applicazione Internet, può generare un PDF dei dati registrati e stamparlo. È previsto che su questo PDF i dati registrati debbano poter essere consultati anche tramite codice QR. Questo dovrebbe consentire agli uffici del registro del commercio di registrare in modo efficiente i dati nei loro sistemi, poiché la scansione del codice stesso permetterebbe di acquisire le informazioni in modo strutturato.

Ciò garantisce che le informazioni necessarie vengano raccolte in modo uniforme e strutturato. In questo modo si facilita la verifica, si riducono le domande di chiarimento e si contribuisce a un trattamento efficiente degli annunci, riducendo così l'onere a carico degli enti giuridici e delle autorità.

Capoverso 3: l'annuncio all'ufficio del registro di commercio può essere inoltrato tramite modulo cartaceo o in forma elettronica. Se l'ente giuridico utilizza il modulo cartaceo, può firmarlo di proprio pugno e, per esempio, inviarlo in formato cartaceo per posta all'ufficio del registro di commercio, o può scansarlo, firmarlo elettronicamente e trasmetterlo elettronicamente. Se invece utilizza lo strumento di aiuto alla registrazione elettronica, al termine del processo di registrazione viene creato un riepilogo dei dati. Questo riassunto può essere stampato, firmato di proprio pugno e, per esempio, inviato per posta, oppure è possibile generare un PDF, firmarlo elettronicamente e trasmetterlo elettronicamente all'ufficio del registro del commercio. Occorre in ogni caso garantire che la modalità di trasmissione (per posta o elettronica) sia la stessa dell'operazione del registro di commercio.

Capoverso 4: se l'annuncio è inoltrato in forma elettronica (cfr. cpv. 3), si applicano le disposizioni sulla comunicazione elettronica contenute nell'articolo 12b e seguenti ORC.

Art. 34 Firma dell'annuncio

Capoverso 1: l'annuncio al registro per la trasparenza deve essere firmato da una persona con diritto di firma dell'ente giuridico interessato oppure, in caso di diritto di firma collettiva, da più persone con diritto di firma o da terzi con procura (p. es. un notaio o un fiduciario).

Capoverso 2: per le firme da parte di terzi è necessaria una procura. La firma da parte dei membri con diritto di firma dell'organo superiore garantisce che la procura sia conforme alle

regole di rappresentanza interne dell'ente giuridico e che sia stata validamente conferita. La procura va allegata all'annuncio.

Capoverso 3: se l'ente giuridico sceglie la forma cartacea, l'annuncio deve essere firmato a mano. Ciò corrisponde alle norme in materia di firma per le iscrizioni all'ufficio del registro di commercio.

Capoverso 4: per gli annunci inviati in modo elettronico, invece, è necessaria una firma elettronica qualificata corredata di una marca temporale qualificata (come previsto dall'art. 14 cpv. 2^{bis} CO). Non è però necessaria una firma elettronica qualificata se l'annuncio viene compilato elettronicamente, ma successivamente stampato e firmato a mano.

In caso di trasmissione elettronica dei documenti all'ufficio del registro di commercio, al momento della trasmissione viene rilasciata una ricevuta munita di sigillo elettronico regolamentato e di una marca temporale elettronica ai sensi dell'articolo 2 lettere d e i della legge del 18 marzo 2016²⁸ sulla firma elettronica (FiEle) (cfr. art 12c cpv. 1 lett. b e art. 12b ORC in c.d. con l'art. 130 cpv. 2 del Codice di procedura civile del 19 dicembre 2008²⁹ [CPC] in c.d. con l'art. 2 lett. b dell'ordinanza del 18 giugno 2010³⁰ sulla comunicazione per via elettronica nell'ambito di procedimenti civili e penali nonché di procedure d'esecuzione e fallimento [OCE-PCPE]). La ricevuta serve a dimostrare ciò che è stato trasmesso dalla piattaforma all'ufficio del registro di commercio e come prova dell'effettivo trasferimento del documento. Il sigillo garantisce l'integrità della ricevuta. Gli uffici del registro di commercio possono archiviare separatamente nei loro sistemi i documenti trasmessi ai fini della conservazione o, in caso di annuncio al registro per la trasparenza, per la successiva elaborazione. Per ciascuno di questi documenti gli uffici possono decidere se devono essere raccolti come documento giustificativo. In generale, la ricevuta deve essere conservata nella corrispondenza relativa all'operazione soggetta a iscrizione nel registro di commercio, in quanto conferma la trasmissione dell'iscrizione nel registro di commercio (art. 166 cpv. 4 ORC). Tuttavia, se la ricevuta contiene informazioni sull'annuncio dell'avente economicamente diritto che non possono essere conservate ai sensi dell'articolo 11 capoverso 3 LTPG, l'ufficio del registro di commercio deve redigere un estratto autenticato della ricevuta (che non contenga tali informazioni) e utilizzare tale estratto per la corrispondenza. La ricevuta in quanto tale può non essere conservata anche se l'ufficio del registro di commercio può rintracciare l'iscrizione in altro modo; in questo caso l'articolo 11 capoverso 3 LTPG prevale sull'articolo 166 capoverso 4 ORC.

Capoverso 5: le firme vengono verificate nell'ambito dell'esame preliminare o nella procedura di controllo avviata dall'autorità di controllo. Quest'ultima può chiedere l'autenticazione di una firma autografa se vi sono motivi fondati per dubitare della sua autenticità. Questa misura serve a garantire l'autenticità dell'annuncio e viene applicata esclusivamente in caso di dubbi concreti.

L'ufficio del registro di commercio non è tenuto a verificare né la firma né la procura, non essendo assoggettato ad alcun obbligo di verifica in relazione all'annuncio degli aventi economicamente diritto (cfr. anche art. 11 cpv. 3 LTPG).

Art. 35 e 36

La procedura di annuncio semplificata di cui agli articoli 35 e 36 mira a ridurre l'onere amministrativo per gli enti giuridici che effettuano l'annuncio. Può essere applicata sia

²⁸ RS 943.03

²⁹ RS 272

³⁰ RS 272.1

attraverso la piattaforma di comunicazione elettronica sia tramite l'ufficio del registro di commercio.

La procedura di annuncio semplificata di cui all'articolo 35 intende impedire che una Sagl debba ripetere negli annunci al registro per la trasparenza le informazioni già registrate nel registro di commercio relative ai propri soci, che sono al tempo stesso anche gli aventi economicamente diritto dell'ente giuridico. La società potrà quindi confermare che per l'annuncio degli aventi economicamente diritto possono essere ripresi i dati contenuti nel registro di commercio. In base alle informazioni relative alle quote sociali iscritte nel registro di commercio, l'ufficio del registro di commercio calcolerà quindi l'entità della partecipazione diretta al capitale (applicando i valori soglia di cui all'art. 13 cpv. 1) e la trasmetterà al registro per la trasparenza.

La procedura per le Sagl di cui all'articolo 35 è applicabile solo se il controllo avviene tramite partecipazione al capitale. Questo perché dall'iscrizione nel registro di commercio della Sagl è possibile calcolare automaticamente soltanto le soglie per la partecipazione al capitale. Se una persona detiene quote con diritto di voto maggiori rispetto alle quote di capitale, la procedura di annuncio semplificata non è applicabile.

La procedura semplificata è generalmente esclusa se la Sagl o la SA unipersonale è in liquidazione, in fallimento o in una procedura concordataria, poiché in questi casi le informazioni iscritte nel registro di commercio sono insufficienti per gli annunci al registro per la trasparenza.

Se la procedura semplificata è esclusa, deve essere effettuato un annuncio completo con tutte le informazioni necessarie.

Art. 37 Modalità della procedura di annuncio semplificata

La modalità semplificata può essere utilizzata in generale sia per un annuncio tramite la piattaforma di comunicazione elettronica sia per un annuncio tramite l'ufficio del registro di commercio.

Se l'annuncio viene presentato per via elettronica, la piattaforma di comunicazione elettronica recupera le informazioni sui soci di una Sagl o sul membro del consiglio di amministrazione di una SA unipersonale direttamente dall'iscrizione della società nel registro di commercio attraverso uno scambio automatico di informazioni tra la piattaforma di comunicazione elettronica e l'ufficio del registro di commercio competente per l'ente giuridico.

Se l'annuncio viene presentato tramite l'ufficio del registro di commercio, il campo d'applicazione della procedura semplificata è tuttavia limitato. Da un lato, devono essere soddisfatti i requisiti dell'articolo 11 LTPG in base al quale, nel momento in cui l'ente giuridico iscrive un fatto nel registro di commercio, tutti gli aventi economicamente diritto devono figurare nell'iscrizione in qualità di soci o di organi della società. Dall'altro, la procedura semplificata presuppone che l'ente giuridico si iscriva *ex novo* nel registro di commercio (a seguito di una nuova costituzione o di un trasferimento di sede dall'estero). Tale restrizione è dovuta al fatto che gli uffici del registro di commercio non hanno archiviati i dati di nascita di ogni persona iscritta nel loro registro, per motivi tecnici o perché l'obbligo di registrazione dei dati di nascita (art. 24b ORC) è entrato in vigore solo dopo l'iscrizione dell'ente giuridico interessato. La procedura di annuncio semplificata presuppone invece che l'ufficio del registro di commercio disponga di tutte le informazioni necessarie per l'identificazione (compresa la data di nascita) dell'avente economicamente diritto e possa completare automaticamente l'annuncio dell'ente giuridico. Ma questo non sarebbe possibile nei casi in cui l'ufficio del registro di commercio non dispone delle informazioni sulla data di nascita.

Art. 38 Calcolo dell'entità della partecipazione

Nel caso delle Sagl il calcolo dell'entità della partecipazione (valore soglia di cui all'art. 13 cpv. 1) è effettuato dall'ufficio del registro di commercio competente tramite un processo automatizzato, in base alle informazioni iscritte nel registro di commercio sul numero e sul valore nominale delle quote sociali dei soci (art. 73 cpv. 1 lett. i ORC).

Art. 39 Annuncio di modifiche

Capoverso 1: gli annunci relativi a modifiche di un fatto iscritto nel registro per la trasparenza (cfr. art. 10 LTPG) possono – analogamente all'annuncio originario degli aventi economicamente diritto – essere inoltrati tramite la piattaforma di comunicazione elettronica, l'interfaccia o, se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 11 LTPG e le disposizioni degli articoli 32–34, a scelta in forma elettronica o per posta tramite l'ufficio cantonale competente del registro elettronico. A tal fine è irrilevante la modalità con cui è stato effettuato l'annuncio originario.

Capoverso 2: nel caso di annunci di modifiche tramite la piattaforma di comunicazione elettronica, le informazioni iscritte nel registro per la trasparenza vengono recuperate e messe a disposizione degli enti giuridici per l'elaborazione. Gli enti giuridici devono solamente modificare i dati che vengono loro presentati.

Capoverso 3: non è necessario annunciare modifiche di partecipazioni, purché queste avvengano all'interno della medesima fascia di valori soglia di cui all'articolo 13 capoverso 1 lettere a–c. Se, per esempio, un avente economicamente diritto non detiene più il 26 per cento, ma il 30 per cento delle partecipazioni, non serve alcun annuncio di tale modifica. È necessario annunciare una modifica soltanto al superamento del valore soglia successivo, per esempio nel caso in cui la partecipazione raggiunga il 51 per cento.

Capoverso 4: in linea di principio, gli enti giuridici sono tenuti ad annunciare al registro per la trasparenza qualsiasi modifica relativa a un fatto iscritto in tale registro (art. 10 LTPG). Qui la disposizione di legge è però formulata in maniera eccessivamente ampia, poiché l'autorità che tiene il registro può riprendere determinate informazioni da altri registri svizzeri e inserirle nel registro per la trasparenza, evitando così agli enti giuridici un annuncio supplementare e l'onere amministrativo che esso comporta. L'autorità che tiene il registro recupera, per esempio, dal registro di commercio determinate informazioni identiche presenti sia nel registro di commercio che nel registro per la trasparenza, necessarie a identificare l'ente giuridico. Per esempio, una modifica di ditta iscritta nel registro di commercio viene ripresa direttamente nel registro per la trasparenza appena ha effetto (riguardo agli effetti delle iscrizioni nel registro di commercio cfr. art. 936a cpv. 1 secondo per. CO). La ripresa ha luogo sia per gli enti giuridici sottoposti agli obblighi di annuncio sia per gli enti giuridici che sono stati annunciati all'interno di una catena di controllo. L'ente giuridico sottoposto agli obblighi di annuncio non è pertanto tenuto ad annunciare la modifica della propria ditta anche al registro per la trasparenza. È sufficiente far registrare tale modifica nel registro di commercio. L'autorità che tiene il registro successivamente informa quindi l'ente giuridico sottoposto agli obblighi di annuncio riguardo all'adeguamento dell'iscrizione nel registro per la trasparenza.

Anche i cambiamenti di nome, dovuti per esempio a un matrimonio in Svizzera e di conseguenza iscritti nel registro dello stato civile svizzero, oppure basati sul diritto estero ma comunque notificati per l'iscrizione nel sistema d'informazione centrale sulla migrazione (SIMIC), non devono essere annunciati separatamente anche al registro per la trasparenza. Lo stesso vale per i cambiamenti di nome di persone con status diplomatico o legate a un'organizzazione internazionale in Svizzera, in quanto queste informazioni vengono trasmesse al registro per la trasparenza dal sistema d'informazione Ordipro. Anche le persone svizzere all'estero sono sgravate da questo onere, poiché i loro cambiamenti di nome saranno

annunciati dal sistema d'informazione E-VERA. Lo stesso vale per le cittadinanze di diritto estero annunciate per l'iscrizione in uno dei sistemi d'informazione citati. L'obbligo di annuncio non si applica neppure nei casi in cui una persona iscritta nel registro per la trasparenza acquisisce la cittadinanza svizzera o viene svincolata dalla stessa.

In linea di principio, tuttavia, in caso di dubbio l'annuncio deve essere effettuato. Se la modifica corrispondente è già stata apportata dall'autorità che tiene il registro a seguito di un confronto dei dati, ciò non avrà ulteriori conseguenze, perché l'ente giuridico riceve in ogni caso una conferma.

Art. 40 Aggiornamento del registro per la trasparenza

Capoverso 1: se un ente giuridico annuncia al registro per la trasparenza la modifica di un fatto iscritto (p. es. il cambiamento del Comune di domicilio di un avente economicamente diritto ivi registrato), l'autorità che tiene il registro riprende queste modifiche anche in tutte le altre iscrizioni interessate e informa gli enti giuridici per i quali ha apportato d'ufficio le modifiche alle informazioni iscritte (cpv. 4). Ciò accade anche se un ente giuridico annuncia informazioni su un altro ente giuridico iscritto nel registro per la trasparenza (p. es. in quanto parte di una catena di controllo). Mediante questo aggiornamento automatico, i dati del registro per la trasparenza saranno tenuti il più possibile aggiornati per tutti gli enti giuridici.

Capoverso 2: l'autorità che tiene il registro può inoltre correggere gli errori. È possibile correggere solo errori evidenti, vale a dire errori per i quali non vi sono dubbi che si tratti di inesattezze. Il criterio dell'evidenza deve essere verificato tra l'altro sulla base delle informazioni presenti nel registro di commercio o nella banca dati centrale delle persone direttamente collegata all'Ufficio centrale di compensazione. Se durante la verifica del numero IDI e dell'iscrizione nel registro di commercio, l'autorità che tiene il registro constata, per esempio, che la «Newco SA» ha inserito per errore «Newca SA» come nome della ditta, potrà correggere d'ufficio il nome della ditta annunciata. Inoltre, l'autorità che tiene il registro verifica se l'errore è presente anche in altre iscrizioni nel registro per la trasparenza, lo corregge d'ufficio e informa di tale correzione gli enti giuridici interessati (cpv. 4). Se invece sussiste un dubbio sulla presenza o meno di un errore, l'autorità che tiene il registro non potrà apportare alcuna correzione. In caso di dubbio l'autorità che tiene il registro dovrà richiedere che sia presentato un annuncio corretto.

Capoverso 3: l'autorità che tiene il registro riprende determinate modifiche direttamente dai registri esistenti, tra cui i cambiamenti di ditta, forma giuridica e sede provenienti dal registro di commercio. Le informazioni presenti nel registro per la trasparenza vengono inoltre regolarmente confrontate in modo automatico con la banca dati dell'Ufficio centrale di compensazione (UCC) tramite la banca dati centrale delle persone (art. 928b cpv. 1 CO). Se, effettuando il confronto, l'autorità che tiene il registro constata che i cognomi, i nomi o le cittadinanze delle persone iscritte nel registro per la trasparenza sono cambiati, procede a modificare di conseguenza le iscrizioni nel registro per la trasparenza. Questa acquisizione automatica dei dati mira a ridurre l'onere connesso all'annuncio per gli enti giuridici (cfr. commento all'art. 39 cpv. 4) e contribuisce a una buona qualità dei dati presenti nel registro per la trasparenza.

Capoverso 4: analogamente a quanto avviene nel caso di una nuova iscrizione, una volta registrata la modifica, l'autorità che tiene il registro invia agli enti giuridici una conferma dell'iscrizione (cfr. art. 28 lett. a LTPG e art. 45), contenente anche le informazioni modificate.

Art. 41 *Requisiti tecnici per la trasmissione dei dati*

L'obiettivo dei requisiti tecnici posti dal DFGP è quello di garantire una trasmissione uniforme delle informazioni di tutti i servizi collegati al registro per la trasparenza tramite interfacce e assicurare la qualità dell'elaborazione delle informazioni.

Art. 42 Trasmissione dell'annuncio da parte dell'ufficio del registro di commercio

L'articolo 42 disciplina quando e secondo quali modalità gli uffici del registro di commercio devono trasmettere al registro per la trasparenza gli annunci loro pervenuti in applicazione dell'articolo 11 LTPG.

Capoversi 1 e 2: gli uffici del registro di commercio acquisiscono nelle proprie applicazioni tutte le informazioni ricevute dall'ente giuridico tramite un annuncio e, attraverso un'interfaccia, le trasmettono in forma strutturata all'attenzione dell'autorità che tiene il registro. Inoltre, l'autorità del registro di commercio crea una versione elettronica dell'annuncio e la inoltra all'autorità che tiene il registro, assicurando che l'annuncio venga scansionato in una qualità interamente leggibile e che tutti i dati siano riconoscibili in modo chiaro e univoco. Non viene invece inoltrata la documentazione relativa all'iscrizione nel registro di commercio oggetto dell'annuncio. L'annuncio può essere trasmesso solo dopo che all'iscrizione nel registro di commercio è stato assegnato il numero di pubblicazione del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC).

Capoverso 3: il DFGP stabilisce le specifiche di interfaccia tramite un'ordinanza dipartimentale. Gli uffici del registro di commercio devono adeguare di conseguenza i propri sistemi a queste prescrizioni.

Capoverso 4: l'ufficio del registro di commercio non esamina il contenuto degli annunci presentati per gli aventi economicamente diritto (art. 11 cpv. 3 LTPG). Tuttavia, se al momento della registrazione dell'annuncio constata che l'annuncio è illeggibile o se i dati possono essere registrati solo parzialmente, l'ufficio del registro di commercio deve comunicarlo al registro per la trasparenza nell'ambito della trasmissione dei dati. Non vi è invece alcun obbligo di annuncio qualora l'ufficio del registro di commercio riceva annunci manifestamente errati, contraddittori o in altro modo lacunosi. Tale comunicazione non sostituisce in ogni caso i controlli a cura dell'autorità che tiene il registro (art. 33 cpv. 1 LTPG) e dell'autorità di controllo (art. 35 LTPG).

Capoverso 5: il presente capoverso precisa quando gli uffici del registro di commercio debbano distruggere la documentazione relativa all'annuncio. La disposizione fa riferimento non solo all'annuncio in quanto tale, ma a tutte le informazioni che gli uffici del registro di commercio hanno inserito nel proprio sistema in relazione all'annuncio al registro per la trasparenza. L'ufficio del registro di commercio non può distruggere l'annuncio e le informazioni inserite nel sistema immediatamente dopo la trasmissione al registro per la trasparenza. Le dovrà conservare fino a quando l'autorità che tiene il registro ne avrà confermato la ricezione. Generalmente tale conferma è inviata pochi istanti dopo la trasmissione dell'annuncio al registro per la trasparenza. Il termine di sei mesi per la distruzione della documentazione relativa all'annuncio decorre dal momento in cui la conferma giunge all'ufficio del registro di commercio. In mancanza di una conferma, il termine di un anno garantisce un margine di tempo adeguato per una conferma tardiva. Questo termine consente inoltre agli uffici del registro di commercio di adeguare il processo di distruzione alle procedure da loro già in uso per l'archiviazione o la distruzione della documentazione del registro di commercio.

Capoverso 6: l'iscrizione nel registro per la trasparenza presuppone che essa sia effettuata contestualmente all'iscrizione nel registro di commercio. Se per qualsiasi motivo l'iscrizione nel registro di commercio non viene effettuata (p. es. se i documenti giustificativi non sono

completi o l'autorità federale di alta vigilanza sul registro di commercio respinge l'iscrizione), l'ufficio del registro di commercio non può trasmettere l'annuncio al registro per la trasparenza.

Capoverso 7: l'ufficio del registro di commercio deve informare l'ente giuridico in tutti i casi in cui non sia stato possibile inoltrare l'annuncio al registro per la trasparenza (p. es. nei casi di cui al commento al cpv. 6). Questo obbligo di informazione si applica in particolare nei casi in cui l'annuncio non è stato inoltrato perché non è stato presentato utilizzando il modulo di cui all'articolo 33 capoverso 2 o perché gli aventi economicamente diritto inseriti nell'annuncio non sono iscritti nel registro di commercio (cfr. art. 11 cpv. 1 LTPG).

Art. 43 Contenuto

Lettera a: il registro per la trasparenza contiene in forma strutturata informazioni ricavate dall'annuncio, ma quest'ultimo non è parte integrante del registro. In particolare, il registro per la trasparenza contiene anche le iscrizioni cancellate. Ogni volta che vengono annunciate modifiche, le nuove informazioni annunciate sono inserite nel registro per la trasparenza come nuova versione dell'iscrizione. Le informazioni vecchie vengono cancellate (anche se sono identiche), ma restano accessibili per dieci anni all'autorità che tiene il registro, all'autorità di controllo e a determinate altre autorità (cfr. art. 26 cpv. 1 e 3 nonché art. 46 cpv. 2 LTPG).

Lettera b: una volta confrontate le informazioni delle persone annunciate con le informazioni presenti nella banca dati dell'Ufficio centrale di compensazione (cfr. art. 59 cpv. 2 e 3), l'autorità che tiene il registro inserisce nel registro per la trasparenza il numero AVS e il numero personale non significativo della banca dati centrale delle persone. Il numero AVS serve unicamente all'autorità che tiene il registro quale mezzo per verificare l'identificazione e, pertanto, non fa nemmeno parte degli estratti (art. 46 seg.).

Lettera c: le segnalazioni di differenze trasmesse da parte degli intermediari finanziari e delle autorità (cfr. art. 55 cpv. 1), comprese le informazioni relative all'autore nonché la motivazione standardizzata e le ulteriori informazioni di cui all'articolo 30 capoverso 3 e all'articolo 31 capoverso 2 LTPG (cfr. art. 55 cpv. 3 e 4), sono salvate nel registro per la trasparenza. L'autorità che tiene il registro conserva le ulteriori informazioni contenute in una segnalazione di differenze, ma consente solo all'autorità di controllo e ai terzi da essa incaricati di accedervi in linea (cfr. art. 34 cpv. 4 LTPG).

Lettera d: oltre alle informazioni di cui alle lettere a e b, l'ufficio del registro di commercio competente trasmette ulteriori informazioni (cfr. art. 42 cpv. 2) che vengono salvate nel registro per la trasparenza.

Lettera e: la LTPG prevede, inoltre, che determinate informazioni vengano iscritte d'ufficio (iscrizione nel registro per la trasparenza dell'ente giuridico che non ha effettuato annunci, annotazioni e stato di avanzamento dei controlli). Nelle procedure di controllo dell'autorità di controllo, la conclusione della procedura sarà indicata nello stato soltanto quando la decisione sarà divenuta definitiva.

Art. 44 a 47

Per dimostrare a terzi un'iscrizione nel registro per la trasparenza o per consultare direttamente le informazioni sul proprio conto contenute nel registro, un ente giuridico ha a disposizione le seguenti opzioni:

- ogni iscrizione è confermata dall'autorità che tiene il registro (cfr. art. 33 cpv. 2 LTPG). L'ente giuridico può inoltre richiedere in qualsiasi momento un attestato (gratuito) (art. 45) che attesti la sua iscrizione nel registro per la trasparenza. Un attestato è sufficiente, per esempio, nei casi in cui una persona giuridica di diritto estero intenda

acquistare un fondo in Svizzera (art. 40 LTPG). Anche senza che venga richiesto, ogni volta che viene effettuata una modifica delle informazioni nel registro per la trasparenza l'ente giuridico riceve un attestato da parte dell'autorità che tiene il registro (cfr. art. 40). L'attestato non certifica però il completo adempimento dell'obbligo di annuncio;

- può richiedere (a pagamento) un estratto completo del registro (art. 46), contenente sia le informazioni attualmente iscritte sia quelle che erano precedentemente iscritte e che sono state cancellate;
- può richiedere (a pagamento) un estratto parziale del registro (art. 47), contenente esclusivamente le informazioni attualmente iscritte ed eventualmente il numero di annotazioni (senza i dati cancellati).

L'ente giuridico ha inoltre la possibilità di consultare (gratuitamente) le informazioni sul proprio conto iscritte nel registro per la trasparenza attraverso la piattaforma di comunicazione elettronica, avviando il processo di registrazione di un nuovo annuncio al registro per la trasparenza.

Le autorità di cui all'articolo 26 capoverso 2 LTPG possono parimenti richiedere, in casi singoli e previa domanda motivata, un estratto completo (art. 46).

Occorre notare che né gli estratti completi né gli estratti parziali del registro per la trasparenza sostituiscono i formulari previsti dalla Convenzione del 13 giugno 2018 relativa all'obbligo di diligenza delle banche (CDB 20) per l'adempimento degli obblighi di diligenza (p. es. formulario A o formulario K). I formulari non hanno lo stesso contenuto degli estratti e sono firmati dal cliente.

Art. 48 Tipi di accesso e possibilità di consultazione

Capoverso 1: gli aventi diritto di accesso possono consultare le informazioni in due modi: tramite la piattaforma di comunicazione elettronica o tramite un'interfaccia messa a disposizione dall'autorità che tiene il registro. Attraverso questi due canali è possibile sia consultare le informazioni presenti nel registro per la trasparenza sia inviare segnalazioni di differenze. Le autorità che non hanno accesso al registro per la trasparenza (art. 26 LTPG e *contrario*) devono trasmettere le eventuali segnalazioni di differenze per posta.

Al capoverso 3 è precisato che tutti gli aventi diritto di accesso possono ricercare enti giuridici nel registro per la trasparenza. Una ricerca basata sulle persone fisiche iscritte è tuttavia possibile solo per le autorità. Gli intermediari finanziari e i consulenti hanno accesso al registro per la trasparenza per l'adempimento degli obblighi di diligenza di cui alla LRD, ossia quando sono tenuti a identificare o verificare gli aventi economicamente diritto di un ente giuridico iscritto nel registro. A tal fine non necessitano di effettuare una ricerca per persone fisiche iscritte.

Art. 49 Utilizzo della piattaforma di comunicazione elettronica

Il processo di registrazione per l'utilizzo della piattaforma di comunicazione elettronica è il medesimo per le autorità, gli intermediari finanziari e i consulenti così come per gli enti giuridici (cfr. commenti agli art. 27–31). Pertanto, una persona fisica si deve innanzitutto registrarsi per suo conto sulla piattaforma di comunicazione elettronica. Successivamente, gli aventi diritto di accesso devono conferire a tali persone registrate una procura ad agire sulla piattaforma. Anche le autorità necessitano di un IDI per l'utilizzo della piattaforma di comunicazione elettronica. Se non ne sono ancora in possesso, possono richiederne uno tramite l'autorità che tiene il registro.

Art. 50 Richiesta di accesso tramite la piattaforma di comunicazione elettronica

Dopo la registrazione sulla piattaforma di comunicazione elettronica (cfr. commenti agli art. 28–30 e 49) e dopo il conferimento delle necessarie procure (cfr. commento all'art. 27), le persone a beneficio di una procura devono presentare all'autorità che tiene il registro una richiesta di accesso al registro per la trasparenza per conto degli aventi diritto di accesso. La richiesta può essere presentata direttamente tramite la piattaforma di comunicazione elettronica.

L'autorità che tiene il registro verifica se i richiedenti ai sensi dell'articolo 26 o 27 LTPG siano aventi diritto di accesso. In caso affermativo, rilascia le autorizzazioni del caso affinché la persona a beneficio di una procura possa accedere al registro per la trasparenza tramite la piattaforma di comunicazione elettronica, come richiesto.

Art. 51 Richiesta di accesso tramite l'interfaccia

Per poter utilizzare l'interfaccia, gli aventi diritto di accesso devono innanzitutto registrarsi su una piattaforma che sarà stabilita dall'autorità che tiene il registro, analogamente a quanto previsto per la piattaforma di comunicazione elettronica ai sensi dell'articolo 26 capoverso 1. Si prevede che tale registrazione debba essere effettuata tramite l'ePortal³¹. La registrazione avviene secondo la medesima procedura prevista per la piattaforma di comunicazione elettronica ai sensi dell'articolo 26 capoverso 1: almeno una persona fisica deve registrarsi sulla piattaforma per conto degli aventi diritto di accesso e, successivamente, farsi rilasciare da questi ultimi una procura ad agire tramite tale piattaforma (cfr. commenti agli art. 27–31). Solo a quel punto la persona a beneficio di una procura potrà presentare all'autorità che tiene il registro una richiesta di accesso tramite l'interfaccia. L'autorità che tiene il registro verifica se i richiedenti ai sensi dell'articolo 26 o 27 LTPG siano aventi diritto di accesso. In caso affermativo, autorizza gli aventi diritto di accesso al collegamento dell'interfaccia nei propri sistemi.

Art. 52 Ricorso a terzi

Gli intermediari finanziari e i consulenti possono incaricare persone e imprese dell'accertamento dell'avente economicamente diritto, della verifica dell'identità dell'avente economicamente diritto e dei chiarimenti complementari richiesti (cfr. per gli assoggettati alla FINMA art. 28 ORD-FINMA).

Quando le persone incaricate adempiono tali compiti per conto dell'intermediario finanziario o del consulente, è utile che possano accedere al registro per la trasparenza, per esempio per confrontare le informazioni trasmesse dalla controparte e quelle iscritte nel registro per la trasparenza. A tal fine, l'articolo 52 prevede che l'intermediario finanziario o il consulente possa autorizzare la persona incaricata a utilizzare l'accesso al registro per la trasparenza di cui dispone. Tale conferimento di procura presuppone che l'incarico sia conforme alle regole stabilite dalla legislazione in materia di riciclaggio di denaro, il che presume, in particolare, che l'intermediario finanziario o il consulente scelga, istruisca e controlli adeguatamente la persona incaricata; non è inoltre consentita la subdelega (cfr. art. 28 cpv. 3 ORD-FINMA).

Il capoverso 2 prevede che, in caso di revoca di una procura, gli intermediari finanziari e i consulenti debbano adottare misure immediate, altrimenti la persona interessata continuerebbe ad avere, di fatto, accesso al registro per la trasparenza. È dunque necessario attuare attivamente la revoca, per esempio mediante l'adeguamento delle autorizzazioni.

³¹ www.eportal.admin.ch

Art. 53 Verbalizzazione

Capoverso 1: in qualità di titolare dei dati, l'autorità che tiene il registro è obbligata a proteggere i dati ai sensi del diritto in materia di protezione dei dati e deve, tra le altre cose, assicurare un utilizzo delle informazioni del registro per la trasparenza conforme agli scopi. A tal fine, gli accessi devono essere verificabili a posteriori. La verbalizzazione automatizzata degli accessi mira proprio a consentire di verificare le attività di accesso e di identificare le persone inadempienti che non utilizzano il registro per la trasparenza per lo scopo previsto o non lo utilizzano solamente per tale scopo.

La verbalizzazione è effettuata in linea con le disposizioni della Confederazione in materia di protezione dei dati (cfr. art. 4 dell'ordinanza del 31 agosto 2022³² sulla protezione dei dati). I verbali sono accessibili solo all'autorità che tiene il registro. Essi non fanno parte del contenuto del registro per la trasparenza e quindi non sono visibili nemmeno alle autorità di cui all'articolo 26 LTPG, agli intermediari finanziari e ai consulenti di cui all'articolo 27 LTPG o all'autorità di controllo.

Viene registrato ogni tipo di «accesso», che va inteso in un'accezione molto ampia, poiché comprende tutte le attività svolte nel registro per la trasparenza. Con questo termine, infatti, ci si riferisce sia alla consultazione di informazioni, sia alle segnalazioni di differenze da parte degli intermediari finanziari o delle autorità. Vengono verbalizzate anche, per esempio, segnalazioni di differenze incomplete che, a causa di un errore, il sistema rimanda automaticamente al mittente con un corrispondente messaggio di errore. Infine, viene verbalizzata anche la modifica di annotazioni.

Capoverso 2: l'autorità che tiene il registro distrugge i verbali due anni dopo la verbalizzazione.

Capoverso 3: gli aventi diritto di accesso ricevono una conferma quando accedono al registro per la trasparenza. La conferma contiene sempre la ditta o il nome e l'IDI degli aventi diritto di accesso che effettuano la consultazione, nonché la data e l'ora della consultazione. Nel registro per la trasparenza gli aventi diritto di accesso possono ricercare enti giuridici (art. 48 cpv. 3 primo periodo). In questo caso la conferma riporterà la ditta o il nome dell'ente giuridico oggetto della ricerca, nonché il suo IDI. Le autorità possono ricercare anche persone (art. 48 cpv. 3 secondo periodo). In questo caso la conferma riporterà anche il cognome e il nome della persona oggetto della consultazione. La conferma non contiene invece le restanti informazioni relative agli enti giuridici o alle persone fisiche oggetto della consultazione, che sono state visualizzate dagli aventi diritto di accesso in occasione della consultazione del registro.

Art. 54 Conformità allo scopo delle consultazioni

Capoverso 1: l'autorità che tiene il registro valuta la frequenza e la tipologia degli accessi al registro per la trasparenza da parte dell'autorità di controllo e degli aventi diritto di accesso. L'autorità di controllo e gli aventi diritto di accesso vengono informati in merito ai risultati della valutazione che li riguarda.

Capoverso 2: se, al termine della valutazione degli accessi secondo il capoverso 1, l'autorità che tiene il registro ricava il sospetto che l'accesso al registro per la trasparenza non sia stato conforme allo scopo, informa l'autorità di controllo o gli aventi diritto di accesso interessati dei risultati della valutazione e comunica loro i modelli di consultazione anomali rilevati.

Spetta all'autorità di controllo e agli aventi diritto di accesso interessati procedere ai chiarimenti interni necessari per stabilire se, nel caso concreto, sussista un abuso. Essi informano

³² RS 235.11

l'autorità che tiene il registro in merito all'esito dei chiarimenti (p. es. se l'accesso era conforme o no allo scopo e quali misure sono state adottate al riguardo).

Capoverso 3: la persona che consulta il registro per la trasparenza per conto di un intermediario finanziario o di un consulente utilizza l'accesso al registro in modo non conforme se consulta i dati di un ente giuridico con cui non ha alcun rapporto contrattuale o precontrattuale, al di fuori del quadro degli obblighi di diligenza derivanti dalla legislazione in materia di riciclaggio di denaro; analogamente, la persona che agisce per conto di un'autorità abusa dell'accesso al registro se consulta dati senza che ciò rientri nell'adempimento di un compito legale previsto dall'articolo 26 LTPG. Lo stesso vale per i collaboratori dell'autorità di controllo: le consultazioni del registro per la trasparenza devono essere motivate dall'attività di controllo.

Capoverso 4: un avvocato o un notaio che opera in qualità di consulente può accedere al registro per la trasparenza nell'esecuzione di un mandato coperto dal segreto professionale ai fini dell'adempimento dell'obbligo di diligenza. In tal caso, l'autorità che tiene il registro deve rispettare il segreto professionale; non può chiedere all'avvocato o al notaio di comunicare il nome della persona o dell'ente giuridico di cui è mandatario o per conto dei quali ha consultato i dati del registro. Non può inoltre chiedere la motivazione della consultazione dei dati, anche in presenza di indizi ai sensi del capoverso 3, laddove tale motivazione sia coperta dal segreto professionale.

Capoverso 5: dal momento che l'accesso al registro per l'autorità di controllo e gli aventi diritto di accesso è concesso dall'autorità responsabile della sua tenuta, spetta a quest'ultima anche bloccare gli accessi in presenza di un caso di abuso. In tale evenienza, la stessa autorità può bloccare anche l'accesso della relativa persona. Il blocco dell'accesso per la persona interessata viene comminato in via preliminare anche all'autorità di controllo o agli aventi diritto di accesso (cfr. cpv. 2), così che questi possano eventualmente adottare le misure necessarie. Nella sua decisione, l'autorità che tiene il registro prende in considerazione il riscontro dell'autorità di controllo o degli aventi diritto di accesso interessati ai sensi del capoverso 2.

Art. 55 Contenuto

L'articolo 30 LTPG disciplina gli obblighi degli intermediari finanziari nel caso riscontrino una differenza tra le informazioni in loro possesso e le informazioni presenti nel registro per la trasparenza, e la differenza sollevi dubbi in merito all'esattezza, alla completezza e all'attualità delle informazioni. L'obbligo di segnalazione delle differenze vige anche per le autorità (art. 31 cpv. 1 LTPG).

Il capoverso 1 specifica il contenuto minimo di una segnalazione di questo tipo al registro per la trasparenza. Si applica sia agli intermediari finanziari sia alle autorità e stabilisce che una segnalazione di differenze deve contenere determinate informazioni (data, autore, informazioni sull'ente giuridico interessato, informazioni contenute nel registro per le quali viene segnalata una differenza, motivazione). Le differenze segnalate dagli intermediari finanziari e dalle autorità sono registrate come annotazioni dall'autorità che tiene il registro. L'autore di una segnalazione di differenze viene indicato nella diffida che l'autorità che tiene il registro invia all'ente giuridico interessato prima di iscrivere l'annotazione ed è visibile altresì su un estratto completo del registro. Se l'annotazione dà luogo a una procedura di controllo, l'intermediario finanziario o l'autorità sono informati dell'esito della procedura (art. 36 cpv. 6 LTPG). L'autore della segnalazione di cui all'articolo 55 capoverso 1 lettera b OTPG è identificato dal nome dell'intermediario finanziario o dell'autorità da cui proviene la segnalazione, e non da quello del collaboratore che ha personalmente constatato la differenza o l'ha segnalata al registro.

Il capoverso 2 contiene un elenco esaustivo delle possibili motivazioni alla base di una segnalazione di differenze. Le motivazioni sono standardizzate ai sensi dell'articolo 30 capoverso 3 o dell'articolo 31 capoverso 2 LTPG.

Capoverso 3: gli intermediari finanziari o le autorità, per spiegare la segnalazione, possono trasmettere ulteriori informazioni, compresi allegati e documenti giustificativi relativi alla motivazione secondo il capoverso 2. Le ulteriori informazioni di un intermediario finanziario potrebbero, per esempio, consistere in allegati relativi alla persona che esso ha identificato come avente economicamente diritto in luogo di una persona iscritta, o in aggiunta ad essa, e potrebbero inoltre contenere una breve motivazione del perché tale persona sia stata identificata come avente economicamente diritto. In caso di segnalazione da parte di un'autorità, le ulteriori informazioni potrebbero, per esempio, consistere in allegati atti a comprovare che un ente giuridico di diritto estero non iscritto nel registro per la trasparenza è proprietario di un fondo in Svizzera ed è pertanto soggetto agli obblighi di annuncio.

Grazie a queste ulteriori informazioni, l'autorità di controllo non dovrà rivolgersi sistematicamente all'intermediario finanziario o all'altra autorità per comprendere i motivi della segnalazione. Ciò riduce l'onere sia dell'autorità di controllo sia dell'intermediario finanziario e dell'autorità. La motivazione serve all'autorità di controllo anche per stabilire le priorità della propria attività di controllo, secondo l'approccio basato sul rischio. Le ulteriori informazioni che gli intermediari finanziari e le autorità inoltrano in merito alle segnalazioni di differenze sono visibili solo all'autorità di controllo. In caso di necessità, questa può contattare l'intermediario finanziario o l'autorità per eventuali chiarimenti, facendo riferimento al numero della segnalazione di differenze.

Il capoverso 4 prevede che, in caso di segnalazione, un'autorità comunichi nel quadro di un'ulteriore informazione se ha proceduto a chiarimenti riguardanti la differenza constatata e a quali conclusioni è giunta. Con questa disposizione le autorità sono invitate a fornire informazioni in merito alle misure eventualmente già avviate relativamente a differenze constatate. Tale informazione è intesa a fornire all'autorità di controllo un primo quadro delle misure eventualmente adottate.

Art. 56 Eccezioni all'obbligo di segnalazione di differenze

Gli articoli 30 e 31 LTPG limitano l'obbligo di segnalazione delle differenze ai casi effettivamente rilevanti per l'autorità di controllo e per gli aventi diritto di accesso al registro, e quindi soltanto alle differenze che sollevano dubbi in merito all'esattezza, alla completezza o all'attualità delle informazioni riguardanti l'avente economicamente diritto nel registro per la trasparenza. L'ordinanza precisa le situazioni in cui, di conseguenza, non sussiste alcun obbligo di segnalazione delle differenze.

Lettera a: un intermediario finanziario non è tenuto a segnalare una differenza tra le informazioni che ha raccolto e quelle iscritte nel registro per la trasparenza se tale differenza è riconducibile a una difformità tra le norme giuridiche parimenti applicabili. L'obbligo di segnalazione riguarda infatti unicamente le differenze che possono essere indicative di dati del registro errati o incompleti. Alcune differenze possono derivare da difformità tra i settori giuridici applicabili, in particolare dalla definizione di avente economicamente diritto contenuta nella legislazione in materia di riciclaggio di denaro e quella adottata dalla LTPG. Nella legislazione in materia di riciclaggio di denaro, la definizione di avente economicamente diritto cambia a seconda che una società eserciti o no un'attività operativa. Per le società operative, l'avente economicamente diritto è la persona che esercita il controllo sulla società, con una soglia determinante del 25 per cento. Per le società di domicilio, invece, l'identificazione è associata alle persone che detengono i valori patrimoniali della società e non dipende da tale soglia. L'articolo 4 LTPG non contempla questa distinzione. Esso prevede una definizione uniforme dell'avente economicamente diritto per tutti gli enti giuridici assoggettati alla legge e

applica in tutti i casi il valore soglia del 25 per cento. Può quindi succedere che un intermediario finanziario identifichi, sulla base dell'articolo 4 LRD, ulteriori persone come aventi economicamente diritto di una società di domicilio, ma che tali persone non rientrino nella definizione dell'articolo 4 LTPG. In una tale situazione, l'intermediario finanziario non deve effettuare alcuna segnalazione. Pertanto, se identifica tutti gli azionisti di una società di domicilio come di aventi economicamente diritto, non deve segnalare l'assenza, nel registro per la trasparenza, di persone aventi quote inferiori al 25 per cento. Più in generale, è possibile che le informazioni da raccogliere in applicazione della LTPG e quelle da ottenere nel quadro della LRD non coincidano sempre, senza che tale differenza giustifichi dubbi in merito all'esattezza dei dati del registro. Una tale differenza può verificarsi, in particolare, laddove l'intermediario finanziario dispone, in applicazione della legislazione in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro, di informazioni supplementari o diverse riguardo agli aventi economicamente diritto di enti giuridici controllati da trust o da fondazioni. Se la differenza è riconducibile a diverse prescrizioni applicabili, l'intermediario finanziario non è tenuto a segnalare.

Lettera b: un intermediario finanziario o un'autorità non deve segnalare una differenza neppure nel caso in cui questa si riferisca a un aspetto marginale e non faccia sorgere dubbi in merito all'esattezza delle informazioni sull'avente economicamente diritto contenute nel registro (p. es. un secondo nome del rappresentante che ha effettuato l'annuncio, una differenza non sostanziale nell'organigramma descritto nel registro in un caso di controllo indiretto, un refuso ecc.). Analogamente, la presenza di un'annotazione non è in quanto tale e per sé stessa sufficiente a far sorgere dubbi in merito all'esattezza, alla completezza o all'attualità delle informazioni relative agli aventi economicamente diritto iscritte nel registro per la trasparenza e pertanto a giustificare la segnalazione. In altri termini, un'annotazione darà luogo alla segnalazione di una differenza soltanto in associazione con altre informazioni a disposizione dell'intermediario finanziario. La segnalazione di una differenza non è parimenti necessaria qualora l'intermediario finanziario non abbia aggiornato il proprio dossier e l'aggiornamento consentirà presumibilmente di eliminare tale differenza.

Lettera c: non occorre segnalare differenze relative a persone, enti giuridici o trust che fanno parte della catena di controllo (su cui l'ente giuridico deve raccogliere informazioni secondo l'art. 15), a condizione che le differenze non facciano sorgere dubbi in merito all'esattezza, alla completezza o all'attualità delle informazioni relative agli aventi economicamente diritto. Questa eccezione non vale laddove la differenza riguardi una persona, un ente giuridico o un trust all'interno della catena di controllo e questo faccia sorgere dubbi in merito all'identità dell'avente economicamente diritto dell'ente giuridico soggetto agli obblighi di annuncio, per esempio se l'intermediario finanziario constata che la catena di controllo indicatagli non coincide con i dati presenti nel registro per la trasparenza su un ente giuridico soggetto agli obblighi di annuncio.

Lettera d: secondo le spiegazioni del messaggio relative all'articolo 30 LTPG, una segnalazione di differenze deve essere effettuata se un ente giuridico è assoggettato alla legge ma non è iscritto. Il presupposto è che esso sia manifestamente soggetto agli obblighi di annuncio, per esempio se l'intermediario finanziario è a conoscenza del fatto che un ente giuridico di diritto estero è proprietario di un fondo in Svizzera. La lettera d precisa che gli intermediari finanziari e le autorità non sono tenuti a effettuare alcuna segnalazione se il termine per l'annuncio relativo a un determinato ente giuridico non è ancora scaduto. Lo stesso vale se l'ente giuridico non ha ancora segnalato eventuali modifiche e il termine corrispondente non è ancora scaduto.

L'obbligo di segnalazione di differenze (art. 30 LTPG) non comporta l'obbligo per gli intermediari finanziari di confrontare le informazioni ricevute dalla propria clientela con quelle del registro o di consultare sistematicamente il registro per la trasparenza per identificare gli enti giuridici iscritti. Gli obblighi di diligenza degli intermediari finanziari derivano dalla legislazione in materia di riciclaggio di denaro e non vengono modificati, ampliati o ridotti con

l'entrata in vigore della LTPG. La legislazione in materia di riciclaggio di denaro determina anche se, in quali momenti, con quale frequenza e con quale grado di diligenza gli intermediari finanziari devono identificare gli aventi economicamente diritto e verificare la loro identità. In particolare, l'entrata in vigore della LTPG non produce un obbligo per gli intermediari finanziari di rivedere i dati della loro clientela o di confrontarli con quelli del registro.

Art. 57 Termine per la segnalazione di differenze da parte degli intermediari finanziari

L'articolo 57 precisa il momento di decorrenza del termine previsto dall'articolo 30 capoverso 2 LTPG per la segnalazione di differenze. Secondo l'articolo 30 capoverso 1 lettera b LTPG l'intermediario finanziario che constata una differenza deve interpellare il cliente e concedergli un congruo termine per chiarirla, per esempio correggendo le informazioni del registro. Sono previste tre ipotesi: 1) il cliente reagisce e corregge l'informazione nel registro o presso l'intermediario finanziario o riesce a spiegare la differenza; in questo caso l'intermediario finanziario non ha più l'obbligo di segnalazione; 2) il cliente risponde entro il termine impartito, ma la sua risposta non consente di risolvere la differenza, per esempio perché è contraddittoria; in tal caso, il termine per procedere alla segnalazione della differenza decorre dal momento in cui il cliente ha risposto; 3) il cliente non dà seguito alla richiesta; il termine decorre allora dalla scadenza del termine impartito.

A differenza degli intermediari finanziari, per le autorità non è previsto un termine di segnalazione; ciò significa che devono segnalare immediatamente la differenza constatata.

Art. 58 Segnalazione di differenze da parte degli enti giuridici

L'articolo 32 LTPG prevede che gli enti giuridici possano segnalare al registro per la trasparenza differenze tra le informazioni nel registro che li riguardano e le informazioni di cui dispongono. Per la rettifica di informazioni su richiesta, il Consiglio federale applica una procedura semplice a livello di ordinanza.

L'ente giuridico è direttamente responsabile della propria iscrizione nel registro per la trasparenza, ovvero è suo compito annunciare i dati necessari relativi ai suoi aventi economicamente diritto e mantenerli aggiornati. Se l'iscrizione non è stata tenuta aggiornata per errore o negligenza del (precedente) responsabile dell'ente giuridico (p. es. perché non è stato annunciato il subentro di un nuovo avente economicamente diritto in seguito all'acquisto di partecipazioni, oppure perché i dati relativi a un avente economicamente diritto, p. es. il suo Comune di domicilio, non sono stati modificati dopo un trasloco), l'ente giuridico deve annunciare le modifiche. A tale scopo l'ente segue la procedura in caso di modifica di un'iscrizione nel registro prevista nell'articolo 10 LTPG e precisata nell'articolo 39. Pertanto, può semplicemente apportare una modifica nella procedura di annuncio elettronica oppure può notificarla all'ufficio del registro di commercio competente, a condizione che notifichi contemporaneamente una modifica nel registro di commercio.

Art. 59 Procedura di iscrizione e controllo da parte dell'autorità che tiene il registro

Capoverso 1: per gli enti giuridici di diritto svizzero, l'autorità che tiene il registro verifica i dati trasmessi in base al registro IDI, al registro di commercio e alla banca dati centrale degli enti giuridici. I dati degli enti giuridici esteri vengono confrontati esclusivamente con quelli presenti nel registro IDI.

Capoversi 2 e 3: per verificare l'identità delle persone annunciate, l'autorità che tiene il registro consulta, esattamente come gli uffici del registro di commercio, la banca dati centrale delle persone. Quest'ultima è collegata, tramite un'interfaccia, alla banca dati UPI dell'Ufficio centrale di compensazione. Ciò consente di confrontare, tramite un processo automatizzato, le informazioni relative alla persona annunciata, i cui dati personali sono registrati nella banca

dati centrale delle persone, con l'iscrizione nella banca dati UPI dell'Ufficio centrale di compensazione. Se la banca dati centrale delle persone non contiene ancora informazioni su una persona annunciata perché questa non è ancora stata registrata nel quadro di un'iscrizione nel registro di commercio, l'autorità che tiene il registro inserisce i dati mancanti. Dopo che nella banca dati centrale delle persone sono state registrate interamente le informazioni relative alla persona annunciata, questi dati vengono confrontati con quelli presenti nella banca dati UPI dell'Ufficio centrale di compensazione.

Indipendentemente da questa procedura, la banca dati centrale delle persone assegna inoltre a ogni persona registrata un numero personale non significativo (art. 928c cpv. 3 CO), che viene memorizzato anche nel registro per la trasparenza.

Art. 60 Rinuncia a una diffida

Se un ente giuridico comunica nella segnalazione di non essere riuscito a identificare l'avente economicamente diritto o a verificarne tale qualità, non è necessaria una diffida ai sensi dell'articolo 34 capoverso 3 secondo periodo LTPG. È poco probabile che in caso di diffida l'ente giuridico possa fornire più informazioni che nella segnalazione. Per questo motivo è logico che, in casi simili, l'autorità che tiene il registro rinunci a inviare la diffida a rettificare o completare la segnalazione, mentre apporrà direttamente la relativa annotazione.

Art. 61 Annotazione

Capoverso 1: grazie alla numerazione delle annotazioni è possibile garantire la tracciabilità storica.

Capoverso 2: l'annotazione deve contenere indicazioni che permettano di identificare l'autore dell'annotazione (nome e IDI dell'intermediario finanziario o dell'autorità segnalante). Se la segnalazione proviene da un intermediario finanziario, tale dato è visibile solo alle autorità e all'autore stesso della segnalazione, ma non agli altri intermediari finanziari che consultino il registro (cfr. art. 27 LTPG).

Lo stato dell'annotazione secondo la lettera f contiene le informazioni interne che l'autorità che tiene il registro inserisce nel registro per la trasparenza ai fini del trattamento dell'annotazione (p. es. «diffida inviata» o «iscrizione in fase di esame preliminare presso l'autorità di controllo»).

Nell'annotazione vengono menzionate solo le motivazioni standardizzate degli intermediari finanziari o delle autorità. Se un intermediario finanziario o un'autorità ha comunicato ulteriori informazioni unitamente alla segnalazione, l'annotazione deve contenere una nota al riguardo. Tuttavia, il contenuto di tali ulteriori informazioni non viene riportato nell'annotazione.

Se l'autorità che tiene il registro riceve più segnalazioni di differenze da intermediari finanziari o autorità sullo stesso fatto, deve inserire un'annotazione separata per ciascuna segnalazione. Lo storico delle segnalazioni di differenze ricevute può essere desunto dalla data e dal numero dell'annotazione.

Capoverso 3: se l'autorità che tiene il registro inserisce un'annotazione che non si basa sulla segnalazione di differenze da parte di un intermediario finanziario o di un'autorità (p. es. nel caso di una segnalazione incompleta), essa registra le motivazioni di tale annotazione (p. es. informazioni mancanti sul rapporto di controllo o sulle persone iscritte). Se nell'ambito dell'esame preliminare di un'iscrizione l'autorità di controllo constata che un'informazione non è corretta, ne informa l'autorità che tiene il registro affinché quest'ultima diffida l'ente giuridico a rettificare l'informazione e inserisca un'annotazione (art. 34 cpv. 1 lett. b LTPG).

Art. 62 Richiesta di cancellazione di un'annotazione o di rettifica o cancellazione dei propri dati

Capoverso 1: secondo l'articolo 36 capoverso 4 LTPG l'ente giuridico sottoposto all'obbligo di segnalazione o l'avente economicamente diritto iscritto può chiedere in qualsiasi momento all'autorità di controllo la cancellazione di un'annotazione. Il diritto di proposta per la cancellazione di un'annotazione non si applica tuttavia alla persona informata sui fatti, non essendo questa iscritta al registro per la trasparenza come avente economicamente diritto (art. 9 cpv. 3 LTPG). Inoltre, l'ente giuridico soggetto agli obblighi di annuncio o l'avente economicamente diritto iscritto possono esercitare presso l'autorità di controllo il diritto alla rettifica o alla cancellazione dei dati nel registro per la trasparenza (cfr. art. 38 cpv. 4 LTPG). La richiesta all'autorità di controllo di cancellazione di un'annotazione o di rettifica o cancellazione dei dati non deve necessariamente essere inviata tramite lo stesso canale utilizzato dall'ente giuridico per l'annuncio al registro per la trasparenza (piattaforma di comunicazione elettronica o ufficio del registro di commercio). Può essere presentata tramite la piattaforma di comunicazione elettronica o in formato cartaceo per posta. L'avente economicamente diritto iscritto trasmette la richiesta per posta.

Art. 63 Cancellazione di un'annotazione

Capoverso 1: purché l'ente giuridico o la persona richiedente non abbia presentato elementi sufficienti a dimostrazione della cancellazione dell'annotazione, come previsto dall'articolo 36 capoverso 4 LTPG, l'autorità di controllo non effettua ulteriori indagini. I presupposti per la cancellazione sono descritti in modo sufficientemente chiaro dalla legge, ovvero tali prove devono essere sufficienti. Pertanto, l'ente giuridico o la persona richiedente dispone di indicazioni chiare riguardo al suo obbligo di collaborazione secondo l'articolo 12 PA. In caso di mancata adempimento all'obbligo di collaborazione nella richiesta, questa viene respinta senza ulteriore scambio di corrispondenza.

Capoverso 2: eventuali differenze di importanza secondaria sono esentate dall'obbligo di segnalazione secondo l'articolo 56. Se, nonostante questa eccezione, vengono segnalate differenze rispetto alle fattispecie indicate nell'articolo 56 con corrispondente motivazione standardizzata secondo l'articolo 55, tali differenze comportano automaticamente la registrazione di un'annotazione. L'autorità di controllo può generalmente cancellare tali annotazioni, su richiesta o d'ufficio, senza procedere a ulteriori indagini. Se tuttavia sussistono indizi secondo cui l'annotazione riguarda informazioni concernenti l'avente economicamente diritto, l'autorità di controllo può mantenere tale annotazione.

Art. 64 Categorie di rischio

Secondo l'articolo 39 capoverso 2 lettera b LTPG, fra i compiti dell'autorità di controllo rientra stabilire i criteri per la categorizzazione degli enti giuridici in funzione del rischio di un loro utilizzo a fini abusivi, quali il riciclaggio di denaro o il finanziamento del terrorismo. Sulla base dei criteri di rischio definiti dall'autorità di controllo, l'autorità che tiene il registro provvede a classificare gli enti giuridici in categorie di rischio. Tale classificazione serve unicamente a consentire all'autorità di controllo un'attività di controllo mirata, efficace ed efficiente, nonché una definizione delle priorità dei controlli effettuati orientata al rischio (cfr. messaggio del 22 maggio 2024³³). La categorizzazione dei rischi a opera dell'autorità che tiene il registro è da distinguere dalla categorizzazione dei rischi che deve svolgere un intermediario finanziario per quanto concerne le proprie relazioni commerciali secondo le disposizioni della legislazione in materia di riciclaggio di denaro.

Capoverso 1: gli enti giuridici iscritti vengono assegnati dall'autorità che tiene il registro in una delle tre categorie di rischio («rischio esiguo», «rischio medio», «rischio elevato»). La

³³ FF 2024 1607, pag. 134

classificazione in categorie di rischio è visibile solo all'autorità che tiene il registro e all'autorità di controllo; si tratta pertanto di un processo interno del registro. Per tale motivo, la categoria di rischio non è visibile agli enti giuridici in questione quando richiedono un estratto della propria iscrizione. Lo stesso vale per la consultazione da parte degli aventi diritto di accesso: la categoria di rischio di un determinato ente giuridico non è visibile né alle autorità, né agli intermediari finanziari o ai consulenti quando consultano l'iscrizione dell'ente in questione nel registro. La classificazione in una categoria di rischio non produce dunque effetti esterni e, pertanto, non può comportare alcuno svantaggio per l'ente giuridico. Non costituisce quindi una decisione impugnabile.

Capoverso 2: la presenza di un'annotazione influisce sulla classificazione nelle categorie di rischio, ma non costituisce l'unico fattore determinante. Essa fa sì che l'ente giuridico in questione venga assegnato almeno alla categoria di «rischio medio». L'analisi dei rischi così come le evidenze dei controlli basati sul rischio possono però comportare una modifica dell'assegnazione.

Capoverso 3: l'autorità di controllo stabilisce i criteri che indicano un possibile rischio di abuso. Sulla base di un'analisi dei rischi (cfr. art. 39 cpv. 2 lett. c e d LTPG), che considera in particolare i criteri menzionati, gli enti giuridici vengono valutati con un sistema a punti. Tale analisi dei rischi costituisce la base per la classificazione nelle categorie di rischio. Essa serve all'autorità di controllo per definire le priorità della propria attività in base ai rischi. L'autorità di controllo può così concentrare la propria attività sugli enti giuridici che presentano più criteri di rischio o una specifica combinazione di criteri. Il capoverso 3 riporta i criteri per la categorizzazione in un elenco non esaustivo, che risulta tale perché saranno innanzitutto i risultati dell'attività dell'autorità di controllo a mostrare se possano sussistere ulteriori criteri da prendere in considerazione. La valutazione di questi criteri viene stabilita dall'autorità di controllo in un'istruzione interna, che deve essere adattata in sede di analisi della propria attività, se necessario, e non è accessibile al pubblico.

Capoverso 4: l'autorità di controllo può inoltre utilizzare analisi statistiche delle informazioni contenute nel registro per la trasparenza per la propria analisi dei rischi.

Art. 65 Esame preliminare e procedura di controllo da parte dell'autorità di controllo

Secondo l'articolo 35 LTPG l'autorità di controllo effettua controlli sull'esattezza, la completezza e l'attualità delle informazioni contenute nel registro per la trasparenza. Il termine «controlli» comprende tanto l'esame preliminare di cui all'articolo 36 capoverso 1 LTPG quanto la procedura di controllo di cui all'articolo 36 capoverso 1 lettera c LTPG. L'autorità di controllo aggiorna le annotazioni e le informazioni nel registro conformemente al risultato dell'esame preliminare o di un'eventuale procedura di controllo.

Capoverso 1: a causa dell'elevato numero di enti giuridici iscritti e alla luce delle numerose modifiche che vengono apportate alle iscrizioni, l'autorità di controllo esegue i propri controlli secondo un approccio basato sul rischio (cfr. art. 35 cpv. 2 LTPG). Per questo motivo sono state previste le categorie di rischio (art. 64 cpv. 1) nonché la possibilità di eseguire un'analisi basata sui rischi seguendo criteri concreti (art. 64 cpv. 3 e 4). Oltre a ciò, l'autorità di controllo può anche effettuare controlli a campione (cfr. art. 35 cpv. 2 LTPG). Questi servono, tra l'altro, a verificare l'approccio basato sul rischio. Generalmente l'autorità di controllo darà priorità nell'esame preliminare agli enti giuridici che vengono registrati almeno nella categoria di «rischio medio».

Capoverso 2: nell'ambito di un esame sommario, il cosiddetto esame preliminare, l'autorità di controllo decide se cancellare o mantenere l'annotazione o se risulta necessario avviare una procedura di controllo (cfr. art. 36 cpv. 1 LTPG). In caso di dubbi in merito all'esattezza, alla

completezza o all'attualità di un'informazione contenuta nel registro per trasparenza, può inserire un'annotazione (cfr. messaggio del 22 maggio 2024³⁴). Inoltre, l'autorità di controllo può registrare il risultato dell'esame preliminare mediante annotazione nell'iscrizione dell'ente giuridico interessato. In tal modo, il risultato dell'esame preliminare resta visibile anche qualora l'eventuale annotazione sottostante sia stata cancellata nel corso dell'esame stesso. Nell'ambito di una procedura di controllo, l'autorità di controllo può, se necessario, decidere che il risultato della procedura sia oggetto di un'annotazione nel registro (art. 38 cpv. 1 lett. c LTPG).

Capoverso 3: l'accesso ai sistemi d'informazione di cui all'articolo 36 capoverso 2 LTPG viene concesso solo ad alcuni collaboratori dell'autorità di controllo. Per l'adempimento dei propri compiti, l'autorità di controllo può avvalersi di terzi (cfr. art. 25 LTPG); a tali terzi non è concesso l'accesso ai sistemi d'informazione menzionati.

Capoverso 4: in particolare nella fase iniziale del registro per la trasparenza, l'autorità di controllo richiederà, tramite assistenza amministrativa, informazioni agli uffici del registro fondiario (cfr. art. 26 cpv. 2 lett. c LTPG) e alle autorità di esecuzione ai sensi della legge federale del 16 dicembre 1983³⁵ sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero (LAFE) (cfr. art. 26 cpv. 2 lett. d LTPG) per sapere quali enti giuridici di diritto estero detengano proprietà fondiarie in Svizzera. Tali informazioni servono a consentire all'autorità di controllo, una volta scaduto il periodo di transizione (cfr. art. 53 LTPG), di verificare se tali enti giuridici abbiano adempiuto i propri obblighi di annuncio. Allo stato attuale non è possibile né per l'autorità che tiene il registro né per l'autorità di controllo consultare i dati di tutti gli uffici del registro fondiario tramite un'interrogazione centralizzata. L'autorità di controllo deve pertanto ottenere tali informazioni tramite assistenza amministrativa. La disposizione sull'assistenza amministrativa di cui al presente capoverso si fonda sulla disposizione in materia di assistenza amministrativa già prevista a livello di legge nell'articolo 42 LTPG.

Nel caso degli enti giuridici di diritto estero soggetti agli obblighi di annuncio (cfr. art. 2 cpv. 1 lett. b LTPG), il controllo dell'adempimento di tali obblighi rappresenta una grande sfida. Le possibili fonti per individuare gli enti giuridici esteri soggetti agli obblighi di annuncio sono il registro di commercio, le autorità fiscali, nonché gli uffici del registro fondiario e le autorità di esecuzione ai sensi della LAFE. Per quanto riguarda le informazioni fornite dalle autorità fiscali, a livello di legge è stata sancita una specifica disposizione sull'assistenza amministrativa (cfr. art. 42 cpv. 4 e 5 LTPG) che consente all'autorità di controllo di ricevere regolarmente dalle autorità fiscali un elenco delle imprese estere con amministrazione effettiva in Svizzera. Tale disposizione è paragonabile a quella del capoverso qui in esame, in quanto entrambe riguardano informazioni relative a un gruppo determinabile, e non a un singolo caso specifico. Poiché in ambito fiscale sono trattati dati molto sensibili e, a causa della sensibilità dei dati stessi, si applicano requisiti rigorosi in materia di riservatezza (segreto fiscale), e considerato che tale elenco dovrà essere richiesto regolarmente tramite assistenza amministrativa, si è resa necessaria una regolamentazione a livello di legge. Nel caso delle richieste di assistenza amministrativa agli uffici del registro fondiario e alle autorità di esecuzione ai sensi della LAFE, invece, i dati trattati sono meno sensibili. Inoltre, si tratta principalmente di richieste di assistenza amministrativa nella fase iniziale del registro per la trasparenza, poiché gli enti giuridici esteri che acquistano un fondo dopo l'entrata in vigore della LTPG saranno verificati dall'ufficiale del registro fondiario per accertare se si siano iscritti nel registro per la trasparenza (cfr. art. 40 LTPG). In questo modo si garantisce che, al momento dell'acquisto di un fondo, gli enti giuridici esteri debbano aver adempiuto i propri obblighi di annuncio nei confronti del registro per la trasparenza.

³⁴ FF 2024 1607, pag. 124

³⁵ RS 211.412.41

Art. 66 Sistema d'informazione dell'autorità di controllo

Capoverso 1: l'autorità di controllo dispone di un sistema d'informazione in grado di approfondire ulteriormente l'analisi dei dati basata sui rischi. Oltre alle informazioni del registro per la trasparenza, questo sistema contiene anche eventuali informazioni aggiuntive, tra cui per esempio informazioni dai registri di cui all'articolo 36 capoverso 2 LTPG, nonché ulteriori informazioni trasmesse dalle autorità e dagli intermediari finanziari come motivazione della segnalazione di differenze (cfr. art. 30 cpv. 3 e art. 31 cpv. 2 LTPG).

Capoverso 2: sotto il profilo della protezione dei dati è necessario garantire che i dati vengano distrutti definitivamente. I dati che non sono più utilizzati vengono distrutti progressivamente. Inoltre, i set di dati acquisiti dal registro per la trasparenza vengono distrutti al più tardi dopo cinque anni.

Capoverso 3: prima della distruzione, i dati devono essere offerti all'Archivio federale per l'archiviazione (cfr. art. 1 cpv. 1 lett. b in c.d. con l'art. 6 della legge del 26 giugno 1998³⁶ sull'archiviazione).

Art. 67 Ripresa delle informazioni dal progetto di pilota

Prima che la LTPG e la relativa ordinanza entrino in vigore e per gli enti giuridici scattino quindi gli obblighi di annuncio, è necessaria una fase di test dettagliata dell'infrastruttura informatica recentemente allestita e delle interfacce. Per poter effettuare test il più possibile orientati alla pratica, nella fase di test deve essere coinvolto il maggior numero possibile di attori interessati dal registro per la trasparenza (enti giuridici, autorità che tiene il registro, uffici del registro di commercio, autorità di controllo e autorità autorizzate all'accesso). La fase di test è attuata nel quadro di un progetto pilota al fine di consentire di trattare dati reali degli enti giuridici. Il progetto pilota durerà fino alla data di entrata in vigore della LTPG e della OTPG. In seguito, le informazioni iscritte dovranno essere riprese nel registro per la trasparenza, a condizione che siano soddisfatti i presupposti di cui al capoverso 1. In questo caso non si tratta di una vera e propria ripresa tecnica di dati, bensì il registro utilizzato per il progetto pilota diventerà *ex lege* il registro per la trasparenza.

La base giuridica del progetto pilota è rappresentata dall'articolo 15 della legge federale del 17 marzo 2023³⁷ concernente l'impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità. Il progetto pilota è condotto dal DFGP ed è disciplinato dall'ordinanza del DFGP del 10 aprile 2026³⁸ concernente il progetto pilota del registro per la trasparenza. Questa ordinanza dipartimentale sarà abrogata con l'entrata in vigore dell'OTPG.

Capoverso 1: nella presente ordinanza, il Consiglio federale prevede che l'autorità che tiene il registro possa riprendere come iscrizione del registro per la trasparenza le informazioni registrate nel quadro del progetto pilota. Ciò presuppone tuttavia che sia l'ente giuridico sia le persone interessate, i cui dati vengono trattati nel quadro del progetto pilota, abbiano acconsentito alla ripresa delle informazioni e non abbiano revocato il proprio consenso entro il 28 settembre 2026 al più tardi. La ripresa dei dati serve a fare in modo che gli enti giuridici che hanno partecipato al progetto pilota non debbano annunciare di nuovo le stesse informazioni dopo l'entrata in vigore.

Se le informazioni iscritte nel quadro del progetto pilota vengono riprese dall'autorità che tiene il registro, l'obbligo di annuncio dell'ente giuridico in questione si considera adempiuto nella misura in cui le informazioni riprese soddisfano i requisiti della LTPG e della OTPG. Non è quindi necessario che l'ente giuridico annunci le stesse informazioni una seconda volta al

³⁶ RS 152.1

³⁷ RS 172.019

³⁸ RS ...

registro per la trasparenza. L'obbligo di annuncio di modifiche secondo l'articolo 10 LTPG resta invece applicabile anche per le informazioni che vengono segnalate nel contesto del progetto pilota e in seguito sono state riprese nel registro per la trasparenza con il consenso dell'ente giuridico.

Capoverso 2: qualora le informazioni annunciate e gli altri dati iscritti nel quadro del progetto pilota vengano ripresi nel registro per la trasparenza al momento dell'entrata in vigore dell'ordinanza, l'autorità che tiene il registro conferma l'avvenuta iscrizione all'ente giuridico in questione mediante una conferma ai sensi dell'articolo 45.

Capoverso 3: l'autorità che tiene il registro conserva i consensi delle persone interessate anche dopo la conclusione del progetto pilota e l'entrata in vigore del registro per la trasparenza, al fine di garantirne la tracciabilità. Si applicano le disposizioni in materia di conservazione di cui all'articolo 46 capoverso 2 LTPG, ai sensi delle quali i consensi sono conservati per dieci anni dalla cancellazione dell'ente giuridico iscritto o della persona interessata dal registro per la trasparenza, prima di essere distrutti.

Art. 68

L'articolo 41 LTPG stabilisce che l'iscrizione nel registro per la trasparenza nonché l'attestato di iscrizione e la consultazione da parte degli aventi diritto sono esenti da emolumenti. I solleciti, le diffide e le decisioni sono invece soggetti a emolumenti. Anche gli enti giuridici che ordinano un estratto saranno soggetti al pagamento di emolumenti.

Per il calcolo degli emolumenti si distingue fra una tariffa forfettaria per il rilascio di un estratto (cpv. 3) e una tariffa oraria per il tempo effettivo impiegato dal personale dell'autorità competente in caso di solleciti, diffide e decisioni (cpv. 1 e 2).

La tariffa oraria per il tempo impiegato oscilla tra i 100 e i 150 franchi a seconda delle conoscenze specialistiche richieste al personale responsabile (cpv. 2). Secondo le indicazioni fornite dall'Amministrazione federale delle finanze, questi importi corrispondono ai costi medi di un dipendente dell'Amministrazione federale appartenente alle classi di stipendio dalla 22 alla 29.

La tariffa forfettaria per il rilascio di un estratto del registro è di 40 franchi (cpv. 3). Il costo è quindi quasi pari a quello di un estratto del registro di commercio, poiché è di utilità comparabile per l'ente giuridico iscritto. Si suppone che ogni anno circa il 10 per cento degli enti giuridici iscritti ordinerà un estratto, per un numero totale di pressoché 50 000 estratti all'anno. Gli introiti di circa 2 milioni di franchi all'anno derivanti dal rilascio di estratti corrisponderebbero a un grado di copertura dei costi pari a circa l'80 per cento.

Capoverso 4: conformemente all'articolo 5 dell'ordinanza generale dell'8 settembre 2004³⁹ sugli emolumenti (OgeEm), l'articolo 68 ammette un supplemento discrezionale fino al 50 per cento dell'emolumento ordinario per solleciti, diffide o decisioni che comportano un onere particolare oppure urgenti. Si prende in considerazione un supplemento specialmente se l'autorità deve svolgere indagini approfondite o se si devono chiarire questioni giuridiche in sospeso.

Capoverso 5: la procedura di controllo è in linea di principio esente da emolumenti. L'autorità di controllo può tuttavia imputare le spese della procedura a un ente giuridico o a una persona se questi non hanno ottemperato ai propri obblighi, hanno provocato l'avvio della procedura o ne hanno ostacolato lo svolgimento (cfr. art. 41 cpv. 3 LTPG). Se l'autorità di controllo intende

imputare le spese in toto o in parte a un ente giuridico o a una persona deve emanare una decisione formale a tale proposito.

Se un ente giuridico o un avente economicamente diritto iscritto richiede all'autorità di controllo la rettifica o la cancellazione dei propri dati (art. 38 cpv. 4 LTPG) o la cancellazione di un'annotazione (art. 36 cpv. 4 LTPG), l'autorità di controllo può, a determinate condizioni, esigere un'anticipazione delle spese. Tale approccio garantisce che l'ente giuridico o la persona richiedente sostenga i costi della procedura. In tutti gli altri casi, ovvero qualora una procedura di controllo venga avviato d'ufficio, l'autorità di controllo non esigerà alcuna anticipazione delle spese.

Capoverso 6: trattandosi di un'ordinanza sugli emolumenti della Confederazione, è necessario un rimando all'applicabilità della OgeEm.

3.2 Ordinanza SIMIC del 12 aprile 2006⁴⁰

L'articolo 36 capoverso 2 lettera c LTPG stabilisce che l'autorità di controllo ha accesso al sistema d'informazione centrale sulla migrazione SIMIC. L'accesso dell'autorità di controllo, in termini di estensione e autorizzazioni, è stato configurato allo stesso modo di quello di MROS. Questo modo di procedere si fonda sul fatto che nel messaggio del 22 maggio 2024⁴¹, secondo il commento agli articoli 35 e 36 LTPG, l'attività dell'autorità di controllo è paragonabile a quella svolta da MROS. Il controllo della correttezza delle informazioni nel registro contribuisce in maniera significativa all'attuazione degli obiettivi della legge, inclusa la lotta contro il riciclaggio di denaro e i suoi reati preliminari. L'attività dell'autorità di controllo equivale quindi a un'attività di indagine preliminare, paragonabile a quella svolta da MROS.

Con la modifica dell'ordinanza SIMIC, l'accesso per l'autorità di controllo viene disciplinato in maniera analoga a quello di MROS (che nell'allegato dell'ordinanza SIMIC viene riportato come fedpol III).

3.3 Ordinanza del 17 novembre 1999⁴² sull'organizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia (Org-DFGP)

La tenuta del registro per la trasparenza è svolta dall'Ufficio federale di giustizia (art. 20 cpv. 1 LTPG). L'Org-DFGP deve essere modificata di conseguenza.

3.4 Ordinanza del 17 febbraio 2010⁴³ sull'organizzazione del Dipartimento federale delle finanze (Org-DFF)

Con l'introduzione della LTPG viene istituita nel DFF un'autorità di controllo secondo l'articolo 39 LTPG, che farà parte del servizio giuridico del DFF. Essa è responsabile dei compiti secondo gli articoli 35–39 LTPG ed esegue, fra l'altro, procedure di controllo secondo la PA.

L'autorità di controllo denuncia al Servizio di diritto penale, a sua volta parte del servizio giuridico del DFF, eventuali violazioni degli obblighi di annuncio o di collaborazione secondo l'articolo 43 LTPG e l'inosservanza delle decisioni secondo l'articolo 44 LTPG (cfr. art. 45 cpv. 2 e 3 LTPG). Il Servizio di diritto penale mette in atto eventuali procedure secondo la

⁴⁰ RS 142.513

⁴¹ FF 2024 1607

⁴² RS 172.213.1

⁴³ RS 172.215.1

legge federale del 22 marzo 1974⁴⁴ sul diritto penale amministrativo (DPA) (cfr. art. 45 cpv. 1 LTPG).

3.5 Ordinanza del 17 ottobre 2007⁴⁵ sul registro di commercio (ORC)

Art. 10 lett. g

Gli annunci degli aventi economicamente diritto che vengono presentati agli uffici cantonali del registro di commercio non soggiacciono alla pubblicità del registro di commercio secondo l'articolo 936 CO.

3.6 Ordinanza dell'11 novembre 2015⁴⁶ sul riciclaggio di denaro (ORD)

Ingresso

Nell'ingresso viene aggiunto un riferimento agli articoli 2 capoverso 5 (Campo d'applicazione) e 2b capoverso 2 (Coordinamento materiale) LRD. Tali disposizioni delegano determinate competenze normative al Consiglio federale.

Art. 1 lett. a^{ter} e c

L'articolo 1 disciplina l'oggetto dell'ordinanza. La nuova lettera a^{ter} aggiunge la stessa precisazione in riferimento ai consulenti: l'ORD disciplina i requisiti per l'esercizio a titolo professionale dell'attività di consulente ai sensi dell'articolo 2 capoversi 3^{bis} e 3^{ter} LRD (n. 1) nonché per l'attività di consulente ai sensi dell'articolo 2 capoverso 3^{quater} LRD (notariato pubblico; n. 2; entrerà in vigore in un secondo momento). Poiché il criterio dell'esercizio a titolo professionale non è applicabile ai notai pubblici, sono necessari due numeri distinti.

Gli obblighi di diligenza dei consulenti non sono precisati nell'ORD. Al riguardo si applicherà il regolamento dell'OAD cui è affiliato il consulente secondo l'articolo 2 capoversi 3^{bis} e 3^{ter} LRD oppure, per i consulenti secondo l'articolo 2 capoverso 3^{quater} LRD, si applicheranno le prescrizioni cantonali dell'autorità cantonale competente secondo l'articolo 22b LRD.

Contrariamente a quanto previsto dal disegno di legge⁴⁷, il legislatore non ha conferito al Consiglio federale la competenza di precisare gli obblighi di diligenza dei consulenti. Pertanto, il Consiglio federale non può stabilire standard minimi vincolanti per concretizzare e armonizzare gli obblighi di diligenza dei notai pubblici.

Le disposizioni di esecuzione dell'ORD concernenti l'obbligo di comunicazione si concentrano sul divieto di interrompere la relazione d'affari. Poiché i consulenti non sono soggetti a tale divieto, nell'ORD non è necessaria alcuna precisazione al riguardo. A differenza degli intermediari finanziari, i consulenti che inoltrano una comunicazione di sospetto a MROS possono interrompere la relazione d'affari in qualsiasi momento secondo l'articolo 9b capoverso 2^{bis} LRD; un'interruzione è quindi consentita e non vietata. Un tale divieto può tuttavia derivare da altre disposizioni di legge (*lex specialis*; p. es. eventuali obblighi di autenticazione dei notai pubblici secondo il diritto cantonale).

La lettera c è modificata per introdurre l'abbreviazione OAD, utilizzata nel seguito del testo. Tale modifica è di natura puramente formale.

⁴⁴ RS 313.0

⁴⁵ RS 221.411

⁴⁶ RS 955.01

⁴⁷ FF 2024 1607, pag. 164

Art. 2 cpv. 1, 2 lett. b, frase introduttiva e n. 2, nonché cpv. 3

Il capoverso 1 mantiene il contenuto del capoverso in vigore, in cui è definito il campo d'applicazione dell'ORD per gli intermediari finanziari e i commercianti. La disposizione viene ora estesa anche ai consulenti. Tra questi possono figurare i professionisti del settore giuridico indipendenti, ossia gli avvocati (assoggettati o no alla legge del 23 giugno 2000⁴⁸ sugli avvocati), i notai e gli altri giuristi indipendenti, secondo il loro ambito di specializzazione, nonché i revisori o i contabili che svolgono la propria attività a titolo indipendente.

Al capoverso 2 lettera b, in futuro verrà utilizzata esclusivamente l'abbreviazione OAD. La modifica alla lettera b numero 2 serve esclusivamente a semplificare il testo. Sotto il profilo giuridico è sufficiente un richiamo ai provvedimenti organizzativi secondo l'articolo 8 LRD. Non è necessario precisare ulteriormente che tali provvedimenti servono a impedire il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e ora anche le violazioni delle misure coercitive secondo la LEmb. In questo modo la formulazione viene semplificata e adeguata a quella prevista per i consulenti (art. 2 cpv. 3 lett. b n. 2).

Il capoverso 3 è nuovo ed esclude dal campo d'applicazione della legge persone che svolgono determinate attività. Le eccezioni si basano sul basso livello di rischio di queste attività in relazione al riciclaggio di denaro.

La prima eccezione riguarda le persone che prestano servizi tra società del medesimo gruppo. Tale eccezione è stata modificata dopo la procedura di consultazione, in quanto era stata considerata troppo restrittiva da molti partecipanti. Essa non si limita più agli impiegati di una società del gruppo, ma si applica a tutte le persone fisiche o giuridiche che prestano servizi tra società del medesimo gruppo. L'eccezione corrisponde quindi alla regolamentazione per gli intermediari finanziari (art. 2 cpv. 2 lett. a n. 5). Non costituiscono servizi tra società del gruppo quelli prestati da fornitori di servizi esterni al gruppo, anche se si riferiscono a transazioni tra società del gruppo stesso.

La seconda eccezione riguarda il personale ausiliario di consulenti secondo l'articolo 2 capoversi 3^{bis}–3^{quater} LRD, vale a dire di consulenti che per la loro attività detengono un'autorizzazione in Svizzera, sono affiliati a un OAD o sono vigilati da un'autorità cantonale di vigilanza secondo l'articolo 22b LRD. Tale eccezione si applica se sono soddisfatte determinate condizioni: il personale ausiliario (1) deve essere selezionato accuratamente dal consulente e deve sottostare alle sue istruzioni e ai suoi controlli (*cura in eligendo, instruendo et in custodiendo*), (2) deve essere integrato nei provvedimenti organizzativi adottati dal consulente e ricevere una formazione e una formazione continua, (3) deve agire unicamente in nome e per conto del consulente, (4) essere retribuito dal consulente e (5) aver concluso un accordo scritto concernente l'osservanza di tali condizioni. Queste condizioni riprendono quelle che già si applicano per l'eccezione relativa agli ausiliari degli intermediari finanziari. Se tali condizioni sono soddisfatte, gli ausiliari non sono considerati consulenti e non devono essere affiliati a un OAD. Dal momento che agiscono per conto del consulente per il quale svolgono i compiti, restano comunque soggetti agli obblighi di diligenza. Contrariamente al progetto posto in consultazione, non è necessario precisare che l'eccezione di cui alla lettera b si applica sia agli ausiliari sia ai dipendenti dei consulenti. La nozione di «ausiliario» deve infatti essere intesa ai sensi dell'articolo 101 CO e «comprende tutte le persone fisiche o giuridiche che eseguono un'obbligazione o esercitano il diritto di un'altra persona con il consenso di quest'ultima. La natura giuridica delle relazioni tra l'ausiliare e la persona che ricorre ai servizi dello stesso, è irrilevante: l'ausiliare può essere un dipendente o un mandatario indipendente»⁴⁹.

Infine, la lettera c prevede un'eccezione per gli intermediari assicurativi o altri terzi se le condizioni seguenti sono soddisfatte: l'impresa di assicurazione ha concluso con tale persona

⁴⁸ RS 935.61

⁴⁹ Cfr. https://www.finma.ch/FinmaArchiv/gwg/i/dokumentationen/publikationen/gwg_auslegung/index.php > Interpretazione e attuazione della LRD > 2.1 Prassi dell'autorità di controllo relativa all'assoggettamento alla legge sul riciclaggio di denaro > 09.11.07 Ausiliari.

un accordo scritto di delega secondo l'articolo 28 ORD-FINMA, che la obbliga a rispettare gli obblighi di diligenza della LRD. Inoltre, l'attività deve essere svolta per un'impresa di assicurazione che è a sua volta assoggettata alla LRD. Se tali condizioni sono soddisfatte, l'intermediario assicurativo o il terzo, in virtù del contratto di delega, è già tenuto ad adempiere gli obblighi di diligenza previsti per gli intermediari finanziari. In questo caso non è né utile né appropriato prevedere, in aggiunta, l'assoggettamento in qualità di consulente e l'adempimento degli obblighi di diligenza per i consulenti (concretizzati dal regolamento OAD). L'attività assicurativa presenta un rischio limitato di riciclaggio di denaro e gli intermediari assicurativi sono già soggetti agli articoli 41 e seguenti della legge del 17 dicembre 2004⁵⁰ sulla sorveglianza degli assicuratori, compreso l'obbligo di una formazione e formazione continua approvata dalla FINMA che contempli la prevenzione del riciclaggio di denaro.

Un'ulteriore eccezione per le persone che esercitano un'attività nel servizio giuridico o nella contabilità di un'impresa non è necessaria, anche se esercitano un'attività di consulenza in relazione a un atto o negozio giuridico ai sensi dell'articolo 2 capoverso 3^{bis} lettere a–g LRD. L'articolo 2 capoverso 3^{bis} LRD precisa già che l'attività deve essere esercitata «per conto di terzi». Questo non è il caso dei collaboratori che lavorano per una società e forniscono alla stessa consulenza giuridica o contabile.

Art. 2a Dichiarazione sull'assoggettamento dell'insieme delle attività alle disposizioni relative agli intermediari finanziari

L'introduzione del regime dei consulenti parallelamente alla regolamentazione per gli intermediari finanziari richiede alcune regole di coordinamento. Una stessa persona o impresa può esercitare attività diverse, riconducibili in parte all'intermediazione finanziaria e in parte alla consulenza. È il caso, per esempio, di una banca che assiste i suoi clienti nella creazione di un'impresa, o di un gestore patrimoniale che presta consulenza ai propri clienti anche in relazione alla vendita di una società. In linea di principio, ogni attività è sottoposta alle prescrizioni di volta in volta applicabili. Questa distinzione potrebbe essere difficile da attuare quando le diverse attività non sono chiaramente distinguibili. Al riguardo, l'articolo 2b capoverso 2 LRD offre un'alternativa per facilitare l'attuazione degli obblighi sanciti nella LRD per i soggetti interessati, ovvero la persona assoggettata può dichiarare di assoggettare l'insieme delle sue attività alle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria. Nell'ambito della procedura di consultazione è stato proposto da parte di singoli partecipanti che le disposizioni in materia di intermediazione finanziaria si applichino automaticamente. Una tale regolamentazione non può tuttavia essere introdotta per via d'ordinanza, in quanto non sarebbe compatibile con l'articolo 2b capoverso 2 LRD.

L'articolo 2a disciplina le modalità di tale dichiarazione (cfr. art. 2b cpv. 2 LRD *in fine*).

I capoversi 1, 3 e 4 precisano che la dichiarazione e la sua revoca sono valide in linea di principio a partire dal 1° gennaio dell'anno civile successivo al loro invio all'autorità o all'organismo competente per la vigilanza. Secondo il capoverso 3, la dichiarazione può divenire efficace, su richiesta del membro e con il consenso dell'OAD, già prima di tale data. L'espressione «autorità o organismo competente per la vigilanza» comprende sia autorità di vigilanza come la FINMA sia organismi di vigilanza e OAD.

Il capoverso 2 elenca in modo non esaustivo le informazioni che devono essere trasmesse all'autorità o all'organismo competente. Queste comprendono, in particolare, la descrizione delle attività interessate nonché le eventuali modifiche all'organizzazione interna, comprese le direttive interne, conseguenti a tale attività. Le autorità o gli organismi competenti dispongono di un certo margine di manovra e possono richiedere ulteriori informazioni in funzione del tipo di attività in questione.

Il capoverso 5 disciplina la situazione degli intermediari finanziari che esercitano al tempo stesso un'attività di consulente e sono sottoposti alla vigilanza della FINMA, in particolare

⁵⁰ RS 961.01

attraverso organismi di vigilanza (art. 12 lett. a LRD). La vigilanza della FINMA si estende sull'insieme delle attività di questi intermediari finanziari (cfr. art. 12a cpv. 1 LRD). Non è necessaria l'affiliazione a un OAD. Di conseguenza, la precisazione degli obblighi di diligenza non avviene nel regolamento di un OAD. A questo riguardo, l'ORD prevede l'applicazione per analogia dell'ORD-FINMA. Sono interessati gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 2 lettere a–d^{quater} LRD (cfr. art. 17 cpv. 1 lett. a LRD).

Art. 11 cpv. 1, frase introduttiva e lett. a

Questa disposizione è stata adeguata nell'ottica di una formulazione coerente con il nuovo articolo 12g capoverso 1. È stato inoltre corretto un errore redazionale: il riferimento è ora correttamente all'articolo 2 capoverso 3 della legge.

Anche la lettera a viene modificata. Tra gli articoli 8 e 9 LRD sono state inserite disposizioni concernenti i commercianti e i consulenti. Un rimando agli articoli 3–9 LRD non è pertanto più pertinente, poiché includerebbe anche obblighi che non si applicano nei confronti degli intermediari finanziari (art. 8a–8d LRD). Inoltre, l'articolo 11 LRD non comprende alcun obbligo, bensì disciplina l'esclusione della responsabilità penale e civile. Un rimando a tale articolo non è pertanto appropriato. Occorre invece aggiungere l'articolo 11a LRD, che disciplina l'obbligo di consegna di informazioni a MROS. Il riferimento agli obblighi degli intermediari finanziari viene quindi corretto e comprende ora gli articoli 3–8, 9–10a e 11a LRD.

Art. 12d Partecipazione ai sensi dell'articolo 2 capoverso 3^{bis} LRD

L'articolo 2 capoverso 3^{bis} (e cpv. 3^{quater}, che entrerà in vigore successivamente) LRD utilizza la nozione di «partecipazione» per l'attività dei consulenti. Tale nozione comprende ogni attività che contribuisce in modo causale a un atto o negozio giuridico in relazione con una transazione finanziaria di cui all'articolo 2 capoverso 3^{bis} lettere a–e LRD. Fra tali attività rientra in particolare la consulenza. Ciò si evince dal tenore della legge, che utilizza il termine «consulente», ed è confermato da un'interpretazione storica e teleologica della modifica, il cui obiettivo è l'inclusione della consulenza nel campo d'applicazione della legge.

La nozione di «partecipazione» si rifà al diritto penale, che la utilizza come termine collettivo per le forme di partecipazione previste dalla legge e vi ricomprende sia la correttezza sia altre forme di partecipazione, come la complicità. La LRD include pertanto qualsiasi contributo che agevoli l'atto o il negozio giuridico da un punto di vista obiettivo in relazione a una transazione finanziaria di cui all'articolo 2 capoverso 3^{bis} lettere a–e LRD, tale per cui lo stesso si sarebbe svolto diversamente senza la partecipazione del consulente⁵¹. È sufficiente la mera agevolazione dell'atto o del negozio giuridico. La consulenza deve però contribuire effettivamente all'atto o al negozio giuridico, rappresentando dunque un contributo causale⁵². Non è necessario che l'atto o il negozio giuridico sia già stato compiuto materialmente affinché si verifichi l'assoggettamento. Ciò corrisponde alla natura preventiva della LRD (*ex ante*). Anche ai consulenti spetta un ruolo preventivo e di conseguenza essi devono accertare preventivamente l'assoggettamento della loro consulenza. Presupposto fondamentale è tuttavia un legame con un atto o negozio giuridico concreto. Analisi giuridiche puramente astratte e generiche, prive di un legame riconoscibile con un atto o negozio giuridico concreto, non sono incluse.

⁵¹ Cfr. 7B_284/2022, 7B_285/2022 consid. 6.3.2; DTF 98 IV 83 consid. 2; DTF 117 IV 186 consid. 3 (definizione di assistenza prestata dal complice). Secondo SIEBER/MALLA, in: Zweifel/Beusch (cur.), art. 177 n. marg. 11 segg., la situazione è diversa per quanto riguarda la sottrazione d'imposta secondo l'articolo 177 della legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD). In relazione al riciclaggio di denaro, una tale valutazione non può essere presa in considerazione. Il concorso è espressamente menzionato nell'articolo 177 LIFD e riguarda un caso speciale. Altrove, per esempio nella fattispecie penale del riciclaggio di denaro, un tale costrutto non è presente; i principi di partecipazione e di reità derivano dalla parte generale del Codice penale (CP), per la quale vige un *numerus clausus*. L'introduzione di nuovi concetti nella LRD per la lotta contro il riciclaggio di denaro complicherrebbe la qualificazione della fattispecie penale ai sensi dell'articolo 305^{bis} CP e porterebbe a incertezze. Inoltre, sarebbe in contraddizione con la struttura della fattispecie del riciclaggio di denaro.

⁵² FORSTER, BSK-StGB/JStG, note preliminari all'art. 24 N 39.

L'assoggettamento è definito sulla base dell'attività esercitata, ossia in particolare la consulenza, e non di un gruppo professionale interessato. Chiunque eserciti tale attività sarà quindi assoggettato agli obblighi previsti dalla LRD, a condizione tuttavia che la eserciti a titolo professionale secondo l'articolo 12f. All'atto pratico, i consulenti che intendono esercitare un'attività assoggettata devono pertanto affidarsi a un OAD o almeno essere disposti a rispettare gli obblighi di diligenza e a presentare una domanda di adesione non appena esercitano effettivamente l'attività.

Considerazioni di diritto penale *ex post* non sono rilevanti ai fini dell'assoggettamento alla LRD. L'elemento determinante è che il consulente fosse in grado di riconoscere la portata della propria attività al momento della consulenza. Se, per esempio, un cliente sceglie una soluzione non prospettata dal consulente, ossia una soluzione diversa e non riconoscibile da quest'ultimo, e realizza in tal modo la fattispecie del riciclaggio di denaro di cui all'articolo 305^{bis} CP, ciò non cambia nulla rispetto all'attività di consulenza già prestata. In un caso simile, il consulente non è punibile se, attraverso la propria partecipazione, non ha agevolato intenzionalmente la realizzazione della fattispecie del riciclaggio di denaro. Ciò corrisponde alla situazione giuridica vigente.

A titolo illustrativo, la partecipazione ai sensi dell'articolo 2 capoverso 3^{bis} (e cpv. 3^{quater} che entrerà successivamente in vigore) LRD include la consulenza sulle modalità di realizzazione di una transazione sul piano legale o contabile, la redazione di atti giuridici legati a una transazione o altri documenti pertinenti, quali in particolare il bilancio intermedio o il rapporto sui risultati delle verifiche preliminari o ancora gli atti di esecuzione di una transazione, come l'iscrizione in un registro o l'apertura di una relazione bancaria. Sono quindi assoggettati, in funzione della loro attività, i professionisti che offrono a terzi consulenza ai fini della predisposizione o dell'esecuzione di una transazione in relazione a uno degli atti o dei negozi giuridici elencati all'articolo 2 capoverso 3^{bis} lettere a–e LRD. L'attività tipica dell'avvocato e del notaio può rientrare nel campo d'applicazione, ma è esclusa la consulenza nell'ambito di processi giudiziari, penali, amministrativi o arbitrari (art. 2 cpv. 4 lett. f LRD). I consulenti possono esercitare la loro attività in nome proprio e per conto proprio o all'interno di una struttura giuridica (studio o fiduciaria), a condizione che questa fornisca prestazioni di servizi a terzi negli ambiti di attività menzionati (per il regime applicabile agli ausiliari, cfr. art. 2a cpv. 3 lett. b).

Dopo aver verificato se un consulente rientri nel campo d'applicazione dell'articolo 2 capoverso 3^{bis} (e cpv. 3^{quater}, che entrerà in vigore successivamente) LRD, in una seconda fase occorre verificare se sussista una fattispecie di esclusione secondo l'articolo 2 capoverso 4^{ter} LRD. Per esempio, è esclusa la pura e semplice autenticazione notarile (art. 2 cpv. 4^{ter} lett. h LRD), tra l'altro nel caso in cui esista già un contratto e il notaio debba unicamente autenticarlo senza fornire alla clientela un'ulteriore consulenza su specifici punti di contenuto, ossia una consulenza che vada al di là dell'orientamento giuridico prescritto dalla legge. In un caso del genere si configura un'attività assoggettata, tuttavia, poiché questa è esclusa secondo l'articolo 2 capoverso 4^{ter} LRD, il notaio non è tenuto a osservare gli obblighi di diligenza.

La menzione espressa dell'articolo 2 capoverso 3^{quater} LRD nella rubrica e nel testo della disposizione verrà aggiunta al momento dell'entrata in vigore delle norme corrispondenti.

L'attività dei consulenti comprende parimenti la messa a disposizione di indirizzi postali o di locali quali domicilio o sede per enti giuridici ai sensi dell'articolo 2 capoverso 3^{ter} LRD. Tale attività non è tuttavia oggetto del presente articolo.

Art. 12e Vendita o acquisto di un fondo

Secondo l'articolo 2 capoverso 3^{bis} lettera a LRD, l'attività di consulenza associata alla vendita o all'acquisto di un fondo è un'attività assoggettata alla LRD. La definizione di «fondo» è

ripresa dal Codice civile⁵³ (art. 655 cpv. 2 CC). Sono fondi i beni immobili, i diritti per sé stanti e permanenti intavolati nel registro fondiario, le miniere e le quote di comproprietà di un fondo.

Per chiarire il tenore di tale norma, l'articolo 12e capoverso 2 ORD assimila all'alienazione di un fondo alcuni casi di applicazione. Il testo si basa sull'articolo 12 della legge federale del 14 dicembre 1990⁵⁴ sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID). Per l'interpretazione è dunque possibile fare riferimento alla prassi, alla giurisprudenza e alla dottrina relative all'articolo 12 LAID, nonché alle corrispondenti disposizioni cantonali, in particolare riguardo al concetto di «società immobiliare». Tuttavia, sulla base dei pareri espressi durante la procedura di consultazione, non verranno riprese determinate fattispecie, in quanto non sono rilevanti sotto il profilo della lotta al riciclaggio di denaro, segnatamente la realizzazione di plusvalori da pianificazione senza che vi sia alienazione o le restrizioni di diritto pubblico alla proprietà fondiaria.

Sono quindi equiparati gli atti e i negozi giuridici che producono i medesimi effetti economici della vendita o dell'acquisto sul potere di disporre di un fondo. Conformemente all'articolo 2 capoverso 3^{bis} lettera a LRD, viene fatto riferimento alle nozioni di «acquisto e vendita» e non al concetto di «alienazione» previsto dal diritto tributario. In base alla giurisprudenza tributaria, questa lettera comprende in particolare l'alienazione di partecipazioni di maggioranza in società immobiliari e le operazioni a catena; possono tuttavia essere comprese anche altre fattispecie, purché abbiano i medesimi effetti economici della vendita o dell'acquisto. Contrariamente a quanto previsto dal progetto posto in consultazione, l'alienazione di una partecipazione di minoranza in una società immobiliare non è contemplata.

È equiparata inoltre la costituzione d'usufrutto o di un diritto di superficie sul fondo, se si fanno contro versamento di un'indennità. In tal modo si accoglie la richiesta espressa durante la consultazione di rinunciare, contrariamente a quanto previsto dal diritto tributario, al presupposto del pregiudizio alla gestione o al valore di alienazione, precisando invece direttamente l'usufrutto e il diritto di superficie. Sono così coperti i principali casi applicativi e l'applicazione risulta semplificata.

Il capoverso 3 serve a precisare l'attività assoggettata in relazione con la vendita o l'acquisto di fondi. Durante i dibattiti parlamentari è stata discussa un'eccezione per l'intermediazione immobiliare all'articolo 2 capoverso 4^{ter} LRD, qualora il prezzo d'acquisto sia pagato e ricevuto esclusivamente tramite banche o altri intermediari finanziari assoggettati alla LRD. Tale eccezione è stata però respinta dal Parlamento, il che conferma chiaramente che le intermediazioni immobiliari sono assoggettate alla LRD. La precisazione apportata nel capoverso 3 mira a definire il momento a partire dal quale la vendita o l'acquisto di un fondo è da considerarsi un atto o negozio giuridico concreto assoggettato ai sensi dell'articolo 2 capoverso 3^{bis} lettera a LRD. A tal fine non può bastare, per esempio, che si faccia pubblicità per la vendita o l'acquisto di un fondo o che sia ancora poco chiaro a chi sarà venduto il fondo stesso. Una simile estensione sarebbe sproporzionata, in quanto richiederebbe accertamenti nei confronti di un numero indeterminato di persone che potrebbero essere interessate all'acquisto. Piuttosto, gli intermediari immobiliari devono conoscere l'identità della parte e della controparte affinché possano adempiere effettivamente gli obblighi di diligenza. Di conseguenza, viene prevista una regolamentazione specifica per il settore dell'intermediazione immobiliare. Quest'ultima è assoggettata soltanto a partire dal momento in cui entrambe le parti hanno dichiarato la loro volontà di concludere un contratto di compravendita che non rientri in un'eccezione di cui all'articolo 2 capoverso 4^{ter} LRD. Qualora siano inoltre soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 12f, l'intermediario immobiliare è tenuto a osservare gli obblighi di diligenza e tutti gli altri obblighi pertinenti dei consulenti, nonché a presentare una domanda di affiliazione a un OAD. In relazione a singoli contratti di compravendita, gli obblighi di diligenza vanno pertanto adempiuti dopo la dichiarazione di entrambe le parti e prima della conclusione del contratto dinanzi al notaio.

⁵³ RS 210

⁵⁴ RS 642.14

Art. 12f Consulenza a titolo professionale

Analogamente agli intermediari finanziari e ai commercianti, anche le persone che esercitano un'attività rientrante nell'articolo 2 capoverso 3^{bis} o 3^{ter} LRD sono consulenti assoggettati alla LRD soltanto se esercitano tale attività «a titolo professionale». Non sono quindi incluse le persone che esercitano l'attività a titolo puramente occasionale, per esempio all'interno della loro famiglia. Questo criterio non si applica ai notariati pubblici di cui all'articolo 2 capoverso 3^{quater} LRD, i quali sono assoggettati in virtù della loro funzione e senza un esame individuale dell'esercizio a titolo professionale.

L'articolo 12f definisce il concetto di «esercizio a titolo professionale». Il capoverso 1 primo periodo contiene il principio secondo cui la consulenza è esercitata a titolo professionale se avviene nell'ambito di un'attività economica indipendente e orientata al conseguimento di un guadagno durevole. Questa clausola generale corrisponde all'articolo 14 ORD. Per la valutazione dell'«esercizio a titolo professionale» occorre quindi considerare il contesto nel quale ha luogo la consulenza. La presentazione dei servizi del consulente, per esempio sul sito Internet o nei documenti di marketing, può in questo contesto costituire un indizio di attività a titolo professionale ai sensi dell'articolo 2 capoverso 3^{bis} o 3^{ter} LRD. La consulenza può avvenire in qualsiasi forma giuridica consentita dal diritto civile. Il termine «indipendente» esclude l'attività svolta dai collaboratori di società o gruppi a favore della società o del gruppo stesso (art. 2 cpv. 3 lett. a e *contrario*). Secondo il capoverso 2, è irrilevante se la consulenza è fornita quale attività principale o accessoria. Gli obblighi di diligenza possono pertanto applicarsi a una consulenza che costituisce un'attività accessoria. Non si presuppone inoltre che il consulente disponga di uno studio o di un ufficio.

Ai fini della praticabilità, il capoverso 1 secondo periodo precisa determinati valori soglia al cui raggiungimento sussiste in ogni caso un'attività a titolo professionale. Tali soglie corrispondono a quelle dell'articolo 7 capoverso 1 per l'intermediazione finanziaria. L'enumerazione ha carattere alternativo. Un consulente esercita un'attività a titolo professionale se durante un anno civile realizza un ricavo lordo superiore a 50 000 franchi per anno civile grazie a tale attività (lett. a), oppure se durante un anno civile fornisce consulenza a oltre 20 clienti o partecipa a oltre 20 atti e negozi giuridici che rientrano nel campo d'applicazione della LRD (lett. b). Il ricavo lordo comprende anche gli emolumenti notarili. Due ulteriori soglie si riferiscono agli atti e ai negozi giuridici per i quali il consulente riceve il mandato: l'esercizio a titolo professionale sussiste qualora la consulenza riguardi valori patrimoniali superiori a 5 milioni di franchi (in un qualsiasi momento) o transazioni finanziarie per un totale superiore a 2 milioni di franchi (per anno civile). Per la determinazione di queste soglie occorre basarsi su quanto il consulente poteva o doveva sapere in merito ai valori patrimoniali o alle transazioni finanziarie in questione. Bisogna tenere in considerazione che il consulente può ricevere un mandato a uno stadio precoce, quando l'importo in questione non è ancora determinato definitivamente.

I capoversi 3 e 4 corrispondono all'articolo 7 capoversi 4 e 5. L'attività esercitata per persone prossime è presa in considerazione ai fini della valutazione dell'esercizio a titolo professionale della stessa soltanto se il ricavo lordo realizzato durante un anno civile è superiore a 50 000 franchi.

Art. 12g Passaggio a un'attività esercitata a titolo professionale

Per evitare eventuali lacune, il consulente che passa all'esercizio di un'attività a titolo professionale è subito tenuto a rispettare gli obblighi sanciti dagli articoli 8b, 8d, 9, 9b, 10a e 11a LRD. Dispone tuttavia di un termine di due mesi da tale passaggio per presentare una richiesta di affiliazione a un OAD o dichiarare la propria attività di consulente all'autorità o all'organismo competente per la vigilanza (p. es. nel caso di un gestore patrimoniale che intraprende una nuova attività di consulenza assoggettata e deve dichiararla all'organismo di

vigilanza competente). Il passaggio avviene non appena la consulenza rappresenta un'attività economica indipendente e orientata al conseguimento di un guadagno, anche se esercitata a titolo accessorio.

Il capoverso 2 della presente disposizione è diverso dall'articolo 11 capoverso 2 nel senso che il consulente può continuare la sua attività di consulenza con i clienti che aveva già al momento del suo passaggio e accettare di fornire loro consulenza per nuovi atti o negozi giuridici assoggettati. Questa differenza rispetto alle attività di intermediazione finanziaria (cfr. art. 11 cpv. 2) è giustificata dal ruolo particolare di un certo numero di consulenti, in particolare gli avvocati e i notai, nel sistema giuridico e giudiziario. Tuttavia, se entro il termine di due mesi il consulente non presenta tale richiesta, oppure gli viene rifiutata l'affiliazione, gli è vietato continuare a svolgere l'attività di consulente. Lo stesso vale qualora egli non abbia comunicato la sua attività di consulente all'autorità o all'organismo competente per la sua vigilanza entro due mesi (cpv. 3; intermediario finanziario che svolge ora anche un'attività di consulente).

Come menzionato al numero 2.2, il Consiglio federale ha mantenuto il termine di due mesi previsto al capoverso 1 lettera b. Non vi è alcun motivo di trattare i consulenti in modo diverso dagli intermediari finanziari su questo punto (cfr. art. 11, che prevede parimenti un termine di due mesi qualora una persona intraprenda un'attività professionale come intermediario finanziario). Occorre osservare che questa disposizione si applica alle persone che intraprendono un'attività di consulenza a titolo professionale dopo l'entrata in vigore della revisione della LRD. Per le persone che già esercitano un'attività di consulenza al momento dell'entrata in vigore della revisione della LRD, si applicano le disposizioni transitorie concernenti la modifica del 26 settembre 2025.

Art. 12h Uscita ed espulsione da un OAD

Come per gli intermediari finanziari, l'ordinanza disciplina il caso in cui il consulente esca o sia espulso da un OAD. In tal caso, il consulente può proseguire la sua attività a titolo professionale soltanto se presenta una richiesta di affiliazione a un altro OAD entro due mesi dall'uscita o dalla data di validità della decisione di espulsione. A prescindere che sia uscito dall'OAD o ne sia stato espulso, il consulente può proseguire la sua attività con la clientela esistente e durante tale termine di due mesi anche se non presenta una nuova richiesta di affiliazione (cfr. art. 12g cpv. 2).

Il consulente può inoltre continuare a esercitare la sua attività fino al ricevimento della decisione dell'OAD (oltre quindi il termine di due mesi), purché abbia presentato la nuova richiesta entro il termine prescritto e la sua attività resti nell'ambito delle relazioni d'affari esistenti. Se trascorrono due mesi dall'uscita o dall'espulsione senza che il consulente abbia presentato una richiesta adeguata presso un OAD, gli è vietato continuare a svolgere la sua attività di consulente. Questo divieto si applica anche se l'OAD rifiuta l'affiliazione (art. 12h cpv. 3).

Per contro, se esercita anche un'attività di intermediario finanziario, ha il divieto di intraprendere azioni d'intermediazione finanziaria che vanno oltre quelle strettamente necessarie alla conservazione dei valori patrimoniali (art. 11 cpv. 2).

Art. 12i Cessazione dell'attività

Poiché l'attività di consulente è distinta dall'intermediazione finanziaria, è possibile che un consulente cessi la sua attività di consulenza a titolo professionale ma prosegua quella di intermediario finanziario. È il caso, per esempio, dell'avvocato che cessa di fornire consulenza ai suoi clienti su strutturazioni di società, ma continua a effettuare transazioni finanziarie per i suoi clienti. Per converso, è altresì possibile che un intermediario finanziario decida di dedicarsi unicamente a un'attività di consulenza, abbandonando la sua attività d'intermediazione finanziaria. È il caso, per esempio, dell'avvocato che si concentra unicamente sulla sua attività tipica.

In queste fattispecie, l'articolo 12i ORD accorda un termine di due mesi alla persona interessata per annunciarsi per l'autorità o l'organismo competente per la vigilanza (cpv. 1) o per presentare una richiesta di affiliazione a un OAD, salvo se è già affiliata a un OAD e continua a soddisfare le condizioni di affiliazione (cpv. 2).

Art. 15a Metalli preziosi e pietre preziose contemplati

Con la modifica dell'articolo 8a LRD, il valore soglia determinante per il commercio di metalli preziosi e pietre preziose in applicazione dello standard emanato dal GAFI è stato abbassato da 100 000 a 15 000 franchi (cpv. 2^{bis}). Secondo il capoverso 5, il Consiglio federale definisce i metalli preziosi e le pietre preziosi contemplati da questo nuovo valore soglia. Questo è l'obiettivo del nuovo articolo 15a.

Come menzionato dal commento all'articolo 8a LRD nel messaggio del 22 maggio 2024⁵⁵, la soluzione proposta, accettabile per la categoria, esclude dal campo d'applicazione del valore soglia ridotto il commercio dei prodotti contenenti metalli preziosi e pietre preziose tipicamente destinati a essere venduti a clienti finali.

Capoverso 1: riguardo i metalli preziosi contemplati è opportuno ricordare che il nuovo articolo 8a capoverso 2^{bis} LRD si fonda sulla definizione legale riportata nell'articolo 1 capoverso 1 della legge del 20 giugno 1933⁵⁶ sul controllo dei metalli preziosi (LCMP), secondo cui costituiscono metalli preziosi l'oro, l'argento, il platino e il palladio.

Secondo la LCMP e l'ordinanza dell'8 maggio 1934⁵⁷ sul controllo dei metalli preziosi (OCMP), i metalli preziosi si presentano sotto le forme dei prodotti di seguito elencati:

- materie da fondere: metalli preziosi provenienti dall'estrazione delle materie prime o dalla raffinazione; cascami provenienti dalla lavorazione di metalli preziosi o di loro leghe, che possono essere usati per il ricupero di metalli preziosi; materiali contenenti metalli preziosi, che possono essere usati per il ricupero di metalli preziosi (art. 1 cpv. 3 LCMP);
- prodotti della fusione: verghe, lastre, sbarre o granaglia ottenute fondendo o rifondendo metallo prezioso o materie da fondere (art. 1 cpv. 2 LCMP);
- prodotti semifiniti: prodotti quali lastre, fili, tubi, profilati e pezzi sbozzati, con un titolo legale e destinati alla fabbricazione (art. 52 cpv. 2 OCMP);
- lavori di metalli preziosi: prodotti interamente costituiti di metalli preziosi con un titolo legale, nonché i lavori di metalli preziosi con un titolo legale combinati con materiale non metallico. Sono eccettuate le monete di metalli preziosi (art. 1 cpv. 4 LCMP);
- lavori plurimetallici: lavori costituiti di metalli preziosi con un titolo legale e di metalli comuni (art. 1 cpv. 5 LCMP), per esempio oro con un titolo di 750 millesimi legato con acciaio.

I lavori di metalli preziosi e plurimetallici vengono generalmente venduti a clienti finali, diversamente dai prodotti semifiniti, dalle materie da fondere e dai prodotti della fusione. Per questo motivo, il commercio di lavori di metalli preziosi e plurimetallici deve essere escluso dal campo d'applicazione del valore soglia ridotto. Nel campo d'applicazione dell'articolo 8a capoverso 2^{bis} LRD rientrano quindi solo le persone che commerciano oro, argento, platino e palladio sotto le forme di prodotti semifiniti, materie da fondere e prodotti della fusione e che ricevono più di 15 000 franchi in contanti.

⁵⁵ FF 2024 1607, 161 seg.

⁵⁶ RS 941.31

⁵⁷ RS 941.311

Capoverso 2: diversamente dai metalli preziosi, il diritto federale non definisce le pietre preziose. Conformemente all'approccio basato sui rischi, si tratta di applicare la nuova disposizione alle pietre più costose, che sono quelle più frequentemente commerciate in Svizzera. Devono rientrare nel campo d'applicazione le pietre seguenti: rubini, zaffiri, smeraldi e diamanti.

Le pietre preziose vengono commerciate sia in forma isolata che integrate in gioielli e altri prodotti analoghi. Secondo le regole della tariffa doganale⁵⁸, si considerano come non ancora trasformate in un prodotto finale le pietre preziose non infilate, non montate e non incastonate. Le definizioni della tariffa doganale sono applicate su scala internazionale. Nel campo d'applicazione dell'articolo 8a capoverso 2^{bis} LRD rientrano quindi le persone che commerciano rubini, zaffiri, smeraldi o diamanti non infilati, non montati e non incastonati.

Applicazione della norma generale e delimitazione

Per i metalli preziosi e le pietre preziose che non rientrano nell'articolo 8a capoverso 2^{bis} LRD e pertanto nemmeno nell'articolo 15a ORD, resta applicabile la norma generale dell'articolo 8a capoverso 1 LRD. Ciò significa che per il commercio di questi metalli preziosi e pietre preziose esercitato a titolo professionale, in caso di pagamenti in contanti superiori ai 100 000 franchi si applicano obblighi di diligenza. Ciò vale, per esempio, per il commercio di oro, argento, platino e palladio sotto forma di lavori di metalli preziosi e plurimetallici nonché per il commercio di altri metalli preziosi diversi da oro, argento, platino e palladio. Lo stesso si applica al commercio di rubini, zaffiri, smeraldi e diamanti infilati, montati e incastonati nonché a quello di altre pietre preziose, sempreché il commerciante operi a titolo professionale e riceva un pagamento in contanti superiore ai 100 000 franchi.

Occorre infine ricordare che il commercio professionale di metalli preziosi bancari ai sensi della legislazione sul controllo dei metalli preziosi rappresenta un'attività di intermediario finanziario secondo la LRD ed è pertanto sottoposto agli obblighi di diligenza e alla vigilanza ai sensi della LRD. Pertanto, secondo l'articolo 8a capoverso 2^{ter} LRD, le persone che commerciano metalli preziosi bancari a titolo professionale non sono assoggettate al regime specifico dei commercianti (cfr. anche il commento all'art. 8a LRD nel messaggio del 22 maggio 2024⁵⁹).

Sezione 3: Incarico affidato a un'impresa di revisione

Art. 22

Nell'ambito della revisione della LRD adottata il 19 marzo 2021⁶⁰, nell'articolo 15 LRD l'espressione «ufficio di revisione» è stata sostituita dall'espressione «impresa di revisione». Inoltre, l'articolo 15 capoverso 2 LRD è stato modificato nella misura in cui per una revisione si possono incaricare soltanto le imprese di revisione secondo l'articolo 6 della legge del 16 dicembre 2005⁶¹ sui revisori (LSR) e non i revisori di cui all'articolo 5 LSR. Nel messaggio del 26 giugno 2019⁶² concernente la modifica della legge sul riciclaggio di denaro, il commento all'articolo 15 LRD recita che anche per l'articolo 22 ORD è previsto un adeguamento corrispondente. Tuttavia, le modifiche rese necessarie da questa disposizione non sono state apportate nell'ambito della modifica dell'ORD del 31 agosto 2022⁶³, entrata in vigore il 1° gennaio 2023, e pertanto devono essere recuperate nel contesto di questa revisione dell'ORD. A questo scopo, nel titolo della sezione 3 nonché nell'articolo 22 capoverso 1 ORD l'espressione «ufficio di revisione» viene sostituita dall'espressione «impresa di revisione». Il

⁵⁸ www.bazg.admin.ch > Servizi > Servizi per ditte > Importazione, esportazione e transito > Tariffa doganale – Tares.

⁵⁹ FF 2024 1607

⁶⁰ RU 2021 656

⁶¹ RS 221.302

⁶² FF 2019 5237

⁶³ RU 2022 552

capoverso 2 ricorda che l'obbligo di incaricare un'impresa di revisione secondo l'articolo 15 LRD spetta all'organo superiore di direzione o di amministrazione del commerciante.

Disposizione transitoria della modifica del 26 settembre 2025

Questa disposizione si applica alle persone che, al momento dell'entrata in vigore della revisione della LRD, esercitano un'attività in qualità di consulente. Essa vale unicamente per i consulenti secondo l'articolo 2 capoversi 3^{bis} e 3^{ter} LRD. Per i notai pubblici (art. 2 cpv. 3^{quater} LRD), l'entrata in vigore avverrà in un momento successivo, come già menzionato al numero 2.1. L'istituzione di un'autorità cantonale di vigilanza e la precisazione degli obblighi di diligenza per i notai pubblici comportano almeno in parte un processo legislativo nei Cantoni, che richiede tempo.

Le persone che, al momento dell'entrata in vigore, svolgono un'attività di consulenza devono, entro un termine di due mesi, presentare la domanda di adesione a un OAD. Per tenere conto dei risultati della consultazione, l'entrata in vigore è stata posticipata il più possibile, alla luce della prossima valutazione del GAFI, senza però cambiare il termine. Lo stesso termine di due mesi si applica anche agli intermediari finanziari che esercitano contemporaneamente un'attività di consulenza ai sensi dell'articolo 2 capoverso 3^{bis} o 3^{ter} LRD; in tal modo hanno anche loro due mesi a disposizione per comunicare tale attività all'autorità o all'organismo competente.

Per l'applicazione degli obblighi di diligenza di cui alla LRD non vi è invece alcun periodo di transizione. All'entrata in vigore della revisione della LRD, le persone che esercitano un'attività in qualità di consulente secondo l'articolo 2 capoverso 3^{bis} o 3^{ter} LRD dovranno immediatamente adempiere gli obblighi applicabili di cui al capitolo 2 sezioni 1b (Obblighi di diligenza dei consulenti), 2 (Obblighi in caso di sospetto di riciclaggio di denaro) e 3 (Consegna di informazioni) della LRD. Si applica lo stesso principio valevole in caso di passaggio a un'attività esercitata a titolo professionale secondo l'articolo 12g ORD. Si ricorda che la disposizione transitoria si applica alle persone che già esercitano un'attività in qualità di consulente al momento dell'entrata in vigore della revisione della LRD, mentre l'articolo 12g ORD si applica alle persone che iniziano un'attività a titolo professionale in qualità di consulente dopo l'entrata in vigore.

3.7 Ordinanza del 25 agosto 2004⁶⁴ sull'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro

Ingresso

Nell'ingresso viene aggiunto un rimando all'articolo 23 capoverso 7 LRD (contenuto e portata delle comunicazioni di sospetto).

Art. 1 cpv. 1 lett. c e cpv. 2 lett. a n. 9 e 10 nonché lett. d^{bis}

I consulenti sono aggiunti all'elenco degli attori a cui MROS può indirizzare le sue attività di sensibilizzazione e dai quali riceve comunicazioni. La menzione espressa dell'articolo 2 capoverso 3^{quater} LRD verrà aggiunta al momento dell'entrata in vigore delle norme riguardanti i notariati pubblici.

Un riferimento alle autorità cantonali di cui all'articolo 22b LRD, competenti per la vigilanza dei consulenti di cui all'articolo 2 capoverso 3^{quater} LRD (notariato pubblico), è introdotto nel capoverso 2 lettera a numero 10. Questa disposizione entrerà in vigore in un secondo momento.

⁶⁴ RS 955.23

In applicazione dell'articolo 29 capoverso 1^{bis} LRD, la nuova lettera d^{bis} del capoverso 2 stabilisce che MROS scambia a livello nazionale con la SECO le informazioni necessarie ai fini dell'applicazione della LRD e della LEmb.

Art. 2, rubrica e lett. d–d^{quater}

La modifica della rubrica concerne soltanto il testo francese. Per allineare la versione francese a quelle tedesca («Herkunft der Daten») e italiana («Provenienza dei dati»), viene eliminato dalla rubrica il termine «traitées».

Il tenore riveduto dell'articolo 11a capoverso 1 LRD fa ora riferimento in generale all'autore di una comunicazione e può riguardare sia un intermediario finanziario sia un commerciante o ancora un consulente che ha comunicato un sospetto. Ne consegue che, al pari degli intermediari finanziari, anche i consulenti e i commercianti sono tenuti a fornire a MROS, su sua richiesta, le informazioni supplementari di cui dispongono e che sono necessarie all'analisi della comunicazione di sospetti da essi effettuata. Per tenerne conto, un riferimento all'articolo 11a capoverso 1 LRD è aggiunto alla lettera d in relazione ai commercianti.

Inoltre, un riferimento alle comunicazioni e alle informazioni provenienti dai consulenti è aggiunto alle lettere d^{bis} e d^{ter}. La lettera d^{bis} riguarda le comunicazioni di sospetti (art. 9 cpv. 1^{ter} LRD) e le informazioni comunicate sulla base dell'articolo 11a LRD, mentre la lettera d^{ter} fa riferimento alla comunicazione relativa all'interruzione della relazione d'affari (art. 9b LRD). Si osservi che, diversamente da quanto previsto per i commercianti, il riferimento all'articolo 11a LRD non è limitato al solo capoverso 1. I capoversi 2 e 2^{bis} dell'articolo 11a LRD sono stati altresì estesi ai consulenti. Questi ultimi sono quindi anch'essi tenuti a fornire a MROS, su richiesta, le informazioni di cui dispongono se dall'analisi di MROS emerge che i consulenti in questione prendono parte o hanno preso parte a una relazione d'affari, un'operazione, una transazione o una prestazione di servizi associata a una comunicazione di sospetti proveniente da un intermediario finanziario, un commerciante o un altro consulente o a informazioni comunicate da un omologo estero. Si noterà tuttavia che i capoversi 2 e 2^{bis} dell'articolo 11a LRD precisano che chi agisce in qualità di avvocato o di notaio è soltanto tenuto a trasmettere informazioni a MROS alle condizioni dell'articolo 9 capoverso 2 LRD.

La lettera d^{quater} riguarda le comunicazioni delle autorità cantonali di vigilanza ai sensi dell'articolo 22b LRD ed entrerà in vigore in un secondo momento.

Art. 3, rubrica e cpv. 1, frase introduttiva e lett. a e b, cpv. 1^{bis}, parte introduttiva, nonché cpv. 2–2^{quater}

Contenuto delle comunicazioni

L'articolo 3 stabilisce nel dettaglio le informazioni che devono contenere le varie tipologie di comunicazioni a MROS secondo la LRD. Questo articolo tratta quindi del contenuto delle comunicazioni e non della loro analisi, come suggerisce l'attuale rubrica che viene modificata di conseguenza.

Vengono apportate alcune modifiche anche al contenuto della disposizione per migliorarne la logica e la leggibilità. Per esempio, i destinatari dei singoli capoversi vengono citati espressamente e non più indirettamente tramite un rimando alla disposizione precedente dell'OURD. Allo stesso modo, i singoli capoversi rimandano direttamente alle disposizioni rilevanti della LRD anziché alla precedente disposizione dell'OURD, che a sua volta rimanda alle disposizioni rilevanti della LRD. Infine, i destinatari dei singoli capoversi vengono riportati secondo un ordine più logico. Mentre finora il capoverso 1 si riferiva sia a comunicazioni degli intermediari finanziari sia a comunicazioni di autorità e OAD o di organismi di vigilanza, il capoverso 1 riveduto si occupa solo di comunicazioni di intermediari finanziari (art. 9 cpv. 1 e 11a LRD nonché art. 305^{ter} cpv. 2 CP). Nel capoverso 1 lettera a viene quindi eliminato il

rimando alle autorità e agli organismi (questi ultimi sono ora contemplati nel cpv. 2^{quater}, si veda sotto). La modifica della lettera b concerne soltanto il testo tedesco, trattandosi di una correzione tipografica.

La frase introduttiva del capoverso 1^{bis} non è interessata da modifiche materiali, poiché viene solo formulata in modo più chiaro. Il capoverso 1^{bis} continua quindi a riferirsi alle comunicazioni di intermediari finanziari sull'interruzione della relazione d'affari secondo l'articolo 9b capoverso 3 LRD e il capoverso 2 mantiene il riferimento alle comunicazioni di commercianti secondo l'articolo 9 capoverso 1^{bis} LRD o delle loro imprese di revisione secondo l'articolo 15 capoverso 5 LRD. È stato tuttavia aggiunto un riferimento all'articolo 11a capoverso 1 LRD (v. commento all'art. 2 lett. d).

I capoversi 2^{bis} e 2^{ter} riguardano il contenuto delle comunicazioni provenienti dai consulenti. Analogamente alle disposizioni relative agli intermediari finanziari, il capoverso 2^{bis} riguarda le comunicazioni di sospetto (art. 9 cpv. 1^{ter} LRD) e le informazioni fornite a MROS in base all'articolo 11a LRD, mentre il capoverso 2^{ter} riguarda le comunicazioni relative all'interruzione della relazione d'affari.

Le comunicazioni di autorità o di organismi di vigilanza secondo l'articolo 16 capoverso 1 LRD o di OAD secondo l'articolo 27 capoverso 4 LRD verranno trattate in un nuovo capoverso 2^{quater}. Il contenuto delle comunicazioni rimane invariato rispetto a prima, poiché questo capoverso rimanda per analogia al capoverso 1. Le comunicazioni delle autorità cantonali di vigilanza ai sensi dell'articolo 22b capoverso 2 LRD saranno integrate in questa disposizione all'entrata in vigore delle disposizioni relative ai notariati pubblici.

Un partecipante alla consultazione ha auspicato che nell'articolo 3 capoverso 1 lettera a venga precisato che i dati relativi alla persona competente non saranno trasmessi da MROS. Una tale precisazione non è necessaria. L'articolo 8 prevede già che le informazioni trasmesse da MROS a un'autorità di perseguimento penale non possano contenere alcuna indicazione relativa all'autore della comunicazione. L'articolo 30 capoverso 2 LRD prevede, inoltre, che MROS possa trasmettere il nome dell'intermediario finanziario, del commerciante o del consulente a un ufficio di comunicazione estero soltanto a condizione che sia garantito l'anonimato dell'autore della comunicazione.

Art. 3a Comunicare con l'Ufficio di comunicazione

Questa disposizione è sottoposta a revisione totale, poiché i vigenti capoversi 1 e 2 devono essere modificati e i capoversi 3 e 4 abrogati.

Come menzionato nel commento all'articolo 23 capoverso 7 LRD nel messaggio del 22 maggio 2024⁶⁵, con l'introduzione dell'articolo 23 capoverso 7 primo periodo LRD viene abolita la possibilità di inviare una comunicazione in formato cartaceo. Ciò viene ripreso dall'articolo 3a capoverso 1 OURD, secondo cui lo scambio di informazioni con MROS deve avvenire tramite il sistema d'informazione messo a disposizione da quest'ultimo.

Subisce modifiche anche il capoverso 2, nella misura in cui tutti gli utenti del sistema d'informazione devono dapprima registrarvisi.

Infine, i vigenti capoversi 3 e 4 sono obsoleti. Dal momento che con l'entrata in vigore dell'articolo 23 capoverso 7 LRD diventa obbligatorio l'utilizzo del sistema d'informazione, non è più possibile utilizzare il modulo di comunicazione predisposto da MROS. Inoltre, tutte le informazioni e i documenti di cui all'articolo 3 devono essere trasmessi a MROS tramite il sistema d'informazione. Il vigente capoverso 4 non aggiunge nulla rispetto al capoverso 1 e, come il capoverso 3, può essere abrogato.

⁶⁵ FF 2024 1607

Art. 4 cpv. 1

La modifica del capoverso 1 primo periodo concerne soltanto il testo tedesco. Viene eliminata la formulazione superflua «bei der Meldestelle», allineando il testo tedesco alle versioni francese e italiana.

Il rimando all'articolo 3a OURD viene eliminato dal secondo periodo del capoverso 1. Con l'abrogazione della possibilità di effettuare una comunicazione a MROS tramite canali alternativi al sistema d'informazione (v. commento all'art. 3a di cui sopra), le informazioni e i documenti che devono essere trasmessi a MROS sono riportati soltanto nell'articolo 3 OURD.

Il terzo periodo del capoverso 1 non subisce invece alcuna modifica.

Art. 7, rubrica e cpv. 1, parte introduttiva, nonché lett. d ed e

Collaborazione con le autorità, gli organismi di vigilanza e gli organismi di autodisciplina

L'articolo 29 capoverso 2 LRD costituisce una base legale esplicita sufficiente dell'assistenza amministrativa nazionale di MROS in ambito di analisi preliminari riguardanti la lotta contro il riciclaggio di denaro, i reati preliminari al riciclaggio di denaro, la criminalità organizzata o il finanziamento del terrorismo. Questa disposizione consente a MROS di collaborare con tutte le autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, per le quali si deve presupporre che dispongano di informazioni rilevanti per le analisi di MROS, nonché di acquisire le informazioni che si trovano in possesso di queste autorità. Anche le autorità e gli uffici menzionati nell'articolo 4 capoverso 1 della legge federale del 7 ottobre 1994⁶⁶ sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione e i centri comuni di cooperazione di polizia e doganale con altri Stati (LUC) rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 29 capoverso 2 LRD. Pertanto, il rimando all'articolo 4 capoverso 1 LUC non è necessario e può essere eliminato dal primo periodo della parte introduttiva del capoverso 1. Viene eliminato anche il rimando agli «uffici» che compare sia nella rubrica sia nel primo periodo della parte introduttiva del capoverso 1. Questo termine si riferisce innanzitutto alla LUC. In aggiunta, ai fini dell'applicazione dell'articolo 29 LRD, gli «uffici» valgono come autorità; si rende quindi superfluo menzionarli esplicitamente.

Il termine «richiedere» nel primo periodo della parte introduttiva viene inoltre sostituito dal verbo «chiedere», che comporta una lieve riformulazione dell'intero periodo. Si tiene quindi conto delle diverse formulazioni negli articoli 29 capoverso 1 e 29b capoverso 1 LRD, da un lato, e nell'articolo 29 capoverso 2 LRD, dall'altro.

Dopo il primo periodo della parte introduttiva ne viene aggiunto un secondo che precisa che uno scambio con la SECO è possibile anche ai fini dell'applicazione della LEmb, siccome l'obiettivo di tale legge non è la lotta contro il riciclaggio di denaro, i suoi reati preliminari, la criminalità organizzata o il finanziamento del terrorismo.

Infine, quella che finora era la seconda frase introduttiva diventa la terza. Nel testo francese in questa terza frase introduttiva il soggetto «il» viene sostituito da «le Bureau» a causa dell'aggiunta della nuova seconda frase introduttiva.

La modifica delle lettere d ed e è finalizzata a tenere conto dell'estensione della LRD ai consulenti. Le autorità cantonali di vigilanza ai sensi dell'articolo 22b capoverso 2 LRD saranno integrate nella lettera d all'entrata in vigore delle disposizioni relative ai notariati pubblici.

⁶⁶ RS 360

Art. 9, rubrica, nonché cpv. 1 e 2

Informazione dell'intermediario finanziario e del consulente

In virtù dell'articolo 23 capoverso 5 LRD, MROS deve ormai informare anche il consulente se trasmette a un'autorità di perseguimento penale le informazioni comunicate da quest'ultimo sulla base dell'articolo 9 capoverso 1^{ter} LRD, sempreché questi non abbia interrotto la relazione d'affari. Per tenere conto di questo nuovo obbligo di MROS nei confronti dei consulenti che hanno effettuato una comunicazione di sospetti, la rubrica e i capoversi 1 e 2 dell'articolo 9 sono completati da un riferimento ai consulenti.

Art. 10 cpv. 1 lett. g e h nonché cpv. 2, frase introduttiva e lett. a

Un riferimento ai consulenti è aggiunto al capoverso 1 lettera g, nonché nella frase introduttiva e nella lettera a del capoverso 2. Alla luce di un parere pervenuto nell'ambito della consultazione, occorre rilevare che il capoverso 2, il quale consente a MROS di trasmettere spontaneamente all'autorità o all'organismo competente per la vigilanza il nome dell'intermediario finanziario che non ha osservato i suoi obblighi ai sensi della LRD, non costituisce una novità. Con la revisione dell'OURD, nel capoverso 2 vengono semplicemente aggiunti i consulenti. Al capoverso 1 lettera h viene aggiunto un riferimento alle autorità cantonali di vigilanza ai sensi dell'articolo 22b LRD; tale riferimento entrerà in vigore in un secondo momento.

Art. 14 lett. e

Conformemente all'articolo 29 capoversi 1 e 1^{bis} LRD, vengono aggiunte nell'articolo 14 lettera e le autorità competenti in futuro per la LTPG, ovvero l'UFG quale autorità che tiene il registro e il DFF quale autorità di controllo, nonché la SECO. Le autorità cantonali di vigilanza ai sensi dell'articolo 22b LRD saranno integrate all'entrata in vigore delle disposizioni relative ai notariati pubblici.

Art. 15, rubrica

La modifica della rubrica concerne soltanto il testo francese e italiano. Per armonizzarli rispetto al tedesco (Provenienza delle informazioni) i termini «données» e «dati» vengono sostituiti da «informations» e «informazioni».

Art. 16 cpv. 1^{bis} e 2

In relazione allo scambio di informazioni fra MROS e la SECO (art. 29 cpv. 1^{bis} LRD) si aggiunge il capoverso 1^{bis} che precisa quali dati possono essere elaborati nel sistema d'informazione ai fini dell'applicazione della LRD e della LEmb (lett. a e b).

La modifica del capoverso 2 concerne soltanto il testo tedesco; per armonizzare le tre versioni linguistiche, «Drittpersonen» viene sostituito da «Dritte».

Art. 18 cpv. 1 lett. a n. 3

Sulla base dell'articolo 29b LRD, MROS può scambiare informazioni con gli organismi di vigilanza e gli OAD, che rientrano nel diritto privato e non sono considerate quindi come autorità in senso proprio ai fini dell'applicazione della LRD. La collaborazione con gli organismi di vigilanza e di autodisciplina viene trattata nella sezione 1a del capitolo 4 della LRD, separata dalla sezione 1, che disciplina la collaborazione fra le autorità svizzere. Pertanto, gli organismi di vigilanza e di autodisciplina sono stati esplicitamente aggiunti nell'articolo 18 capoverso 1 numero 3 OURD.

Art. 20 cpv. 2, frase introduttiva nonché cpv. 2^{bis}

L'articolo 35 capoverso 2 LRD stabilisce che l'Ufficio di comunicazione può scambiare informazioni mediante una procedura di richiamo. Ai fini della congruenza fra i testi, nella frase introduttiva del capoverso 2 il termine «generalità» è stato sostituito da «informazioni».

L'articolo 35 capoverso 2 LRD prevede che la SECO rientri tra le autorità con le quali MROS può scambiare informazioni mediante una procedura di richiamo. Secondo l'articolo 29 capoverso 1^{bis} LRD, lo scambio di informazioni tra la SECO e MROS concerne esclusivamente i dati e i documenti necessari all'applicazione della LRD e della LEmb. Esso non si estende alla lotta contro il riciclaggio di denaro, i reati preliminari al riciclaggio, la criminalità organizzata o il finanziamento del terrorismo, come invece avviene per le altre autorità menzionate all'articolo 35 capoverso 2 LRD. Per tenere conto della situazione particolare della SECO, il suo accesso al sistema d'informazione del MROS è disciplinato in un nuovo capoverso separato (cpv. 2^{bis}), che rinvia specificamente all'applicazione della LRD e della LEmb. Il capoverso 2 riguarda invece tutte le altre autorità menzionate all'articolo 35 capoverso 2 LRD. Esso comprende in particolare le autorità che saranno incaricate dell'applicazione della LTPG (UFG e DFF; art. 35 cpv. 2 lett. e e f LRD). All'entrata in vigore delle disposizioni concernenti i notai pubblici, all'articolo 20 capoverso 2, frase introduttiva, OURD verrà inoltre aggiunto un rinvio all'articolo 35 capoverso 2 lettera i LRD relativo all'accesso al sistema d'informazione del MROS da parte delle autorità cantonali di vigilanza di cui all'articolo 22b LRD.

Allegato 1

Le modifiche dell'allegato 1 si trovano in relazione con l'articolo 23 capoverso 7 LRD che prevede che il Consiglio federale determini il contenuto e la portata delle informazioni da comunicare a MROS.

Secondo l'articolo 18 capoverso 2 OURD i dati che possono essere trattati nel sistema d'informazione sono elencati nell'allegato 1, che viene integrato con nuove informazioni che tengono conto in particolare degli sviluppi in corso nella nostra società. Per esempio, i dati relativi alle persone fisiche (n. 2.1.1) sono integrati con il numero d'assicurazione sociale (lett. k^{bis}) e i profili sui social media (lett. l^{bis}). Anche gli indirizzi e-mail vengono aggiunti in diverse rubriche (n. 2.2 lett. j^{bis}, 3.2 lett. j^{bis} e 4.2 lett. j^{bis}). Nel caso degli intermediari finanziari si deve poter trattare anche il codice BIC/SWIFT (n. 4.1 lett. b^{bis}). Per quanto riguarda i valori patrimoniali virtuali, ora rientra fra le informazioni che possono essere trattate anche l'indirizzo del portafoglio (n. 5.2 lett. a). Infine, vengono aggiunti anche la data del saldo del conto (n. 5.2 lett. j^{bis}), l'indirizzo IP, i dati del dispositivo utilizzato e il luogo di utilizzo (n. 5.3 lett. e^{bis}).

Le modifiche al numero 1.1 lettera c, nonché alla rubrica del numero 4, intendono tenere conto dell'estensione della LRD ai consulenti.

L'allegato descrive, ai fini della protezione dei dati, quali informazioni MROS può inserire in goAML. Ciò non comporta nuovi obblighi di verifica o di documentazione per gli intermediari finanziari o per i consulenti. L'entità dei dati che devono essere trasmessi a MROS è desumibile dall'articolo 3. Contrariamente a quanto suggerito in un parere espresso nell'ambito della procedura di consultazione, non è pertanto necessario limitare il numero 2.1.1 lettera l^{bis} ai profili sui social media liberamente accessibili al pubblico.

4 Ripercussioni

Di seguito vengono illustrate le ripercussioni per la Confederazione, i Cantoni e sull'economia. Le cifre riportate rappresentano stime al momento della stesura del rapporto.

4.1 Ripercussioni per la Confederazione

	Développement					Mise en service			Exploitation
	2024	2025	2026	2027	Total Projet	2026	2027	2028	dès 2029
DFJP (OFJ)									
personnel	0.3	0.4	1.3	0.4	2.2	0.54	2.9	2.9	2.2
	(1.5 ETP)	(2ETP)	(7 ETP)	(2 ETP)		(3 ETP)	(16 ETP)	(16 ETP)	(12 ETP)
biens/service	1.4	3.8	3.6	0.7	9.5	0.8	2.6	2.6	1.6
DFJP (fedpol)									
personnel	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.5	0.5	0.5
							(2.7 ETP)	(2.7 ETP)	(2.7 ETP)
DEFR (SECO)									
biens/service	0.0	2.1	0.0	0.0	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0
DFF (SG)									
personnel	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.8	1.8	0.3
						(1.5 ETP)	(10 ETP)	(10 ETP)	(1.6 ETP)
biens/service	0.00	0.5	1.0	0.00	1.44	0.0	0.2	0.2	0.2
Total	1.7	6.7	5.9	1.0	15.3	1.6	8.0	8.0	4.8

Figura 1: Stima delle risorse di personale e dei mezzi materiali (in mio. fr., arrotondati)

I costi legati al progetto per i diversi uffici interessati sono riassunti nella tabella precedente, comprendente gli adeguamenti dalla pubblicazione del messaggio. L'evoluzione dei costi si spiega come segue:

DFGP/UFG: per lo sviluppo del registro per la trasparenza a partire dal 2024 fino alla sua messa in servizio, la durata del progetto informatico è stimata a quattro anni. Rispetto alla stima indicata nel messaggio del 22 maggio 2024⁶⁷, i costi per lo sviluppo sono aumentati da 10,8 a 15,3 milioni di franchi. I costi aggiuntivi effettivi rispetto al messaggio sono stati finora compensati internamente alla Confederazione.

Prima della messa in funzione è previsto un nuovo progetto pilota per l'esercizio e la continuità dei processi di digitalizzazione tra il registro per la trasparenza, l'autorità di controllo, le autorità e l'economia. A tale scopo saranno necessari 3 posti a tempo pieno (FTE) presso l'autorità che tiene il registro. I mezzi materiali per l'esercizio tecnico sono stimati a 800 000 franchi. Questi costi aggiuntivi vengono compensati internamente alla Confederazione.

Le numerose modifiche e i nuovi requisiti emersi dalla procedura di consultazione relativa all'ordinanza, nonché le evidenze dei test di usabilità effettuati su EasyGov, richiedono adeguamenti dell'interfaccia utente della piattaforma di comunicazione elettronica. Qualora siano interessati processi interoperabili, ciò richiede anche un adeguamento delle interfacce con il registro, i registri di commercio cantonali, lo strumento di aiuto alla registrazione e l'applicazione del registro stessa. Ciò comporta, nel 2026, costi aggiuntivi complessivi per i mezzi materiali del progetto pari a 700 000 franchi.

⁶⁷ FF 2024 1607

Per l'esercizio del registro per la trasparenza, il Consiglio federale ha approvato 12 FTE. Per la fase di introduzione, nel 2027 e 2028, sono stati approvati in aggiunta 4 FTE temporanei. Nel messaggio si presupponeva che nel 2027 sarebbero stati necessari 5 FTE temporanei e 3 nel 2028. Con l'adeguamento della stima di risorse di personale e dei costi di esercizio, manutenzione e sviluppo, i costi complessivi per la messa in servizio ammontano ora a 5,5 milioni di franchi nel 2027 e nel 2028. Il messaggio prevedeva invece costi pari a 3,42 milioni di franchi per il 2027 e a 3,06 milioni di franchi per il 2028. Si presume che dal 2029 si potrà garantire il regolare esercizio del registro con 12 FTE. Il Consiglio federale ha stanziato mezzi materiali pari a 1,6 milioni di franchi per il regolare esercizio del registro (garanzia dell'operatività, supporto, manutenzione e ulteriore sviluppo). Pertanto, a partire dal 2029, i costi complessivi per l'esercizio del registro (risorse di personale e mezzi materiali) ammonteranno presumibilmente a un totale di 3,8 milioni di franchi, mentre nel messaggio questa cifra era stata stimata a 2,52 milioni di franchi.

Questo aumento della stima dei costi e delle risorse di personale si motiva come segue: durante l'ideazione della soluzione da sviluppare per il registro è stato possibile specificare meglio i requisiti, consentendo così una stima dei costi più precisa. Lo sviluppo mira alla possibilità di effettuare le comunicazioni in modo semplice, all'accessibilità e alla facilità di utilizzo per gli enti giuridici, gli intermediari finanziari e i consulenti. Agli enti giuridici che desiderano avvalersi della procedura tramite gli uffici del registro di commercio viene messa a disposizione un'applicazione Internet per facilitare ulteriormente la segnalazione. Il codice sorgente di tale applicazione deve essere pubblicato come codice sorgente aperto. Lo sviluppo e la messa in funzione di questa applicazione Internet non erano contenuti nella prima stima dei costi. Per agevolare ulteriormente agli enti giuridici la segnalazione tramite la piattaforma di comunicazione elettronica EasyGov e aumentarne l'efficacia, viene allestita inoltre un'interfaccia tra EasyGov e gli uffici cantonali del registro di commercio, che a sua volta non era prevista nella stima dei costi iniziale. In più, la rappresentazione dei rapporti di controllo in fase di sviluppo ed esposizione risulta più complessa del previsto. Gli istituti finanziari devono avere la possibilità di eseguire la consultazione e la registrazione delle segnalazioni di differenze direttamente dai propri sistemi. Gli istituti finanziari dovrebbero avere la possibilità di eseguire la consultazione e la registrazione delle segnalazioni di differenze direttamente dai propri sistemi. L'infrastruttura per la sicurezza (gestione dell'identità, dell'accesso e delle API) e la relativa amministrazione richiesta alla Confederazione necessitano, sia nello sviluppo sia nell'esercizio, di risorse più onerose in termini di costi e di personale rispetto a quanto preventivato. Per quanto possibile, gli enti giuridici devono comunque utilizzare la comunicazione digitale. Tuttavia, agli enti giuridici che espressamente non desiderano ricevere comunicazioni digitali da parte dell'autorità che tiene il registro o che desiderano ordinare un estratto tramite lettera si deve consentire di scegliere l'invio per posta. L'elaborazione per mezzo posta richiede più risorse di personale e le tariffe dell'invio per posta sono state ora considerate nella stima dei costi.

SG-DFF: nella fase iniziale, il messaggio stimava il fabbisogno di risorse del DFF a 21 FTE (20 per l'autorità di controllo e 1 per il Servizio di diritto penale), di cui dieci posti temporanei per la fase introduttiva del registro. Sempre stando al messaggio, a questi si aggiungerebbero i costi non ancora quantificabili per le soluzioni informatiche per il disbrigo dei compiti dell'autorità di controllo.

Con l'avanzare del progetto diventa più chiaro come si delineeranno le procedure e i processi per l'autorità di controllo e su quali presupposti devono basarsi le stime. Ciononostante, finora la stima dei costi dipende ancora da numerose ipotesi, che potranno essere verificate solo dopo l'entrata in funzione.

La messa in servizio anticipata del registro per la trasparenza così come il fatto che l'attività dell'autorità di controllo deve iniziare contestualmente al registro per la trasparenza (e non sei mesi più tardi come programmato) comportano un onere aggiuntivo non prevedibile al

momento della stesura del messaggio. In più, ci si deve attendere che il progetto pilota del registro comporterà un onere ulteriore esiguo per l'autorità di controllo.

Tenendo conto di tutti questi elementi, l'onere aggiuntivo per l'autorità di controllo ammonterà a 300 000 franchi per il 2026 e questi costi aggiuntivi possono essere finanziati nell'ambito del preventivo del DFF. Per la fase di messa in servizio del registro, ovvero per i primi due anni (2027 e 2028), saranno messi a disposizione dell'autorità di controllo 1,8 milioni di franchi per il personale (pari a circa 10 FTE). Per l'esercizio, la manutenzione e l'ulteriore sviluppo dell'infrastruttura informatica dell'autorità di controllo si mettono in conto circa 200 000 franchi all'anno. È compreso un finanziamento parziale per il 2028, compensato all'interno del DFF. Dopo l'entrata in funzione, il fabbisogno di risorse sarà nuovamente valutato sulla base dell'esperienza acquisita, tenendo conto anche dei risultati della valutazione tra pari condotta dal GAFI nel 2027. Se necessario, occorrerà richiedere risorse supplementari oppure si dovrà esaminare un adeguamento dei compiti e degli obiettivi dell'autorità di controllo.

Nel piano finanziario per gli anni 2029 e 2030 sono previsti 500 000 franchi (spese per il personale e costi d'esercizio). Queste risorse sono nettamente inferiori ai valori calcolati per l'esercizio dell'autorità di controllo. Allo stato attuale delle conoscenze si può prevedere che le risorse programmate nel piano finanziario per gli anni dal 2028 in poi non saranno sufficienti per l'esercizio di un'autorità di controllo funzionante ed efficiente. Il fabbisogno di risorse sarà verificato a tempo debito. Se necessario, nell'ambito del rilevamento del fabbisogno per il quadro di sviluppo dal 2029 in poi sarà presentata una richiesta di risorse aggiuntive.

fedpol/MROS: con l'entrata in vigore della LTPG, unitamente alla revisione della LRD, e delle relative ordinanze, fedpol/MROS dovranno far fronte a sostanziali nuovi compiti d'esecuzione. Nel contesto della LTPG, a MROS competono in particolare ulteriori prestazioni di assistenza amministrativa nei confronti dell'ufficio del registro e dell'autorità di controllo, affinché questi possano svolgere i propri accertamenti e procedure. A ciò si aggiungono i compiti operativi correlati al registro, in particolare consultazioni supplementari del sistema, l'elaborazione di informazioni pertinenti del registro e gli annunci al registro stesso. Inoltre, nell'ambito dell'assistenza amministrativa nazionale e internazionale è prevedibile un aumento duraturo del carico di lavoro. Questi nuovi compiti richiedono risorse di personale supplementari, competenze specialistiche, tempi di reazione rapidi e uno stretto coordinamento con le autorità coinvolte.

Con l'assoggettamento dei consulenti alla LRD si viene inoltre a creare una nuova categoria soggetta agli obblighi di annuncio. È da prevedere un aumento delle comunicazioni di sospetto a MROS. Nello stesso tempo, MROS dovrà sensibilizzare questa nuova categoria di professionisti, fornire loro un accompagnamento specialistico e supportarli nell'applicazione degli obblighi di annuncio. L'esperienza dimostra che, nella fase di introduzione, le categorie di professionisti appena assoggettate presentano un maggiore fabbisogno di sostegno e di chiarimenti. Al tempo stesso, il numero e la qualità degli annunci pervenuti potrebbero registrare oscillazioni più marcate, il che, sul lungo periodo, comporterà per MROS un notevole impiego supplementare di risorse.

Il fabbisogno aggiuntivo complessivo di 17 FTE, indicato da fedpol/MROS nel messaggio, teneva conto della portata e della complessità di questi nuovi compiti. Nell'ambito dell'assegnazione delle risorse, tale fabbisogno è stato tuttavia ridotto a 2,7 FTE. Con questa dotazione devono essere coperti tutti i maggiori fabbisogni finanziari e di personale di fedpol/MROS correlati alla LTPG e alla revisione della LRD.

Infine, si rimanda alle spiegazioni nel messaggio relative alle ripercussioni per la Confederazione (n. 6.1)⁶⁸.

⁶⁸ FF 2024 1607, 178 seg.

4.2 Ripercussioni per i Cantoni

4.2.1 Ordinanza sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull'identificazione degli aventi economicamente diritto

Come già esposto nel messaggio del 22 maggio 2024 (n. 6.2)⁶⁹, gli uffici cantonali del registro di commercio assumeranno un ruolo importante nell'attuazione dei nuovi obblighi di annuncio relativamente agli aventi economicamente diritto. È difficile quantificare le ripercussioni finanziarie per gli uffici cantonali del registro di commercio, come sottolinea anche il messaggio. Resta tuttavia indiscusso il fatto che per lo svolgimento della procedura di annuncio semplificata gli uffici cantonali del registro di commercio dovranno implementare adeguamenti tecnici e far fronte a una spesa per il personale.

Le procedure automatizzate mirano a mantenere il più possibile ridotto l'onere per il personale degli uffici cantonali del registro di commercio per la registrazione degli annunci e l'inoltro all'autorità che tiene il registro. L'obiettivo è un'automatizzazione il più possibile estesa (p. es. integrazione automatica del numero di annuncio del FUSC non appena avviene la pubblicazione, registrazione semplice dell'annuncio nel sistema tramite scansione ecc.). L'aggiornamento d'ufficio dei dati dell'ente giuridico registrati nel registro per la trasparenza a opera dell'autorità che tiene il registro (ditta e forma giuridica) e dei dati personali dell'avente economicamente diritto tramite confronto con il registro del commercio e altri dati bancari deve inoltre servire ad alleggerire l'onere per il personale degli uffici cantonali del registro di commercio, poiché in questi casi viene meno l'obbligo di annuncio per gli enti giuridici e quindi l'elaborazione degli annunci per gli uffici del registro di commercio. Nonostante tutti gli sforzi elencati, si deve comunque mettere in conto un onere aggiuntivo per il personale, soprattutto nella fase introduttiva.

A seguito di un esame approfondito delle basi legali si stabilisce che la LTPG non lascia margine per una modifica dell'ordinanza del Consiglio federale del 6 marzo 2020⁷⁰ sugli emolumenti in materia di registro di commercio (OEml-RC). La LTPG prevede che l'iscrizione nel registro per la trasparenza sia esente da emolumenti (art. 41 cpv. 1 LTPG). Ne consegue quindi che lo è anche l'annuncio dell'avente economicamente diritto tramite l'ufficio cantonale del registro di commercio.

4.2.2 Modifica dell'ordinanza sul riciclaggio di denaro

Le misure previste dalla revisione parziale della LRD comporteranno un costo per i Cantoni in cui è presente un sistema di notariato pubblico o di notariato misto (ovvero sia pubblico che indipendente). L'attuazione della normativa comporterà costi anche per gli stessi notai pubblici. A ciò si aggiunge il carico di lavoro per l'attività di vigilanza sui notai pubblici, che comporterà un utilizzo di risorse cantonali. Questo carico di lavoro non ha potuto essere stimato con precisione, poiché l'assoggettamento del notariato pubblico non è contemplato nel disegno di legge del Consiglio federale, bensì è stato deciso dal Parlamento e non è stato incluso nell'analisi d'impatto della regolamentazione, allegata al progetto posto in consultazione dal Consiglio federale il 30 agosto 2023.

⁶⁹ FF 2024 1607, 180 seg.

⁷⁰ RS 221.411.1

4.3 Ripercussioni sull'economia

4.3.1 Ordinanza sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull'identificazione degli aventi economicamente diritto

Per quanto riguarda le ripercussioni sull'economia si rimanda sostanzialmente al contenuto del messaggio del 22 maggio 2024 (n. 6.3)⁷¹.

L'OTPG tiene conto in particolare del fatto che per gli enti giuridici la registrazione dell'annuncio dell'avente economicamente diritto deve avvenire nel modo più semplice ed efficiente possibile. La procedura di annuncio semplificata per le società a garanzia limitata (art. 35) e per le società anonime unipersonali (art. 36) svizzere consente, per esempio, di effettuare un annuncio senza dover ripetere nuovamente all'attenzione del registro per la trasparenza i dati complessivi già presentati all'ufficio del registro di commercio sulla società e sugli aventi economicamente diritto. Anche l'applicazione Internet messa a disposizione dall'autorità che tiene il registro ha l'obiettivo di agevolare la procedura di annuncio per gli enti giuridici, esattamente come la realizzazione della registrazione dell'annuncio tramite EasyGov. Con l'aggiornamento automatico delle informazioni sugli enti giuridici presenti nel registro per la trasparenza confrontando i dati del registro di commercio e altri dati bancari e con la conseguente eliminazione dell'onere di annuncio per le società, si mira a ridurre in modo corrispondente anche l'onere amministrativo degli enti giuridici.

Contrariamente al disegno di legge del Consiglio federale, il Parlamento ha deciso che le associazioni e le fondazioni non sono più soggette all'obbligo di annuncio e quindi non dovranno far fronte ad alcun onere in tal senso.

4.3.2 Modifica dell'ordinanza sul riciclaggio di denaro

La revisione parziale della LRD, nonché dell'ORD, mira a rafforzare l'efficacia del dispositivo antiriciclaggio e, pertanto, l'integrità della piazza finanziaria svizzera. Tali misure vanno a beneficio della competitività e dell'attrattiva della piazza finanziaria. Inoltre, la garanzia dell'integrità degli intermediari finanziari, dei consulenti e della piazza finanziaria svizzera rientra non solo nell'interesse di quest'ultima, ma dell'intera piazza economica. La conformità della Svizzera alle raccomandazioni internazionali contribuisce anche a ridurre la probabilità di contromisure economiche e accresce l'affidabilità del quadro normativo.

La revisione parziale della LRD prevede l'assoggettamento di determinate attività di consulenza legate in particolare alla strutturazione di società o di fondazioni nonché in relazione a transazioni immobiliari. Il numero degli attori operanti in tale ambito non rientra in alcuna categoria professionale predefinita, cosicché risulta difficile fare una stima affidabile. Tali prestazioni sono tipicamente erogate da notai, avvocati, fiduciari o altri consulenti in affari. Si tratta di professionisti in parte già assoggettati alla LRD qualora esercitino anche attività di intermediari finanziari.

Una parte dei consulenti esercita un'attività di avvocato. Secondo le cifre pubblicate dalla Federazione Svizzera degli Avvocati, questa annoverava 11 737 membri alla fine del 2024. Circa 720 avvocati (dati del 2022) sono già assoggettati alla LRD in Svizzera per via della loro attività di intermediari finanziari. Vista l'estensione del campo d'applicazione della LRD, il numero di avvocati e operazioni assoggettati alla legge dovrebbe aumentare. Tuttavia, non tutti gli avvocati sono attivi nei nuovi settori assoggettati, che riguardano sostanzialmente il settore immobiliare e il diritto societario, a esclusione per esempio delle attività giudiziarie o del diritto di famiglia. In Germania, si stimava che nel 2020 circa il 22 per cento degli avvocati aveva effettuato un'attività assoggettata alla normativa in materia di riciclaggio di denaro. La percentuale del mercato svizzero interessata dovrebbe essere minore. In particolare, la modifica del disegno di legge del Consiglio federale da parte del Parlamento dovrebbe

⁷¹ FF 2024 1607, 181 seg.

evidentemente ridurre il numero di avvocati rientranti nella nuova normativa, inizialmente valutato dal Consiglio federale tra 1500 e 2500.

Un'altra parte dei consulenti lavora all'interno di imprese di revisione. Solo una minima parte di queste imprese sarà interessata dalle nuove norme, tenuto conto del campo d'applicazione limitato e in parte dell'esclusione prevista dalla legge per le attività di revisione. Un determinato numero di consulenti, difficile da quantificare ma verosimilmente modesto, sembrerebbe per di più esercitare in seno a strutture che non sono né studi legali né imprese di revisione abilitate (p. es. «family office»).

L'adempimento degli obblighi di diligenza costituisce un costo per ogni mandato assoggettato alla LRD: il consulente deve raccogliere il nome del cliente, dell'avente economicamente diritto della struttura se il cliente è una persona giuridica, e deve informarsi sulla natura e sullo scopo della transazione o della prestazione di servizi. Secondo le informazioni del settore, si tratta però di pratiche già attuate dalla maggior parte dei consulenti, che non rappresentano quindi un costo supplementare. Gran parte dei mandati (costituzione di una società, vendita di un fondo) non configura un rapporto a lungo termine, cosicché, contrariamente a quanto avviene per gli intermediari finanziari, i consulenti non devono sostenere costi per l'aggiornamento dei dati o l'allestimento e il controllo delle transazioni. La necessità di una maggiore documentazione potrebbe tuttavia generare determinati costi, di cui la maggior parte dovrebbe derivare dai provvedimenti organizzativi da adottare (esecuzione di processi, valutazione dei rischi, formazione e controlli interni). Tali costi sono difficili da quantificare, poiché dipendono fortemente dai rischi legati all'attività del consulente (clientela, tipo di transazione ecc.) e dalla struttura dello studio legale in questione. Si aggiungono i costi di vigilanza interna e di affiliazione a un OAD.

5 Aspetti giuridici

5.1 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Si rimanda alle spiegazioni nel messaggio del 22 maggio 2024⁷² (n. 7.2).

5.2 Forma dell'atto

Il progetto attua le norme di delega previste nella LTPG e la modifica della LRD, nonché concretizza alcune disposizioni di tali leggi. L'atto viene emanato sotto forma di ordinanza del Consiglio federale.

5.3 Subdelega di competenze legislative

È previsto che il DFGP definisca in un'ordinanza tecnica le specifiche delle diverse interfacce di altri sistemi (in particolare degli uffici del registro di commercio, degli intermediari finanziari, dei consulenti e delle autorità autorizzate all'accesso) collegati al registro per la trasparenza.

5.4 Protezione dei dati

Conformemente alle direttive del Consiglio federale del 28 giugno 2023 per l'esame preliminare dei rischi e la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (VIPD) in caso di trattamento di dati personali da parte dell'Amministrazione federale, il DFGP (UFG) ha eseguito l'esame preliminare dei rischi nel quadro dell'analisi del bisogno di protezione del progetto in ambito di tecnologie dell'informazione e della comunicazione. È emerso che non sussiste un maggiore bisogno di protezione per il registro, mentre invece per l'attività dell'autorità di controllo sì. Indipendentemente da tale analisi, è previsto che il registro sia utilizzato in modo tale da garantire una maggiore protezione. Poiché il trattamento dei dati è

⁷² FF 2024 1607, 184

stato effettuato usando il metodo agile nel quadro di un progetto HERMES, la VIPD è stata realizzata conformemente alle direttive nel quadro della fase di attuazione del registro. In particolare, sono state definite misure tecniche e organizzative per la protezione dei diritti fondamentali in modo tale per cui una violazione degli stessi può essere considerata molto improbabile.

In considerazione di un possibile utilizzo dell'intelligenza artificiale (IA) nello strumento di analisi dell'autorità di controllo, nella VIPD sono stati inseriti e trattati ulteriori rischi. Per esempio, si è previsto che per garantire la tracciabilità di valutazioni automatizzate, i processi applicati, i dati iniziali e i risultati devono essere documentati in maniera verificabile. Pertanto, si deve garantire anche un successivo controllo e la tracciabilità delle valutazioni. Nella VIPD sono descritte la gestione del riconoscimento errato di caratteristiche da parte dell'IA e le misure corrispondenti per contrastarlo. Se viene utilizzata l'IA, i dati vengono elaborati in un centro di calcolo dell'Amministrazione federale.

Nell'eventualità in cui l'autorità di controllo dovesse incaricare terzi di una parte delle proprie attività, nella VIPD è stato inserito un capitolo sul trattamento di dati personali da parte di un responsabile.

Allegato: Esempi per l'identificazione dell'avente economicamente diritto

Nota: gli esempi riportati di seguito hanno il solo scopo di illustrare le disposizioni di ordinanza sopra riportate, in particolare i concetti di «controllo indiretto» e di «controllo esercitato in altro modo». Essi non sostituiscono l'applicazione delle norme dell'ordinanza e non pretendono di essere esaustivi.

Indice

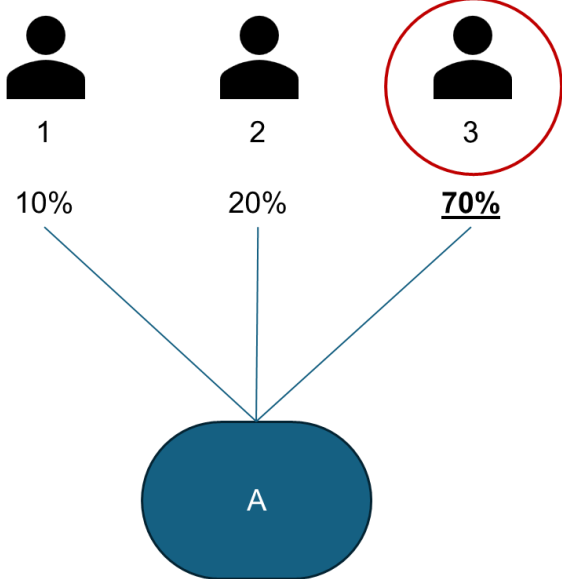
1	Controllo diretto	75
1.1	Controllo diretto tramite partecipazione (capitale)	75
1.2	Controllo indiretto tramite partecipazione (misto, capitale e voti)	76
1.3	Controllo diretto in altro modo	77
1.4	Controllo diretto (identificazione parziale degli aventi economicamente diritto)	78
1.5	Partecipazione inferiore alla soglia determinante	79
2	Controllo indiretto	80
2.1	Controllo indiretto tramite partecipazione (catena di controllo verticale)	80
2.2	Controllo indiretto o tramite una partecipazione in diversi enti giuridici (catena di controllo orizzontale)	82
2.3	Controllo indiretto tramite partecipazione (catena di controllo verticale)	83
2.4	Controllo indiretto con rapporto fiduciario	84
2.5	Controllo indiretto con rapporto fiduciario (compresa una società supplementare nella catena di controllo)	85
2.6	Controllo indiretto con un trust (catena di controllo verticale)	86
3	Controlli misti	87
3.1	Controlli diretti e indiretti	87
3.2	Partecipazione inferiore alla soglia determinante	88

Legenda dei grafici

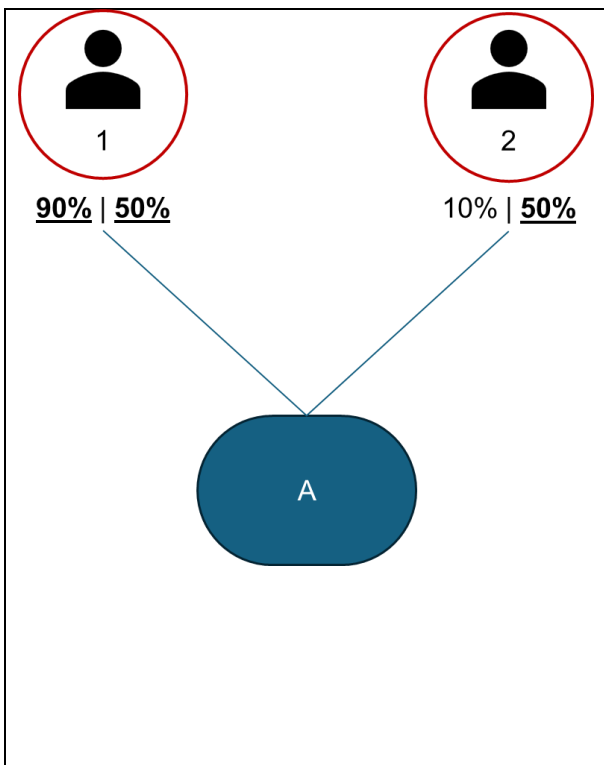
	Trust
	Società anonima (SA)
	Società a garanzia limitata (Sagl)
	Controllo esercitato in altro modo

1 Controllo diretto

1.1 Controllo diretto tramite partecipazione (capitale)

 1 10% 2 20% 3 <u>70%</u> A	Descrizione: La persona 1 detiene il 10 % delle quote sociali della A Sagl, la persona 2 ne detiene il 20 %, la persona 3 il 70 %. Identificazione dell'avente economicamente diritto: - Le persone 1 e 2 detengono, rispettivamente, il 10 % e il 20 % delle quote sociali; entrambe sono quindi al di sotto della soglia determinante del 25 % e non sono aventi economicamente diritto della Sagl. - La persona 3 detiene il 70 % delle quote sociali. Poiché la sua partecipazione è superiore al 25 %, è l'avente economicamente diritto della A Sagl. - La persona 3 deve quindi essere annunciata come unico avente economicamente diritto.								
Annuncio al registro per la trasparenza <table border="1"> <tr> <td>Avente economicamente diritto</td><td>Persona 3</td></tr> <tr> <td>Natura del controllo</td><td>Partecipazione (diretta)</td></tr> <tr> <td>Estensione del controllo</td><td>> 50 % e ≤ 75 %</td></tr> <tr> <td>Dati sulla persona</td><td>Cognome, nome, data di nascita, cittadinanza, numero postale di avviamento, Comune e Stato di domicilio</td></tr> </table>		Avente economicamente diritto	Persona 3	Natura del controllo	Partecipazione (diretta)	Estensione del controllo	> 50 % e ≤ 75 %	Dati sulla persona	Cognome, nome, data di nascita, cittadinanza, numero postale di avviamento, Comune e Stato di domicilio
Avente economicamente diritto	Persona 3								
Natura del controllo	Partecipazione (diretta)								
Estensione del controllo	> 50 % e ≤ 75 %								
Dati sulla persona	Cognome, nome, data di nascita, cittadinanza, numero postale di avviamento, Comune e Stato di domicilio								

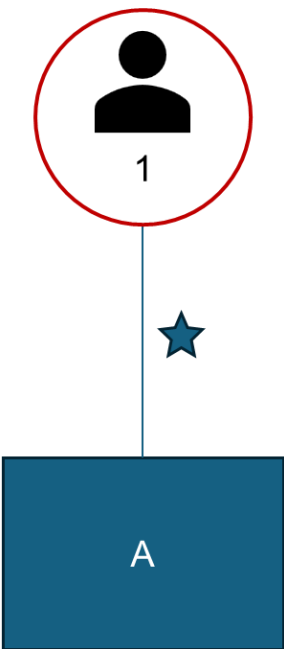
1.2 Controllo indiretto tramite partecipazione (misto, capitale e voti)

 1 90% 50% 2 10% 50% A	Descrizione: La persona 1 detiene il 90 % delle quote sociali e il 50 % dei diritti di voto della A Sagl. La persona 2 detiene il 10 % delle quote sociali e, in virtù di una disposizione speciale dello statuto della A Sagl, il 50 % dei diritti di voto. Identificazione dell'avente economicamente diritto: - La persona 1 detiene una quota superiore al 25 % del capitale e dei diritti di voto. Deve essere annunciata come avente economicamente diritto. - La persona 2 detiene il 10 % delle quote sociali della A Sagl. Questa partecipazione al capitale è inferiore alla soglia determinante del 25 % e non deve essere annunciata. La persona 2 detiene tuttavia il 50 % dei diritti di voto della A Sagl. Supera quindi la soglia del 25 % e deve pertanto essere annunciata come avente economicamente diritto.
---	--

Annuncio al registro per la trasparenza

Avente economicamente diritto 1	Persona 1
Natura del controllo	Partecipazione (diretta)
Estensione del controllo	> 75 %
Dati sulla persona	Cognome, nome, data di nascita, cittadinanza, numero postale di avviamento, Comune e Stato di domicilio
Avente economicamente diritto 2	Persona 2
Natura del controllo	Partecipazione (diretta)
Estensione del controllo	> 50 % e ≤ 75 %
Dati sulla persona	Cognome, nome, data di nascita, cittadinanza, numero postale di avviamento, Comune e Stato di domicilio

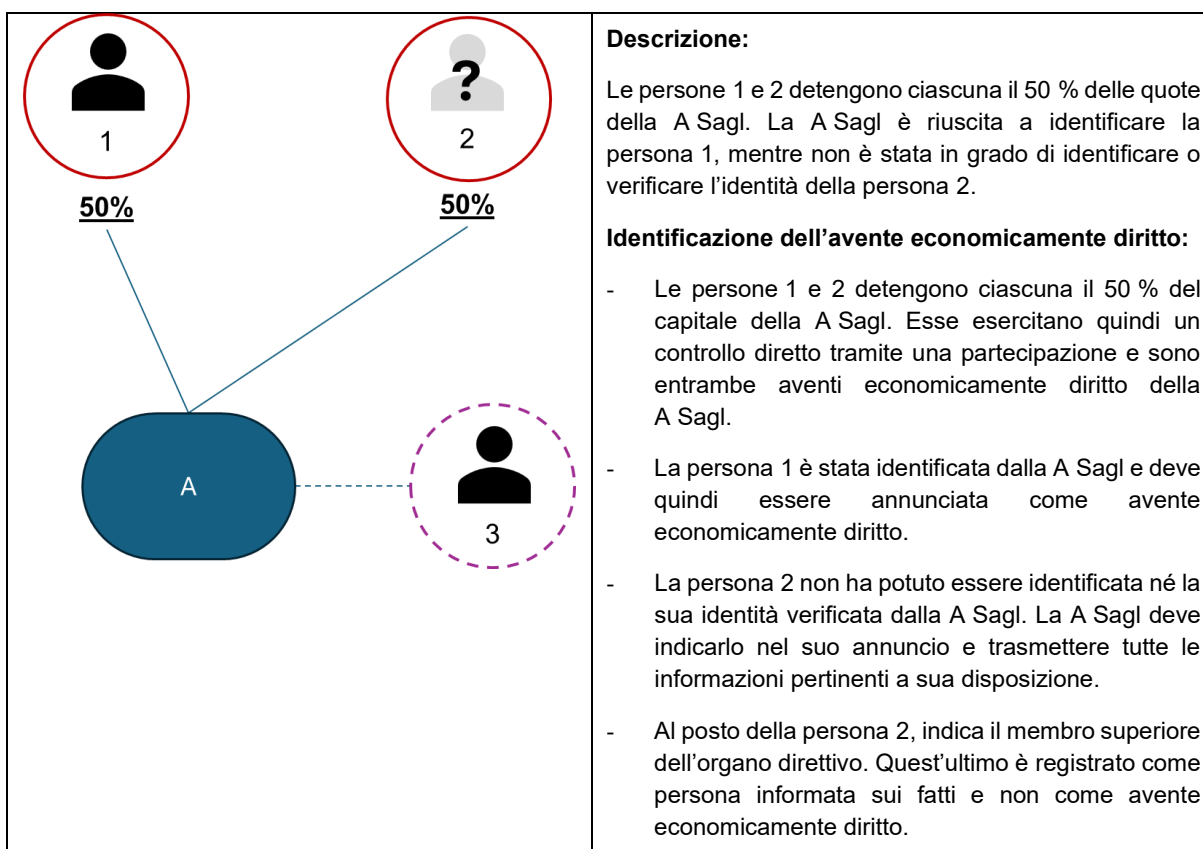
1.3 Controllo diretto in altro modo

	Descrizione: La persona 1 ha il diritto di nominare più della metà dei membri del consiglio di amministrazione della A SA. Identificazione dell'avente economicamente diritto: - È considerata avente economicamente diritto anche qualsiasi persona che controlla la società in altro modo (oltre che tramite partecipazione), per esempio perché ha il diritto di nominare o revocare più della metà dei membri del consiglio di amministrazione. - La persona 1 ha il diritto di nominare la maggioranza del consiglio di amministrazione della A SA ed esercita quindi in altro modo il controllo diretto su tale società. Deve essere annunciata come avente economicamente diritto. - Trattandosi di un controllo esercitato in altro modo, occorre comunicare anche le modalità concrete con cui viene esercitato. Nel presente caso non è possibile indicare una soglia determinante.
---	--

Annuncio al registro per la trasparenza

Avente economicamente diritto	Persona 1
Natura del controllo	- In altro modo: diritto di nominare/revocare la maggioranza del consiglio di amministrazione - Diretto
Estensione del controllo	---
Dati sulla persona	Cognome, nome, data di nascita, cittadinanza, numero postale di avviamento, Comune e Stato di domicilio

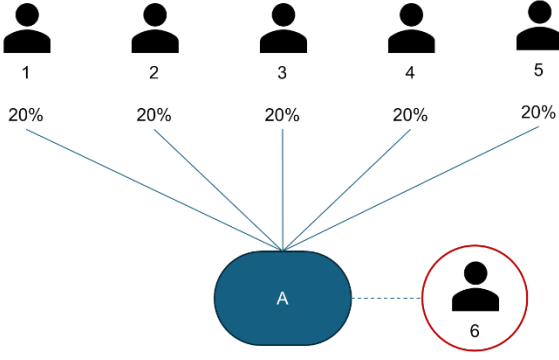
1.4 Controllo diretto (identificazione parziale degli aventi economicamente diritto)



Annuncio al registro per la trasparenza

Avente economicamente diritto 1	
Avente economicamente diritto	Persona 1
Natura del controllo	Partecipazione (diretta)
Estensione del controllo	≥ 25 % e ≤ 50 %
Dati sulla persona	Cognome, nome, data di nascita, cittadinanza, numero postale di avviamento, Comune e Stato di domicilio
Persona informata sui fatti 2	
Membro dell'organo superiore di direzione	Persona 3
Funzione esercitata nella società	Presidente della direzione
Allegato	Sforzi compiuti per identificare la persona 2
Dati sulla persona	Cognome, nome, data di nascita, cittadinanza, numero postale di avviamento, Comune e Stato di domicilio

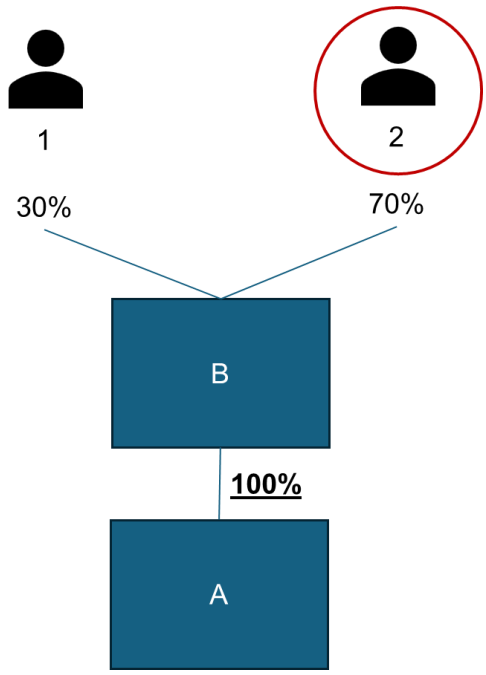
1.5 Partecipazione inferiore alla soglia determinante

 Diagram illustrating the ownership structure of company A. Five shareholders (1-5) each hold 20% of the shares. A sixth person (6) is shown in a red circle, indicating they are not a shareholder but a member of the governing body.	Descrizione: La A Sgl ha 5 soci, che detengono ciascuno il 20 % delle quote sociali. Identificazione dell'avente economicamente diritto: - Poiché la loro partecipazione è inferiore al 25 %, le persone da 1 a 5 non sono aventi economicamente diritto della società. Non devono quindi essere annunciate. - Poiché nessuna persona soddisfa il criterio di annuncio, la A Sgl deve annunciare come avente economicamente diritto in via sussidiaria il membro superiore dell'organo direttivo, ovvero la persona 6.						
Annuncio al registro per la trasparenza <table border="1"> <tr> <td data-bbox="244 804 834 913"> Avente economicamente diritto: membro dell'organo superiore di direzione </td><td data-bbox="834 804 1425 913"> Persona 6 </td></tr> <tr> <td data-bbox="244 913 834 1001"> Funzione esercitata nella società </td><td data-bbox="834 913 1425 1001"> Presidente della direzione </td></tr> <tr> <td data-bbox="244 1001 834 1131"> Dati sulla persona </td><td data-bbox="834 1001 1425 1131"> Cognome, nome, data di nascita, cittadinanza, numero postale di avviamento, Comune e Stato di domicilio </td></tr> </table>		Avente economicamente diritto: membro dell'organo superiore di direzione	Persona 6	Funzione esercitata nella società	Presidente della direzione	Dati sulla persona	Cognome, nome, data di nascita, cittadinanza, numero postale di avviamento, Comune e Stato di domicilio
Avente economicamente diritto: membro dell'organo superiore di direzione	Persona 6						
Funzione esercitata nella società	Presidente della direzione						
Dati sulla persona	Cognome, nome, data di nascita, cittadinanza, numero postale di avviamento, Comune e Stato di domicilio						

2 Controllo indiretto

2.1 Controllo indiretto tramite partecipazione (catena di controllo verticale)

Il diagramma illustra una catena di controllo verticale. In alto, quattro icone di persone sono etichettate 1, 2, 3 e 4. Le persone 1, 2 e 3 sono ciascuna associate a una quota del 20% che puntano alla società A (rappresentata da un rettangolo blu). La persona 4, circondata da un cerchio rosso, è associata a una quota del 100% che punta alla società B (rappresentata da un rettangolo blu). La società B è a sua volta associata a una quota del 40% che punta alla società A.	Descrizione: Le persone 1, 2 e 3 detengono ciascuna il 20 % delle azioni della A SA. La persona 4 è azionista unica della B SA, che a sua volta detiene il 40 % delle azioni della A SA. Identificazione dell'avente economicamente diritto: - Le persone da 1 a 3 detengono quote inferiori alla soglia determinante del 25 % e non sono pertanto aventi economicamente diritto della A SA. Non devono essere annunciate al registro per la trasparenza. - La persona 4, che detiene il 100 % (> 50 %) della B SA, la quale a sua volta detiene il 40 % (> 25 %) della A SA, è l'avente economicamente diritto (catena di controllo verticale). - Il controllo è esercitato in modo indiretto, poiché una società (B SA) è interposta tra la persona 4 e la A SA. - L'estensione del controllo da annunciare è quella della partecipazione esercitata dalla B SA, ovvero il 40 %, sulla società soggetta agli obblighi di annuncio (A SA).								
Annuncio al registro per la trasparenza <table border="1"> <thead> <tr> <th>Avente economicamente diritto</th><th>Persona 4</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Natura del controllo</td><td>Partecipazione (indiretta)</td></tr> <tr> <td>Estensione del controllo</td><td>≥ 25 % e ≤ 50 %</td></tr> <tr> <td>Dati sulla persona</td><td>Cognome, nome, data di nascita, cittadinanza, numero postale di avviamento, Comune e Stato di domicilio</td></tr> </tbody> </table>		Avente economicamente diritto	Persona 4	Natura del controllo	Partecipazione (indiretta)	Estensione del controllo	≥ 25 % e ≤ 50 %	Dati sulla persona	Cognome, nome, data di nascita, cittadinanza, numero postale di avviamento, Comune e Stato di domicilio
Avente economicamente diritto	Persona 4								
Natura del controllo	Partecipazione (indiretta)								
Estensione del controllo	≥ 25 % e ≤ 50 %								
Dati sulla persona	Cognome, nome, data di nascita, cittadinanza, numero postale di avviamento, Comune e Stato di domicilio								

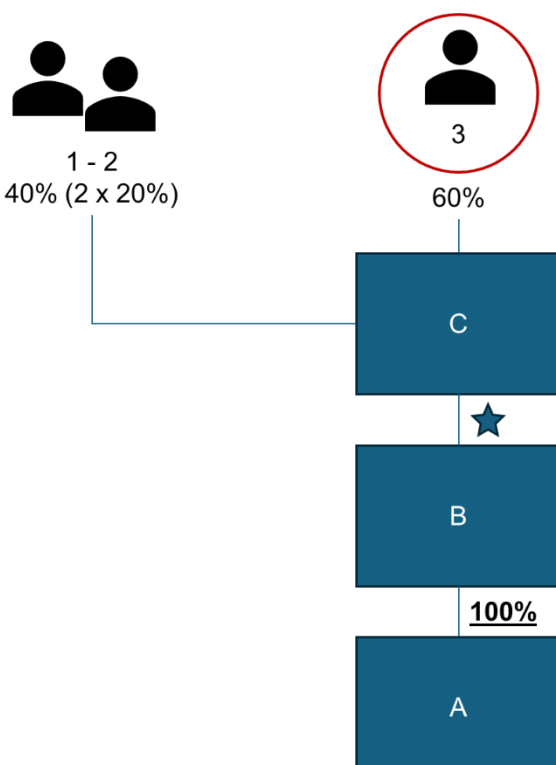
 Diagram illustrating the ownership structure: - Person 1 (30%) and Person 2 (70%) own Company B. - Company B owns Company A (100%). - Person 2 is circled in red, indicating they are the economically significant holder.	Descrizione: La B SA è azionista unica della A SA ed è detenuta al 30 % dalla persona 1 e al 70 % dalla persona 2. Identificazione dell'avente economicamente diritto: - La persona 1 non è l'avente economicamente diritto della A SA, poiché detiene solo il 30 % del capitale della B SA (< 50 %). Non deve essere annunciata al registro per la trasparenza. - La persona 2 è l'avente economicamente diritto della A SA, poiché detiene il 70 % (> 50 %) della B SA e la B SA detiene a sua volta il 100 % (> 25 %) della A SA. Deve essere annunciata al registro per la trasparenza. - Il controllo è esercitato in modo indiretto, poiché tra la persona 2 e la A SA è interposta la B SA. - L'estensione del controllo da annunciare è quella della partecipazione esercitata dalla B SA, ovvero il 100 %, sulla società soggetta agli obblighi di annuncio (A SA).								
Annuncio al registro per la trasparenza <table border="1"> <thead> <tr> <th>Avente economicamente diritto</th><th>Persona 2</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Natura del controllo</td><td>Partecipazione (indiretta)</td></tr> <tr> <td>Estensione del controllo</td><td>> 75 %</td></tr> <tr> <td>Dati sulla persona</td><td>Cognome, nome, data di nascita, cittadinanza, numero postale di avviamento, Comune e Stato di domicilio</td></tr> </tbody> </table>		Avente economicamente diritto	Persona 2	Natura del controllo	Partecipazione (indiretta)	Estensione del controllo	> 75 %	Dati sulla persona	Cognome, nome, data di nascita, cittadinanza, numero postale di avviamento, Comune e Stato di domicilio
Avente economicamente diritto	Persona 2								
Natura del controllo	Partecipazione (indiretta)								
Estensione del controllo	> 75 %								
Dati sulla persona	Cognome, nome, data di nascita, cittadinanza, numero postale di avviamento, Comune e Stato di domicilio								

2.2

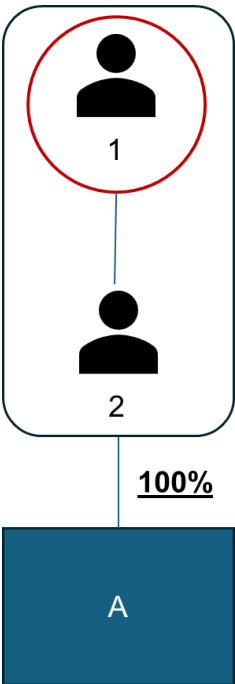
Controllo indiretto o tramite una partecipazione in diversi enti giuridici (catena di controllo orizzontale)

1 - 7 70% (7 x 10%) 100% 100% 10% 20% A B C	Descrizione: Le persone da 1 a 7 detengono ciascuna il 10 % delle azioni della A SA. La persona 8 è azionista unica della B SA e della C SA. La B SA detiene il 10 % delle azioni della A SA e la C SA ne detiene il 20 %. Identificazione dell'avente economicamente diritto: - Le persone da 1 a 7 non sono gli aventi economicamente diritto della A SA, poiché nessuna di esse detiene una quota superiore alla soglia determinante del 25 %. Non devono quindi essere annunciate. - La persona 8 detiene il 100 % del capitale della B SA e il 100 % del capitale della C SA (in entrambi i casi > 50 %). Sommando le partecipazioni della B SA (10 %) e della C SA (20 %) nella A SA, la persona 8 detiene indirettamente una quota del 30 % nella A SA (> 25 %). Essa è quindi l'avente economicamente diritto della A SA (catena di controllo orizzontale). - L'estensione del controllo da annunciare è quella della partecipazione delle B SA e C SA nella società soggetta agli obblighi di annuncio A SA, ovvero il 30 %. - Le informazioni sulla catena di controllo devono essere annunciate solo a partire da due livelli di controllo tra l'avente economicamente diritto e l'ente giuridico soggetto agli obblighi di annuncio, salvo nel caso in cui sia coinvolto un trust o un rapporto fiduciario. Poiché il controllo è esercitato solo attraverso un livello di controllo, le società coinvolte nella catena di controllo (B SA e C SA) non devono essere annunciate.								
Annuncio al registro per la trasparenza <table> <tr> <th>Avente economicamente diritto</th><th>Persona 8</th></tr> <tr> <td>Natura del controllo</td><td>Partecipazione (indiretta)</td></tr> <tr> <td>Estensione del controllo</td><td>≥ 25 % e ≤ 50 %</td></tr> <tr> <td>Dati sulla persona</td><td>Cognome, nome, data di nascita, cittadinanza, numero postale di avviamento, Comune e Stato di domicilio</td></tr> </table>		Avente economicamente diritto	Persona 8	Natura del controllo	Partecipazione (indiretta)	Estensione del controllo	≥ 25 % e ≤ 50 %	Dati sulla persona	Cognome, nome, data di nascita, cittadinanza, numero postale di avviamento, Comune e Stato di domicilio
Avente economicamente diritto	Persona 8								
Natura del controllo	Partecipazione (indiretta)								
Estensione del controllo	≥ 25 % e ≤ 50 %								
Dati sulla persona	Cognome, nome, data di nascita, cittadinanza, numero postale di avviamento, Comune e Stato di domicilio								

2.3 Controllo indiretto tramite partecipazione (catena di controllo verticale)

 1 - 2 40% (2 x 20%) 3 60% C B 100% A	Descrizione: Le persone 1 e 2 detengono ciascuna il 20 % delle azioni della C SA. La persona 3 detiene il 60 % delle azioni della C SA. La C SA controlla la B SA, poiché ha il diritto di nominare i membri del suo consiglio di amministrazione. La B SA detiene a sua volta il 100 % delle azioni della A SA. Identificazione dell'avente economicamente diritto: - Le persone 1 e 2 detengono ciascuna il 20 % delle azioni della C SA. Poiché la loro partecipazione non raggiunge il 50 % (controllo indiretto), non sono considerate aventi economicamente diritto della A SA e non devono essere annunciate. - La persona 3 controlla la C SA (partecipazione superiore al 50 %), che controlla la B SA (controllo esercitato in altro modo), che a sua volta controlla la A SA (partecipazione superiore al 25 %). La persona 3 è quindi l'avente economicamente diritto della A SA e deve essere annunciata. - Le informazioni sulla catena di controllo devono essere annunciate solo a partire da due livelli di controllo tra l'avente economicamente diritto e l'ente giuridico soggetto agli obblighi di annuncio, salvo nel caso in cui sia coinvolto un trust o un rapporto fiduciario. Poiché nel caso presente la catena di controllo raggiunge due livelli (B SA e C SA), deve essere annunciata. - L'estensione del controllo da annunciare è quella della partecipazione esercitata dalla B SA, ovvero il 100 %, sulla società soggetta agli obblighi di annuncio (A SA).										
Annuncio al registro per la trasparenza <table border="1"> <tr> <th>Avente economicamente diritto</th><th>Persona 3</th></tr> <tr> <td>Natura del controllo</td><td>Partecipazione (indiretta)</td></tr> <tr> <td>Estensione del controllo</td><td>> 75 %</td></tr> <tr> <td>Dati sulla persona</td><td>Cognome, nome, data di nascita, cittadinanza, numero postale di avviamento, Comune e Stato di domicilio</td></tr> <tr> <td>Catena di controllo</td><td>A SA ↳ B SA Dati sulla B SA: ditta e IDI ↳ C SA Dati sulla C SA: ditta e IDI</td></tr> </table>		Avente economicamente diritto	Persona 3	Natura del controllo	Partecipazione (indiretta)	Estensione del controllo	> 75 %	Dati sulla persona	Cognome, nome, data di nascita, cittadinanza, numero postale di avviamento, Comune e Stato di domicilio	Catena di controllo	A SA ↳ B SA Dati sulla B SA: ditta e IDI ↳ C SA Dati sulla C SA: ditta e IDI
Avente economicamente diritto	Persona 3										
Natura del controllo	Partecipazione (indiretta)										
Estensione del controllo	> 75 %										
Dati sulla persona	Cognome, nome, data di nascita, cittadinanza, numero postale di avviamento, Comune e Stato di domicilio										
Catena di controllo	A SA ↳ B SA Dati sulla B SA: ditta e IDI ↳ C SA Dati sulla C SA: ditta e IDI										

2.4 Controllo indiretto con rapporto fiduciario

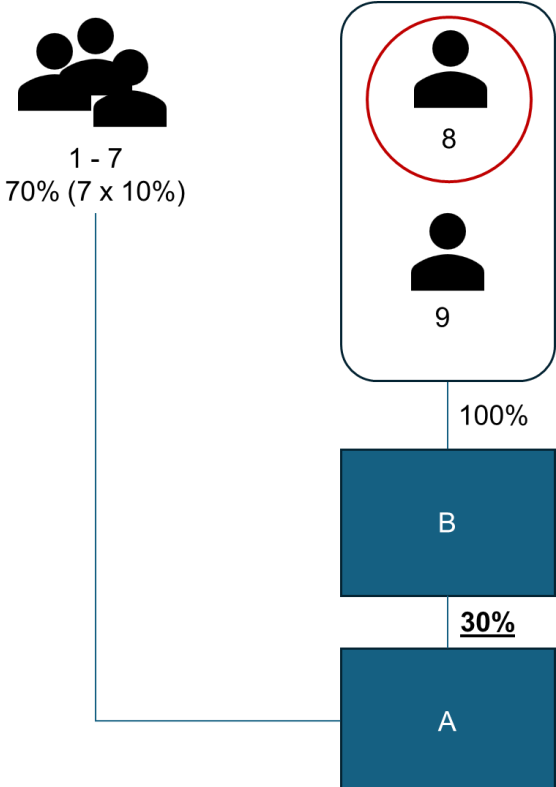
 Il diagramma mostra una gerarchia di controllo. In alto, una persona (Person 1) è circondata da un cerchio rosso. Una linea blu la collega a una seconda persona (Person 2) in basso. Una seconda linea blu, con la dicitura "100%" sopra, collega Person 2 a un rettangolo blu in basso etichettato "A".	Descrizione: La persona 2 detiene il 100 % delle azioni della A SA. Agisce per conto della persona 1, che l'ha incaricata di rappresentarla come azionista fiduciario nella A SA. Identificazione dell'avente economicamente diritto: - L'avente economicamente diritto è la persona 1, ovvero il mandante dell'azionista fiduciario, che è, in ultima analisi, colui che controlla le azioni della A SA attraverso il suo fiduciario. - La persona 2, ossia l'azionista fiduciario, non è l'avente economicamente diritto, poiché non agisce in ultima istanza e non controlla effettivamente la società. - L'estensione del controllo da annunciare è quella della partecipazione della persona 2 nella società soggetta agli obblighi di annuncio (A SA), ovvero il 100 %. - Le informazioni sulla catena di controllo devono essere annunciate solo a partire da due livelli di controllo tra l'avente economicamente diritto e l'ente giuridico soggetto agli obblighi di annuncio, salvo nel caso in cui sia coinvolto un trust o un rapporto fiduciario. Poiché il rapporto fiduciario conta come un livello di controllo, nel presente caso devono essere annunciati i dati della persona 2 e il suo ruolo di azionista fiduciario.
---	---

Annuncio al registro per la trasparenza

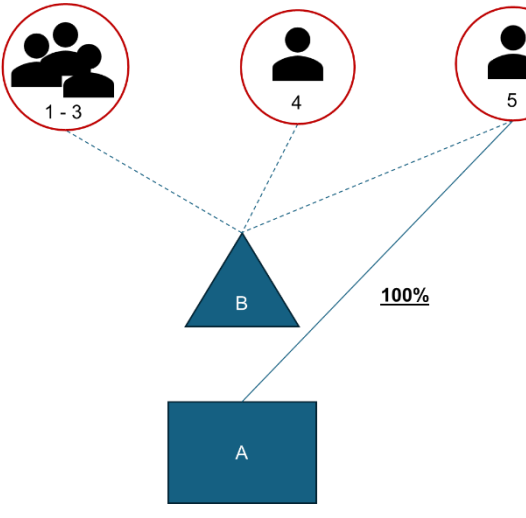
Avente economicamente diritto	Persona 1
Natura del controllo	Partecipazione (indiretta)
Estensione del controllo	> 75 %
Dati sulla persona	Cognome, nome, data di nascita, cittadinanza, numero postale di avviamento, Comune e Stato di domicilio Funzione: mandante
Catena di controllo	A SA ➔ Persona 2 Dati della persona 2: cognome, nome, data di nascita, cittadinanza, numero postale di avviamento, Comune e Stato di domicilio Funzione: fiduciario

2.5

Controllo indiretto con rapporto fiduciario (compresa una società supplementare nella catena di controllo)

 1 - 7 70% (7 x 10%) 8 9 100% B 30% A	Descrizione: Le persone da 1 a 7 detengono ciascuna il 10 % delle azioni della A SA. La persona 8 ha incaricato la persona 9 di rappresentarla in qualità di azionista fiduciario nella B SA. La B SA detiene dal canto suo il 30 % delle azioni della A SA. Identificazione dell'avente economicamente diritto: - Le persone da 1 a 7 detengono una quota inferiore alla soglia determinante del 25 % nella A SA. Non devono quindi essere annunciate. - La persona 8 controlla indirettamente la A SA attraverso un rapporto fiduciario e attraverso la partecipazione della B SA, che detiene il 30 % del capitale della A SA. La soglia determinante del 25 % è quindi raggiunta e la persona 8 deve essere annunciata in quanto avente economicamente diritto della A SA. - L'estensione del controllo da annunciare è quella della partecipazione della B SA nella società soggetta agli obblighi di annuncio (A SA), ovvero il 30 %. - Le informazioni sulla catena di controllo devono essere annunciate solo a partire da due livelli di controllo tra l'avente economicamente diritto e l'ente giuridico soggetto agli obblighi di annuncio, salvo nel caso in cui sia coinvolto un trust o un rapporto fiduciario. Nel presente caso devono essere annunciati i dati della B SA e della persona 9.										
Annuncio al registro per la trasparenza <table border="1"> <tr> <td>Avente economicamente diritto</td><td>Persona 8</td></tr> <tr> <td>Natura del controllo</td><td>Partecipazione (indiretta)</td></tr> <tr> <td>Estensione del controllo</td><td>≥ 25 % e ≤ 50 %</td></tr> <tr> <td>Dati sulla persona</td><td>Cognome, nome, data di nascita, cittadinanza, numero postale di avviamento, Comune e Stato di domicilio Funzione: mandante</td></tr> <tr> <td>Catena di controllo</td><td>A SA ↳ B SA Dati sulla B SA: ditta e IDI ↳ Persona 9 Dati della persona 9: cognome, nome, data di nascita, cittadinanza, numero postale di avviamento, Comune e Stato di domicilio Funzione: fiduciario</td></tr> </table>		Avente economicamente diritto	Persona 8	Natura del controllo	Partecipazione (indiretta)	Estensione del controllo	≥ 25 % e ≤ 50 %	Dati sulla persona	Cognome, nome, data di nascita, cittadinanza, numero postale di avviamento, Comune e Stato di domicilio Funzione: mandante	Catena di controllo	A SA ↳ B SA Dati sulla B SA: ditta e IDI ↳ Persona 9 Dati della persona 9: cognome, nome, data di nascita, cittadinanza, numero postale di avviamento, Comune e Stato di domicilio Funzione: fiduciario
Avente economicamente diritto	Persona 8										
Natura del controllo	Partecipazione (indiretta)										
Estensione del controllo	≥ 25 % e ≤ 50 %										
Dati sulla persona	Cognome, nome, data di nascita, cittadinanza, numero postale di avviamento, Comune e Stato di domicilio Funzione: mandante										
Catena di controllo	A SA ↳ B SA Dati sulla B SA: ditta e IDI ↳ Persona 9 Dati della persona 9: cognome, nome, data di nascita, cittadinanza, numero postale di avviamento, Comune e Stato di domicilio Funzione: fiduciario										

2.6 Controllo indiretto con un trust (catena di controllo verticale)

 Il diagramma illustra una catena di controllo verticale. In alto, tre icone di persone sono raggruppate e etichettate '1-3', e due icone singole sono etichettate '4' e '5'. Dashed lines collegano le icone '1-3' e '4' a un triangolo blu in basso etichettato 'B'. Una solid line collega l'icona '5' al triangolo 'B'. Una solid line collega il triangolo 'B' a un rettangolo blu in basso etichettato 'A'. Accanto alla linea che collega 'B' a 'A' è scritto '100%'.	Descrizione: Il trust B è stato costituito dal disponente, la persona 4, a favore di diversi beneficiari, le persone da 1 a 3. È amministrato dalla persona 5 in qualità di trustee, che detiene il 100 % delle azioni della società A SA per conto del trust B. Identificazione dell'avente economicamente diritto: - La persona 5 (trustee) detiene il 100 % delle azioni della A SA per conto del trust B. La A SA è quindi controllata al 100 % dal trust B, i cui aventi economicamente diritto sono il disponente, ovvero la persona 4, il trustee, ovvero la persona 5, e i beneficiari, ovvero le persone da 1 a 3. Le persone da 1 a 5 controllano quindi indirettamente la A SA e devono essere annunciate come aventi economicamente diritto. - L'estensione del controllo da annunciare è quella della partecipazione detenuta per conto del trust B nella società soggetta agli obblighi di annuncio (A SA), ovvero il 100%. - Le informazioni sulla catena di controllo devono essere annunciate solo a partire da due livelli di controllo tra l'avente economicamente diritto e l'ente giuridico soggetto agli obblighi di annuncio, salvo nel caso in cui sia coinvolto un trust o un rapporto fiduciario. Nel presente caso devono essere annunciati i dati relativi al trust e alle parti coinvolte.
--	--

Annuncio al registro per la trasparenza

Avente economicamente diritto	Persone da 1 a 5
Dati sulla persona	Dati delle persone da 1 a 5: Cognome, nome, data di nascita, cittadinanza, numero postale di avviamento, Comune e Stato di domicilio
Funzione nel trust	Trustee, disponente, beneficiari
Estensione del controllo	> 75 %
Catena di controllo	A SA ➔ Trust B Dati del trust B: IDI, nome, numero postale di avviamento, Stato della sede

3 Controlli misti

3.1 Controlli diretti e indiretti

<pre> graph TD P1((1)) -- 70% --> B((B)) P2((2)) -- 60% --> B P2 -- 40% --> B P3((3)) -- 40% --> B B -- 30% --> A[A] </pre>	Descrizione: La persona 1 detiene il 70 % delle azioni della A SA. La B Sagl detiene il 30 % delle azioni della A SA. Il capitale della B Sagl è detenuto per il 60 % dalla persona 2 e per il 40 % dalla persona 3. Identificazione dell'avente economicamente diritto: - La persona 1 detiene direttamente il 70 % del capitale della A SA. Poiché questa partecipazione supera la soglia determinante del 25 %, la persona 1 deve essere annunciata come avente economicamente diritto della A SA. - Anche la persona 2 è un avente economicamente diritto della A SA, poiché detiene, attraverso la sua partecipazione del 60 % (> 50 %) al capitale della B Sagl, una partecipazione del 30 % (> 25 %) al capitale della A SA. - L'estensione del controllo da annunciare per la persona 2 è quella della partecipazione detenuta dalla B Sagl nella società soggetta agli obblighi di annuncio (A SA), ovvero il 30 %. - Le informazioni sulla catena di controllo devono essere annunciate solo a partire da due livelli di controllo tra l'avente economicamente diritto e l'ente giuridico soggetto agli obblighi di annuncio, salvo nel caso in cui sia coinvolto un trust o un rapporto fiduciario. In questo caso, i dati della B Sagl non devono essere annunciati, poiché nella catena di controllo è coinvolto un solo livello. - La persona 3 detiene solo una quota del 40 % nel capitale della B Sagl che è quindi inferiore alla soglia determinante del 50 % per un controllo indiretto della A SA. Non deve quindi essere annunciata.
--	---

Annuncio al registro per la trasparenza

Avente economicamente diritto 1	Persona 1
Natura del controllo	Partecipazione (diretta)
Estensione del controllo	> 50 % e ≤ 75 %
Dati sulla persona	Cognome, nome, data di nascita, cittadinanza, numero postale di avviamento, Comune e Stato di domicilio
Avente economicamente diritto 2	Persona 2
Natura del controllo	Partecipazione (indiretta)
Estensione del controllo	≥ 25 % e ≤ 50 %
Dati sulla persona	Cognome, nome, data di nascita, cittadinanza, numero postale di avviamento, Comune e Stato di domicilio

3.2 Partecipazione inferiore alla soglia determinante

Diagramma di partecipazione azionaria: - Le persone da 1 a 7 detengono ciascuna il 10 % delle azioni della A SA. Insieme, rappresentano il 70% (7 x 10%). - La A SA è detenuta al 30 % dalla B SA. - La B SA è controllata da tre persone (8, 9 e 10), che detengono ciascuna il 33 % delle sue azioni. - La persona 11 è circondata da un cerchio rosso, indicando che è l'avente economicamente diritto da annunciare.	Descrizione: Le persone da 1 a 7 detengono ciascuna il 10 % delle azioni della A SA. Inoltre, la A SA è detenuta al 30 % dalla B SA. Quest'ultima conta 3 azionisti, le persone 8, 9 e 10, che detengono ciascuna il 33 % delle sue azioni. Identificazione dell'avente economicamente diritto: - Le persone da 1 a 7 non sono gli aventi economicamente diritto della A SA, poiché nessuna di loro raggiunge la soglia determinante del 25 %. Non devono quindi essere annunciate. - Le persone 8, 9 e 10 detengono indirettamente attraverso la B SA oltre il 30 % del capitale della A SA. Non sono considerate aventi economicamente diritto, poiché la loro partecipazione del 33 % nella B SA non raggiunge la soglia determinante di oltre il 50 % (a partire dal secondo livello). Non devono quindi essere annunciate. - Poiché nessuna persona è stata identificata come avente economicamente diritto, la società deve annunciare come avente economicamente diritto in via sussidiaria il membro superiore dell'organo direttivo, ovvero la persona 11.						
Annuncio al registro per la trasparenza <table border="1"> <tr> <td data-bbox="244 1182 837 1290"> Avente economicamente diritto: membro dell'organo superiore di direzione </td><td data-bbox="837 1182 1422 1290"> Persona 11 </td></tr> <tr> <td data-bbox="244 1290 837 1361"> Funzione esercitata nella società </td><td data-bbox="837 1290 1422 1361"> Presidente della gestione </td></tr> <tr> <td data-bbox="244 1361 837 1494"> Dati sulla persona </td><td data-bbox="837 1361 1422 1494"> Cognome, nome, data di nascita, cittadinanza, numero postale di avviamento, Comune e Stato di domicilio </td></tr> </table>		Avente economicamente diritto: membro dell'organo superiore di direzione	Persona 11	Funzione esercitata nella società	Presidente della gestione	Dati sulla persona	Cognome, nome, data di nascita, cittadinanza, numero postale di avviamento, Comune e Stato di domicilio
Avente economicamente diritto: membro dell'organo superiore di direzione	Persona 11						
Funzione esercitata nella società	Presidente della gestione						
Dati sulla persona	Cognome, nome, data di nascita, cittadinanza, numero postale di avviamento, Comune e Stato di domicilio						